Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_25_1_LRE_14

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

ALLEGATO A (riferito all'articolo 12). Sostituzione dell'Allegato 3 bis (riferito all'articolo 43 bis, comma 2, legge regionale 42/1996). Riserva naturale regionale della Val Alba

CAPO I - ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 2 adeguamento della normativa

1. La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione.
3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

CAPO II - ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE

Art. 3 misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
a) la realizzazione di nuovi impianti eolici nel raggio di 2.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, individuati ai sensi della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e regionali, vigenti alla data di approvazione della presente legge, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
c) l'apertura di nuove discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti; il divieto non si applica per le normali operazioni di gestione e ordinaria manutenzione, ivi compresa la periodica utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi; per fossi, siepi, filari alberati, piantate e boschetti l'eliminazione può essere effettuata qualora vengano attivate misure di compensazione, previa valutazione di incidenza secondo le disposizioni vigenti, e qualora l'intervento non comporti disturbo significativo a specie animali prioritarie; non sono soggette al divieto le attività rivolte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, nonché ai prati e ai prati pascolo, effettuate a qualsiasi titolo in zona montana, fatte salve le disposizioni della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), concernenti la trasformazione del bosco;
e) l'organizzazione di manifestazioni motoristiche su percorsi diversi da strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;
f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso

nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
i) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio a esclusione di quelli realizzati con soggetti provenienti da allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta) e moretta (Aythya fuligula);
k) l'uso di munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.
3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
a) IBA047 – "Prealpi Carniche" relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;
b) IBA048 - "Media Valle del Tagliamento";
c) IBA205 – "Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie" relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;
d) IBA049 - "Cividalese ed Alta Val Torre";
e) IBA206 –"Valle del Torrente But".
4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.
5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.
6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

Art. 4 misure di conservazione specifiche nelle ZPS

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:
a) ambienti aperti alpini;
b) ambienti forestali alpini;
c) ambienti misti mediterranei;
d) ambienti steppici;
e) colonie di uccelli marini;
f) zone umide;
g) ambienti fluviali;
h) ambienti agricoli;
i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche

agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)).

CAPO III - ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE IN CONFORMITÀ AL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE C(2006) 2683 DEL 28 GIUGNO 2006

Art. 5 deroghe

1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), relative all'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico.

Art. 6 contenuto e procedure delle deroghe

1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. L'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nonché l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga.
7. L'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non sono adottate per le specie o per le popolazioni delle quali l'INFS abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente, fatta salva l'attività di controllo delle specie alloctone.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, fatta salva la sospensione dei termini, nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7 abilitazione

1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalle Province. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29/1993.

Art. 8 attuazione delle deroghe

1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attività certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne indica le modalità di compilazione.
2. Le quantità di uccelli abbattuti e catturati sono giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero di capi oggetto della deroga è preventivamente ripartito tra le persone autorizzate all'esecuzione dell'attività stessa.

Art. 9 sospensione e revoca delle deroghe

1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. L'Amministrazione regionale può revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga è stata adottata.

Art. 10 relazione informativa

1. Le Province, i parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attività autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

Art. 11 estensione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

CAPO IV - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Art. 12 riperimetrazione della riserva naturale regionale della Val Alba

1. Al fine di dare compiuta attuazione all'ampliamento del SIC IT 3320009 "Zuc dal Bor" e alla conseguente costituzione della Riserva regionale naturale della Val Alba in comune di Moggio Udinese, nonché di adottare le necessarie misure di conservazione così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 attuativo della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, l'allegato 3 bis alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale della Val Alba di cui all'articolo 43 bis, comma 2, della medesima legge, come inserito dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 17/2006, è sostituito dall'allegato "A" alla presente legge.

CAPO V - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 13 sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 1.000 euro a 6.000 euro;
d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.
4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;
c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione provinciale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione provinciale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 3, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.

Art. 14 modifica alla legge regionale 17/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006 le parole <<alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui la comma 1>> sono soppresse.

Art. 15 comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 giugno 2007

ILLY

Allegato A (riferito all'articolo 12) - Sostituzione dell'Allegato 3 bis (riferito all'articolo 43 bis, comma 2, legge regionale 42/1996)
Riserva naturale regionale della Val Alba - Perimetro riferito alla CTRN - Riproduzione cartografica in scala 1/50.000

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
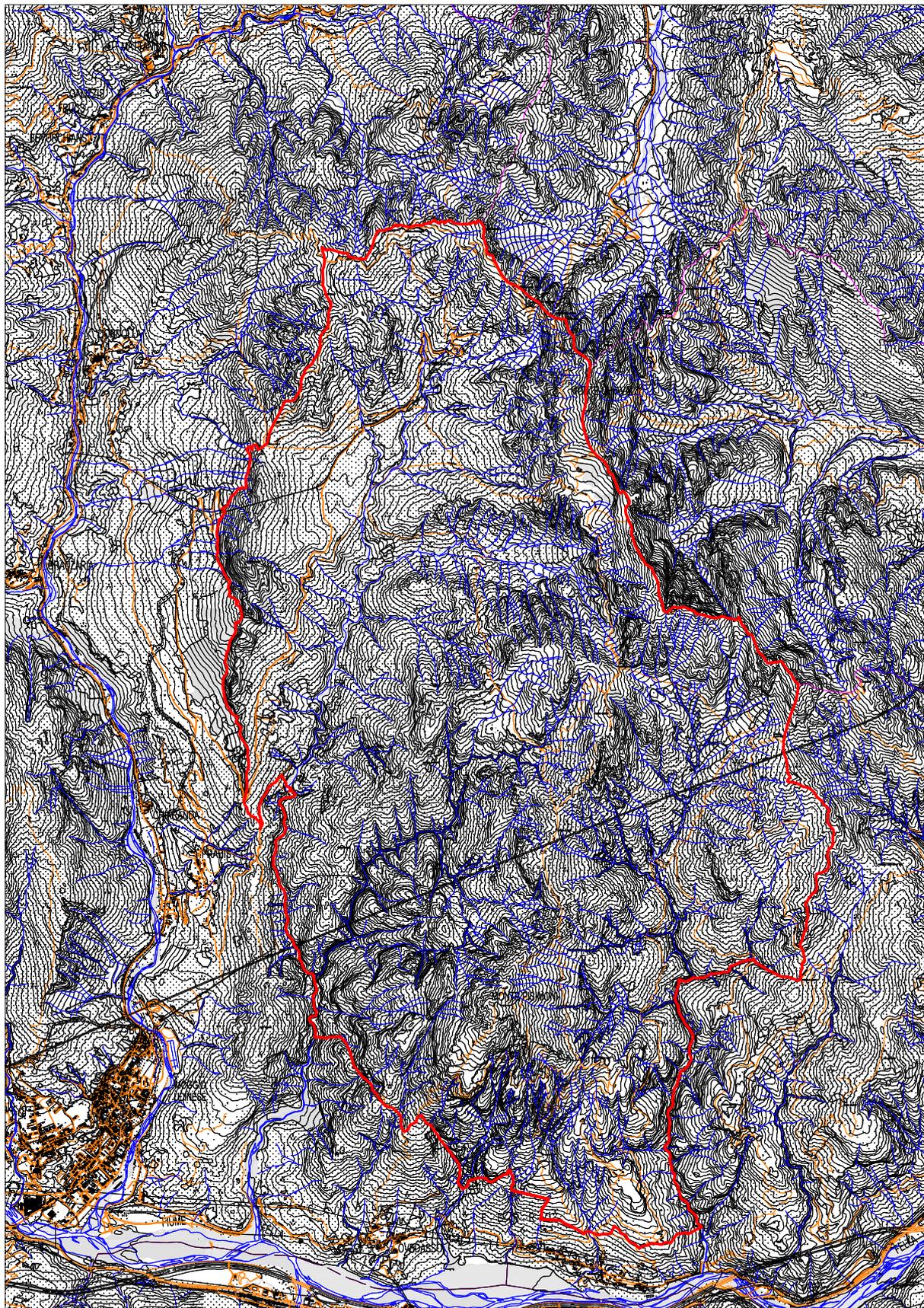
NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il testo degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, pubblicata nella GUCE n. L 103 del 25 aprile 1979, è il seguente:

Art. 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.
Art. 5
Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.
Art. 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, è pubblicata nella GUCE n. L 206 del 22 luglio 1992.

Nota all'articolo 2
- Per il testo dell'articolo 117 della Costituzione, vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, come modificato dall'articolo 14, è il seguente:
Art. 22 norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità
1. Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia, nel SIC IT 3310009 <<Magredi del Cellina>> è vietato:
a) il transito con veicoli a motore su percorsi diversi da strade statali, provinciali e comunali, con le medesime eccezioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle

zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche;
b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;
c) il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dall'1 marzo al 15 settembre, fatta salva l'attività venatoria autorizzata.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Zona di Protezione Speciale <<Magredi di Pordenone>>.
3. L'Amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.
4. L'Amministrazione regionale definisce nel Programma di Sviluppo Rurale per la programmazione comunitaria 2007 - 2013 le modalità di attuazione della misura <<Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE>> prevista all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

- Per il testo degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE, vedi note all'articolo 1.

Note all'articolo 4
- Per il testo dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, vedi nota all'articolo 1.
- Il decreto ministeriale 3 settembre 2002, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002.
- Il decreto ministeriale 25 marzo 2005, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005.

Note all'articolo 5
- Per il testo dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, vedi nota all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 24/2006, è il seguente:
Art. 6
1. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento è autorizzata dalle Province su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992.
2. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.

Note all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, come modificato dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale 20/2001, è il seguente:
Art. 23 conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori
1. È istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.
2. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonché designa i componenti delle Commissioni disciplinari di cui all'articolo 25, previa acquisizione dei pareri delle Assemblee dei Distretti venatori.
3. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è composta:
a) dall'Assessore regionale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con funzioni di Presidente;
b) dai Presidenti dei Distretti venatori.
4. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è convocata dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segretario della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.
6. Ai componenti della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 7 sospensione del termine
1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:
a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;
a bis) in pendenza dei termini assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c);
b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
c) in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 25, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente.
d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;
e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
f) per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali;
g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull'efficacia degli atti medesimi.

Note all'articolo 7
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 3
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur);
b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), colombaccio (Columba palumbus), marzaiola (Anas querquedula);
c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (Capreolus capreolus);
d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (Alauda arvensis), colino della Virginia (Colinus virginianus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), passero (Passer italiae), pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax rusticula), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), germano reale (Anas platyrhyncos), combattente (Philomachus pugnax), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), cornacchia nera (Corvus corone), corvo (Corvus frugilegus), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes);
f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (Cervus elaphus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus);
g) la specie cinghiale (Sus scrofa) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;
h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).
2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.

- Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dall'articolo 34 della legge 39/2002, è il seguente:
Art. 4 cattura temporanea e inanellamento
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale

di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

- Il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29/1993, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/2001, è il seguente:
Art. 3
- omissis -
3. L'esercizio dell'attività di cattura di uccelli è subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed al superamento del relativo esame finale, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
- omissis -

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, come inserito dall'articolo 1 della legge 221/2002, è il seguente:
Art. 19 bis esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2003, è il seguente:
Art. 11 deroghe
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Note all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2003, è il seguente:
Art. 4 misure di conservazione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
2 bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.

- Il testo dell'articolo 43 bis della legge regionale 30 settembre 1996, n, 42, come inserito dall'articolo 21 della legge regionale 17/2006, è il seguente:
Art. 43 bis istituzione della Riserva naturale della Val Alba
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis).
3. Entro il 31 dicembre 2007 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Note all'articolo 13
- Il testo degli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, è il seguente:
Art. 30 sanzioni penali
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali,

nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
Art. 31 sanzioni amministrative
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Nota all'articolo 14
- Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006, come modificato dal presente articolo, vedi nota all'articolo 3.

LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 243
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 29 marzo 2007;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 3 aprile 2007, con parere delle Commissioni II, III e IV;
- parere espresso dalle Commissioni III e IV in data 17 aprile 2007, mentre la II Commissione non ha espresso alcun parere;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 26 aprile e dell'8 maggio 2007 e approvato, in quest'ultima, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Della Pietra e, di minoranza, dei consiglieri Di Natale, Follegot, Molinaro e Pedicini;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 maggio 2007;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4892-07 dd. 6 giugno 2007.

07_25_1_DPR_156_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0156/Pres.

LR 42/1996, artt. 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale "Risorgive di Codroipo".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali";
VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Codroipo (Udine) n. 85 del 16 marzo 2006, con la quale il Sindaco viene autorizzato a proporre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale "I Mulini di Codroipo", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione depositata all'Ufficio tecnico del Comune;
PRESO ATTO della nota prot. 10260 di data 30 marzo 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Codroipo (Udine), propone l'individuazione di un biotopo naturale "I Mulini di Codroipo", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 16 marzo 2006;
VISTA la documentazione a corredo alla citata deliberazione, consistente in una relazione sui contenuti naturalistici dell'area del proposto biotopo, le norme di tutela e le modalità di gestione nonché di un elaborato grafico con la perimetrazione del biotopo;
VISTA la nota prot. 31424 di data 19 ottobre 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Codroipo (Udine), comunica che la denominazione proposta del biotopo deve intendersi indicativa e non vincolante e che pertanto nulla osta all'eventuale cambiamento di denominazione al fine di evidenziare le peculiarità della zona;
VISTA la relazione istruttoria di data 10/11/2006 relativa all'individuazione del biotopo naturale "Risorgive di Codroipo" predisposta dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
VISTO il parere n. 8/2006 del 23 novembre 2006 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo, con le seguenti modifiche:
- all'art. 12 "Tutela delle specie erbacee" della normativa di tutela vanno stralciate le specie effettivamente non riscontrabili nel territorio considerato: *Armeria helodes, Cirsium canum, Erucastrum palustre.*
- la denominazione del biotopo in argomento è "Risorgive di Codroipo" al fine di adeguarsi ad una prassi ormai consolidata che vede – per la denominazione di un biotopo - la definizione di un habitat seguito

dal nome di una località.
ACCERTATA la presenza nel sito di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, quali le praterie umide a *Molinia*, le praterie asciutte submediterraneo-orientali *Scorzoneretalia villosae*, le foreste alluvionali ad *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*, su superfici circoscritte le torbiere basse alcaline, i megaforbieti idrofili delle pianure e dall'orizzonte montano alpino nonché le paludi calcaree con *Cladium mariscus*, habitat prioritario;
CONSIDERATO che è stata verificata la presenza nel sito di due specie vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE quali *Euphrasia marchesettii e Gladiolus palustris*;
PRESO ATTO della presenza nel sito di numerose specie animali di interesse comunitario ai sensi dell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, tra le quali *Austrapotamobius pallipes* tra i crostacei, *Emys orbicularis* tra i rettili, *Rana latastei* e *Bombina variegata* tra gli anfibi;
CONSIDERATO che è stata accertata la presenza nel sito di numerose specie botaniche comprese nel Libro Rosso delle Piante d'Italia delle entità a rischio di estinzione sul territorio nazionale, tra le quali *Allium suaveolens*, *Senecio fontanicola, Senecio paludosus, Plantago altissima, Centaurea forojuliensis, Gentiana pneumonanthe*, oltre alla citata *Euphrasia marchesettii;*
CONSIDERATO che l'area è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa e che il sito contribuisce in maniera determinante al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;
CONSIDERATO quindi che è importante, secondo quanto sopra esposto, garantire la conservazione del predetto sito, anche nel senso dell'applicazione della citata Direttiva comunitaria;
PRESO ATTO che, per uniformità con le modalità utilizzate nell'istituzione dei biotopi naturali regionali, la perimetrazione del biotopo proposta dal Comune è stata riportata sulla carta tecnica regionale numerica quale allegato 1, a cura dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna;
RITENUTO di apportare la correzione strettamente tecnica all'art. 12 "Tutela delle specie erbacee" della proposta normativa del biotopo con lo stralcio delle specie effettivamente non riscontrabili nel territorio considerato (*Armeria helodes, Cirsium canum, Erucastrum palustre*), come indicato nel parere del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve;
CONSIDERATO che la normativa per la tutela dei valori naturali proposta dal Comune di Codroipo è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 18 maggio 2007;

DECRETA

1. È individuato il biotopo naturale denominato "Risorgive di Codroipo" in Comune di Codroipo (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo di cui al precedente punto 1), come previsto nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ILLY

07_25_1_DPR_156_2_ALL1

Allegato 1

Individuazione del biotopo Risorgive di Codroipo

Perimetrazione su CTRN - Elementi 086042-086081-08705
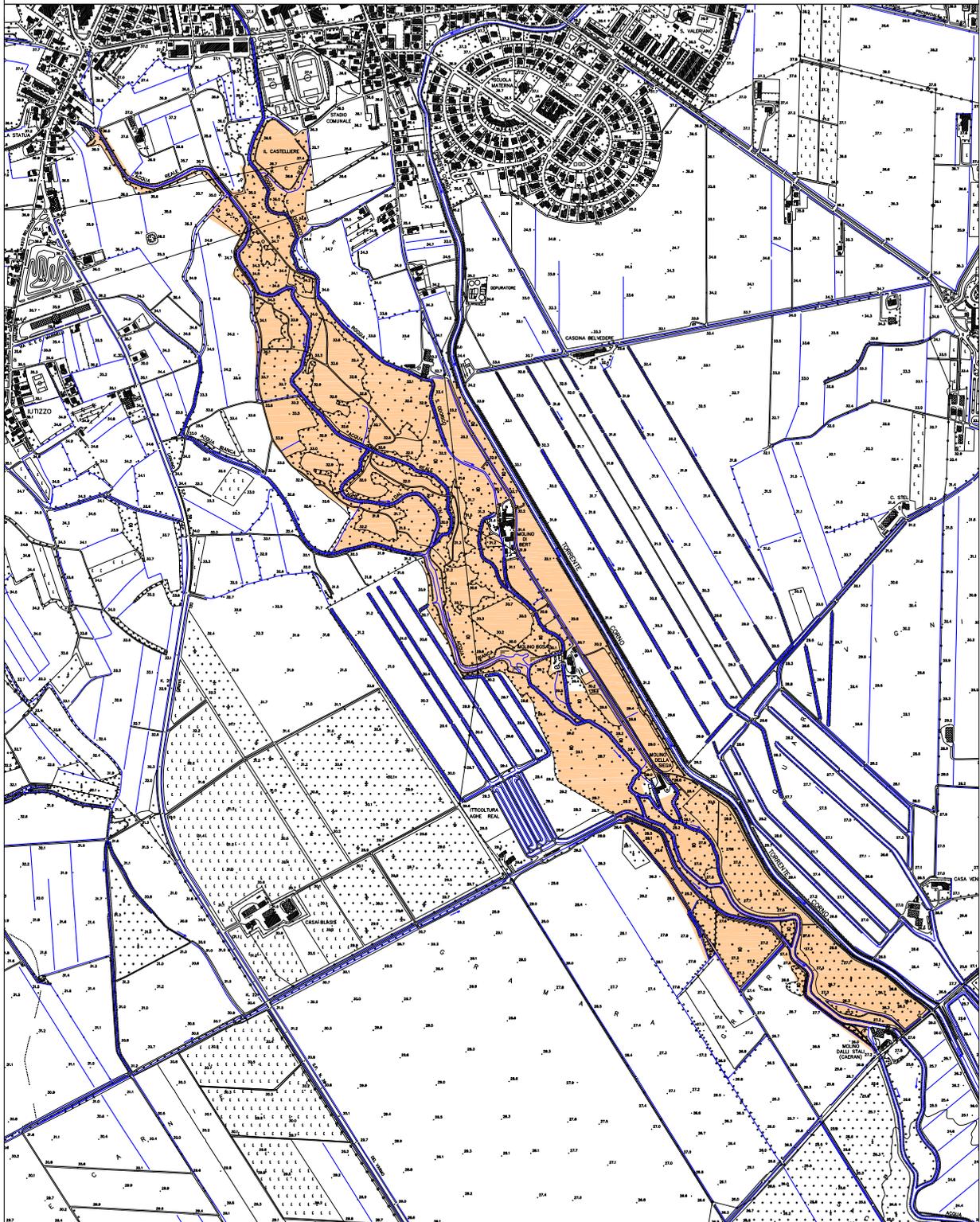
07_25_1_DPR_156_3_ALL2

Allegato 2

Norme di tutela del biotopo naturale regionale Risorgive di Codroipo, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Art. 1 ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Risorgive di Codroipo" trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico redatto sulla carta tecnica regionale numerica allegato 1.

Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2 edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario e degli interventi, per quanto ammessi dal Piano Regolatore generale Comunale, relativi all'area di reperimento delle risorgive dello Stella. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3 mantenimento dei prati

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti.

Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonchè l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danno al cotico erboso. Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4 attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto.

Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti ecc.

Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5 accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche.

Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di

servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.
Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente.
Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della viabilità esistente e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6 fuochi

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7 addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8 movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9 corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica.
E' altresì vietata l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo.
Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10 introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4.
E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Art. 11 attività di pascolo

E' consentito il pascolo di soli bovini in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12 tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici:
Centaurea forojuliensis, Euphrasia marchesettii, Gentiana pneumonanthe, Senecio fontanicola, e tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.

Art. 13 tutela delle specie animali

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative.
E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14 abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15 interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.
E' ammessa la recinzione delle proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16 boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.
Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Art. 17 deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, re-

stauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.
Modalità di gestione del biotopo
Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:
- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità. In particolare favorendo adatte condizioni di vita alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossi artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_157_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0157/Pres.

LR 42/1996, artt. 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca", nei comuni di Bertiolo e Codroipo.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali";
VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Codroipo (Udine) n. 84 del 16 marzo 2006, con la quale, fra l'altro, viene approvata una bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Bertiolo e il Comune di Codroipo per formulare una proposta comune di istituzione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, al fine di perseguire la piena valorizzazione del sistema delle aree protette nei due Comuni;
PRESO ATTO della nota prot. 2822/VI di data 28 marzo 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Bertiolo (Udine), comunica che le Amministrazioni comunali di Bertiolo e Codroipo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la collaborazione nella proposta di istituzione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca" e propone l'individuazione del biotopo naturale stesso sul territorio comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Bertiolo (Udine) n. 38 del 22 marzo 2006, con la quale il Sindaco è autorizzato a proporre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale da denominarsi "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione depositata all'Ufficio tecnico comunale,
VISTA la documentazione allegata alla citata deliberazione n. 38/2006, consistente in una relazione sui contenuti naturalistici dell'area del proposto biotopo, le norme di tutela e le modalità di gestione del

biotopo;
VISTO l'elaborato grafico con la perimetrazione del biotopo proposto;
PRESO ATTO della nota prot. 10263 di data 30 marzo 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Codroipo (Udine), propone l'individuazione di un biotopo naturale denominato "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 23 marzo 2006;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Codroipo (Udine) n. 90 del 23 marzo 2006, con la quale il Sindaco è autorizzato a proporre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale da denominarsi "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione depositata all'Ufficio tecnico comunale,
VISTA la documentazione allegata alla citata deliberazione n. 90/2006, consistente in una relazione sui contenuti naturalistici dell'area del proposto biotopo, le norme di tutela e le modalità di gestione del biotopo;
VISTO l'elaborato grafico con la perimetrazione del biotopo come approvato con deliberazione giuntale del Comune di Bertiolo n. 90 del 23 marzo 2006;
VISTA la relazione istruttoria di data 10 novembre 2006 relativa all'individuazione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca" predisposta dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
VISTO il parere n. 6/2006 del 23 novembre 2006 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole all'individuzione del biotopo "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca" nei Comuni di Bertiolo e Codroipo;
ACCERTATA la presenza nel sito di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, quali le torbiere basse alcaline, le praterie umide a *Molinia caerulea*, le praterie asciutte submediterraneo-orientali *Scorzoneretalia villosae*, oltre ad esempi puntuali o lineari dell'habitat prioritario paludi calcaree con *Cladium mariscus*;
CONSIDERATO che è stata verificata la presenza nel sito di quattro specie vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE quali *Armeria helodes* (prioritaria), *Erucastrum palustre, Euphrasia marchesettii e Gladiolus palustris*;
PRESO ATTO della presenza nel sito di numerose specie animali di interesse comunitario ai sensi dell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, tra le quali *Emys orbicularis* tra i rettili, *Rana latastei* e *Bombina variegata* tra gli anfibi;
CONSIDERATO che è stata accertata la presenza nel sito di numerose specie botaniche comprese nel Libro Rosso delle Piante d'Italia delle entità a rischio di estinzione sul territorio nazionale, tra le quali *Allium suaveolens*, *Senecio fontanicola, Senecio paludosus, Plantago altissima, Centaurea forojuliensis, Gentiana pneumonanthe*, oltre alle citate *Armeria helodes*, *Erucastrum palustre* ed *Euphrasia marchesettii;*
VERIFICATO che nell'area proposta vegetano altre specie botaniche di grande interesse come P*rimula farnosa*, *Pinguicola alpina, Drosera rotundifolia, Eriophorum latifolium* che rivestono un notevole interesse naturalistico nell'ambiente planiziale come reliquati glaciali;
CONSIDERATO che l'area è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa e che il sito contribuisce in maniera determinante al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;
CONSIDERATO quindi che è importante, secondo quanto sopra esposto, garantire la conservazione del predetto sito, anche nel senso dell'applicazione della Direttiva comunitaria;
PRESO ATTO che, per uniformità con le modalità utilizzate nell'istituzione dei biotopi naturali regionali, la perimetrazione del biotopo come proposta dai Comuni interessati è stata riportata sulla carta tecnica regionale numerica quale allegato 1, a cura dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna;
CONSIDERATO che la normativa per la tutela dei valori naturali proposta dai Comuni di Bertiolo e Codroipo è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 18 maggio 2007;

DECRETA

1. È individuato il biotopo naturale denominato "Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca" nei Comuni di Bertiolo e Codroipo (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo di cui al precedente punto 1), come previsto nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ILLY

07_25_1_DPR_157_2_ALL1

Allegato 1

Individuazione del biotopo
Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca

Perimetrazione su Carta tecnica regionale numerica
Elementi 087054 - 087053
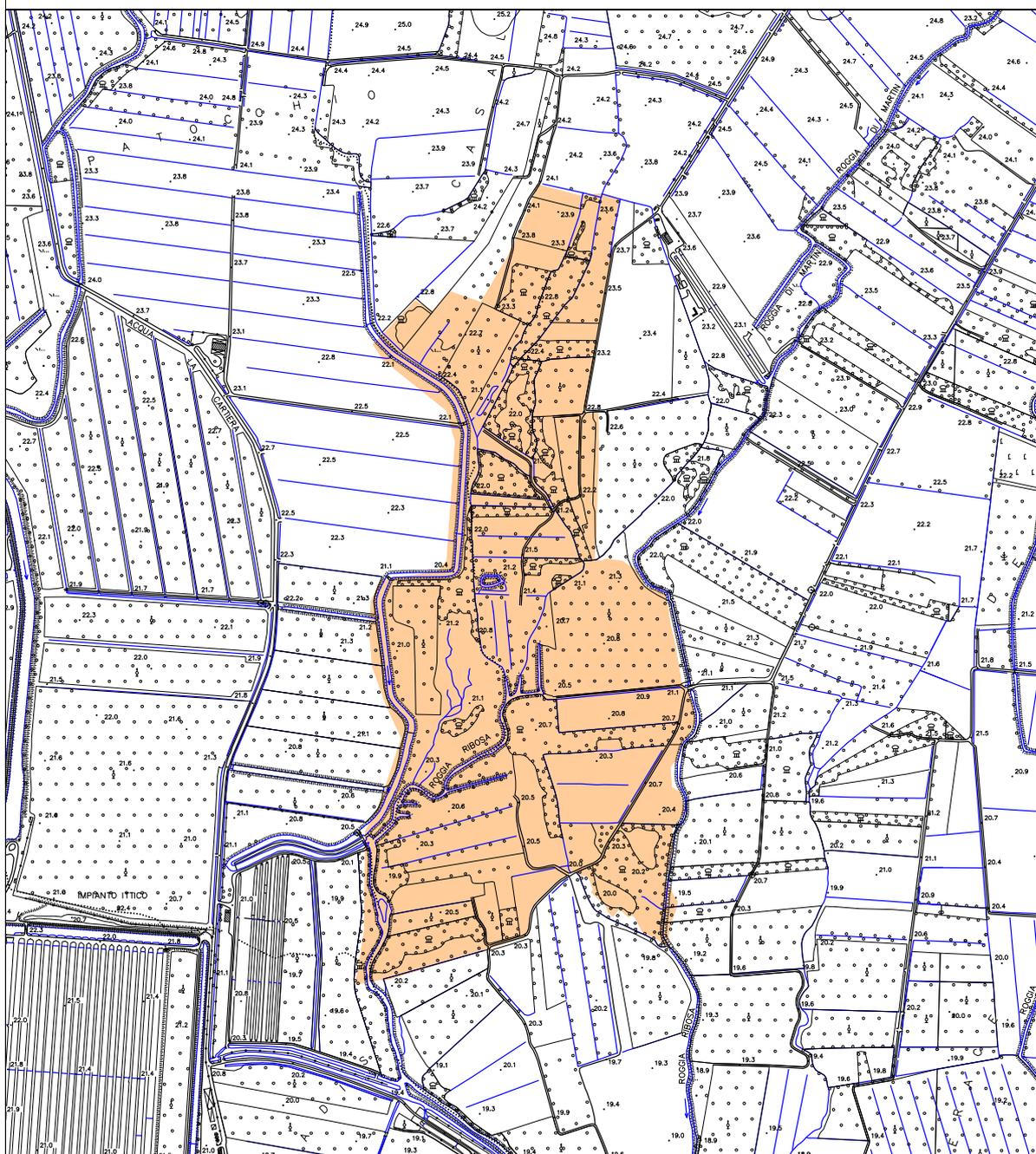
VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_157_3_ALL2

Allegato 2

Norme di tutela del biotopo naturale regionale Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Art. 1 ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Roggia Ribosa a Bertiolo e Lonca" trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico redatto sulla carta tecnica regionale numerica allegato 1.
Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2 edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.
L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3 mantenimento dei prati

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti.
Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonchè l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata.
E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danno al cotico erboso.
Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4 attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto.
Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti ecc.
Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5 accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche.

Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.
Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente.
Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della viabilità esistente e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6 fuochi

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7 addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8 movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9 corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica.
E' altresì vietata l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo.
Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10 introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4.
E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16.

Art. 11 attività di pascolo

E' consentito il pascolo di soli bovini in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12 tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici:
Armeria helodes, Centaurea forojuliensis, Euphrasia marchesettii, Gentiana pneumonanthe, Cirsium canum, Senecio fontanicola, Erucastrum palustre, Schoenus Nigricans, Pinguicola alpina, Drosera rotundifolia, Potentilla erecta, Primula farinosa e tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.

Art. 13 tutela delle specie animali

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative.
E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14 raccolta funghi

Tranne che per i proprietari dei fondi, su tutta l'area è vietata la raccolta e la distruzione dei funghi.

Art. 15 abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 16 interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.
E' ammessa la recinzione delle proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 17 boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120

matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone privilegiando in particolare le seguenti specie: Frassino ossifillo, Farnia, Olmo campestre, Acero campestre, Ciliegio selvatico.
Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Art. 18 deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.
Modalità di gestione del biotopo
Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:
- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità. In particolare favorendo adatte condizioni di vita alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossi artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_158_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2007, n. 0158/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della LR 21/2000 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino") in esecuzione dell'art. 15, comma 2, lett. e) della medesima legge regionale. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, recante "Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle Strade del vino", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 15 della legge regionale 21/2000 che prevede l'adozione di apposito regolamento attuativo delle "Strade del vino" ed indica la tipologia degli interventi da disciplinare, tra cui quella relativa alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale stessa;

VISTO il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239/Pres., che da attuazione al Capo IV della legge regionale 21/2000 "Realizzazione delle Strade del vino", nulla disponendo in merito alle modalità di concessione dei contributi;
RAVVISATA pertanto l'esigenza di adottare un nuovo regolamento che disciplini i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della LR 21/2000;
VISTO l'articolo 2 del succitato regolamento di cui al D.P.Reg. 9 agosto 2002, n. 0239/Pres. che prevede, tra l'altro, la costituzione di Comitati promotori e definisce l'adesione minima di aziende vitivinicole, consorzi di tutela vini a DOC, enoteche, aziende agrituristiche, musei della vite e del vino e quant'altre aziende, associazioni ed enti operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1656 dd. 8/7/2005 con la quale è stato approvato il disciplinare della "Strada del vino doc Aquileia" ed è stato riconosciuto il Comitato promotore;
CONSIDERATO che al Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono pervenute domande di contributo ai sensi della LR 21/2000 da parte del Comitato promotore "Strada del vino doc Aquileia";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2038 dd. 31/8/2006 con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante termini e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della LR 21/2000 relativi alle strade del vino;
ATTESO che i contributi concedibili ai soggetti previsti dall'articolo 21 della legge regionale 21/2000 sono in parte riconducibili agli aiuti di Stato e che pertanto, come previsto dagli orientamenti comunitari nel settore agricolo, (2000/C28/02) dell'1 febbraio 2000, il regolamento sopraccitato è stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato della Comunità Europea;
CONSIDERATO che con nota AGR 006789 del 12/3/2007 la Commissione europea ha chiesto informazioni complementari sull'aiuto in oggetto;
VISTA la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura , sport" ed in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera h);
ATTESO che l'articolo 47 della predetta legge regionale, che sostituisce l'articolo 21 della LR 21/2000, dispone che siano le Province a coordinare tra di loro e con la Regione i criteri e le modalità di concessione dei contributi, in particolare per i territori che interessano il territorio di più di una Provincia e che la Regione trasferisca le risorse disponibili, a sostegno dei progetti ammessi a contributo dalle Province;
VISTA la deliberazione n. 3233 dd. 29/12/2006 con la quale la Giunta regionale, al fine di fornire un univoco indirizzo interpretativo del combinato disposto degli articolo 67 della LR 24/2006 e dell'articolo 3, comma 68 della LR 1/2007 (finanziaria 2007), ha stabilito che le Direzioni centrali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia non provvedano a trasferire agli enti locali la documentazione relativa ai procedimenti in corso nelle materie oggetto di trasferimento in forza dell'articolo 3 della LR 24/2006;
RAVVISATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della LR 21/2000 relativi alle strade del vino, che recepisca le osservazioni formulate dalla Commissione europea con la sopraccitata nota AGR 006789 del 12/3/2007 ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla LR 24/2006 in materia di conferimento di funzioni e di compiti amministrativi agli Enti locali;
VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, da ultimo modificato con D.P.Reg. 23 maggio 2006 n. 0159/Pres.;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1178 dd. 18/5/2007;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (*Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>)*, in esecuzione dell'art. 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_25_1_DPR_158_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (*Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>*) in esecuzione dell'articolo 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale

Art. 1. oggetto

1. Il presente regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (*Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"*), in esecuzione dell'articolo 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale.

Art. 2 ambito di applicazione

1. In conformità all'articolo 67 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport*), il presente regolamento si applica alle domande di contributo presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.
2. Sono ammissibili a contributo le domande pervenute successivamente alla presentazione dell'atto di costituzione del Comitato di gestione come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239 (*Regolamento di attuazione del capo IV della legge regionale 21/2000 "Realizzazione delle strade del vino").*

Art. 3 soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a favore degli Enti locali e dei Comitati di gestione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0239/2002.

Art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute, successivamente alla data di presentazione della domanda, per:
a) la predisposizione di materiale informativo, divulgativo e illustrativo;
b) l'ideazione, la realizzazione e la posa in opera di cartellonistica;
c) l'istituzione o l'adeguamento di punti di informazione collocati sulle "Strade del vino", finalizzati ad un'informazione specifica sull'area vitivinicola interessata.
2. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo è di 10.000 euro.

Art. 5 domande di contributo

1. Le domande di contributo, presentate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate di:
a) relazione illustrativa dell'intervento;
b) preventivo di spesa.
2. L'integrazione alla documentazione di cui al comma 1 è trasmessa entro sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, pena l'archiviazione delle domande.

Art. 6 concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi avviene con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sentita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo

(Turismo FVG); con il medesimo decreto sono stabiliti altresì i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese.
2. I contributi sono concessi a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
3. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 percento della spesa ritenuta ammissibile.
4. Prima della concessione del contributo, il Servizio competente richiede una dichiarazione ai soggetti beneficiari relativa a qualsiasi altro contributo concesso a titolo "de minimis", percepito nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 7 cumulo

1. I contributi concessi a titolo "de minimis" non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente alla stessa spesa ammissibile se tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella prevista dall'articolo 6, comma 3.

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_161_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2007, n. 0161/Pres.

Iscrizione di assegnazioni vincolate dallo Stato, a valere sul fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare a programmi di assistenza e tutela ai consumatori, ex articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, articolo 22, comma 1.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Vice Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto del 18 dicembre 2006, ha disposto il riparto per l'anno 2006 della somma complessiva di euro 14.000.000,00 in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato da destinare a programmi di assistenza e tutela ai consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnando alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 274.070,00;
RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di euro 274.070,00, per le finalità indicate in premessa;
VISTO che, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 esiste l'appropriata unità previsionale di base, ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esiste l'appropriato capitolo di entrata cui fare affluire la predetta assegnazione di euro 274.070,00, e ritenuto di provvedere alla sua istituzione;
VISTO che, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 esiste l'appropriata unità previsionale di base, ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esiste l'appropriato capitolo di spesa cui fare affluire la predetta assegnazione di euro 274.070,00, e ritenuto di provvedere alla sua istituzione;
VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, 7;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.1200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento di euro 274.070,00 per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 463 (2.3.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato

ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario, con la denominazione <<*Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per iniziative a vantaggio dei consumatori*>> e con lo stanziamento di euro 274.070,00.
2. Nell'unità previsionale di base 6.2.360.1.65 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7006 (1.1.162.2.10.25) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario - spese correnti - con la denominazione <<*Finanziamento degli interventi per l'attuazione del programma denominato "Consum-attori del sistema economico regionale"*>> è iscritto lo stanziamento di euro 274.070,00 per l'anno 2007.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_25_1_DPR_163_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2007, n. 0163/Pres.

Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";
VISTO in particolare l'articolo 27, comma 3, della suddetta legge regionale 26/2005, ai sensi del quale con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi, sostenuti dall'amministrazione regionale, e realizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e aventi quale obiettivo:
a) la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonché sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;
b) la compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connesse alla tutela dei brevetti;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007 con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 26/2005;
CONSIDERATO che il regolamento di cui il citato DPReg n. 0376/2006 prevede all'articolo 10 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
CONSIDERATO che il regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati;
VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
CONSIDERATA altresì la necessità emersa in sede di prima applicazione di apportare delle modifiche di tipo tecnico al regolamento di cui al DPReg n. 0376/2006;
RITENUTO pertanto di dover modificare il regolamento medesimo, con particolare riferimento agli articoli 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14 e 21 al fine di adeguarlo alla sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1154;

DECRETA

1. Sono approvate, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni al "Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)" emanato con DPReg 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres., in conformità al testo dell'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_25_1_DPR_163_2_ALL1

Modifiche ed integrazioni al "Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)" emanato con DPReg 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres.

Art. 1 modifica al comma 1 dell'articolo 1 del DPReg n. 0376/2006
Art. 2 modifica al comma 2 dell'articolo 5 del DPReg n. 0376/2006
Art. 3 sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 del DPReg n. 0376/2006
Art. 4 sostituzione dell'articolo 10 del DPReg n. 0376/2006
Art. 5 modifica al comma 1 dell'articolo 12 del DPReg n. 0376/2006
Art. 6 abrogazione del comma 2 dell'articolo 14 del DPReg n. 0376/2006
Art. 7 sostituzione del comma 3 dell'articolo 14 del DPReg n. 0376/2006
Art. 8 modifica all'articolo 21 del DPReg n. 0376/2006
Art. 9 sostituzione dell'allegato A del DPReg n. 0376/2006
Art. 10 norma transitoria
Art. 11 entrata in vigore

Art. 1 modifica al comma 1 dell'articolo 1 del DPReg n. 0376/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 1, del "Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)" emanato con DPReg 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres. dopo le parole <<modelli di utilità>> sono inserite le seguenti: <<sia ai disegni o modelli>>.
2. Alla lettera a) comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole <<ai brevetti internazionali e>> sono inserite le seguenti: <<ai brevetti comunitari, ai brevetti nazionali,>>.

Art. 2 modifica al comma 2 dell'articolo 5 del DPReg n. 0376/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del DPReg n. 0376/2006 sono aggiunte, in fine, le parole:
<<nonché gli oneri relativi alla promozione e attività istruttorie.>>.

Art. 3 sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 del DPReg n. 0376/2006

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 8 del DPReg n. 0376/2006 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. I fondi relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) possono essere erogati, in via anticipata, nella misura non superiore al settanta per cento, su richiesta documentata, corredata da dichiarazione di inizio attività.
2. I fondi relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta documentata, corredata da dichiarazione di inizio attività e sulla base delle richieste di fideiussione presentate dalle imprese istanti ai sensi dell'articolo 39 comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".>>.

Art. 4 sostituzione dell'articolo 10 del DPReg n. 0376/2006

1. L'articolo 10 del DPReg n. 0376/2006 è sostituito dal seguente:
<<art. 10 regime di aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

4. L'allegato B è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

Art. 5 modifica al comma 1 dell'articolo 12 del DPReg n. 0376/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del DPReg n. 0376/2006 dopo le parole <<rese da>> sono inserite le seguenti: <<consulenti abilitati e iscritti presso l'Albo dei consulenti in proprietà industriale e>>.

Art. 6 abrogazione del comma 2 dell'articolo 14 del DPReg n. 0376/2006

1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 14 del DPReg n. 0376/2006.

Art. 7 sostituzione del comma 3 dell'articolo 14 del DPReg n. 0376/2006

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del DPReg n. 0376/2006 è sostituito dal seguente:

<<3. La Camera di Commercio concedente, all'atto della concessione del contributo richiede all'impresa, ai fini della verifica del rispetto del limite «de minimis» previsto dall'articolo 10, comma 2, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 21 del DPReg n. 0376/2006

1. All'articolo 21 del DPReg n. 0376/2006 le parole <<nei limiti dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 69/2001.>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.>>.

Art. 9 sostituzione dell'allegato A del DPReg n. 0376/2006

1. L'allegato A, riferito all'articolo 7 del DPReg n. 0376/2006 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 10 norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_25_1_DPR_163_3_ALL2

Allegato A)
(Riferito all'art. 7 del DPReg. n. 0376/2006)

Parte I

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di______________________

1. Rendiconto riferito al programma n.

2. Denominazione del programma:

3. Attuazione del programma:

4. Descrizione dei risultati del programma, con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del programma:

5. Partner nella realizzazione del programma e rispettivi ruoli:

6. Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività:

6.1 Costi di personale:

Nome e cognome oppure funzione camerale	Costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	Costo sostenuto
Totale costo del personale			

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

6.2 Costi per l'acquisto di attrezzature informatiche dedicate al progetto:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo sostenuto
Totale del costo sostenuto per i beni d'investimento		

6.3. Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo sostenuto
Totale del costo sostenuto per i servizi		

6.4 Tabella di riepilogo dei costi sostenuti:

Tipologia di costo	Costo sostenuto
Costi di personale	
Costi per l'acquisto di beni	
Costi per l'acquisto di servizi	
Totale generale dei costi sostenuti	

7. Analisi dei benefici conseguiti:

Parte II

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di________________________

1. Rendiconto riferito al programma n.

2. Denominazione del programma:

3. Attuazione del programma:

4. Descrizione dei risultati del programma, con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del programma:

Parte a

5. Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività:

5.1 Costi di personale:

Nome e cognome oppure funzione camerale	Costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	Costo sostenuto
Totale costo del personale			

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

Parte b

6. Quantificazione dei fondi destinati alla concessione di contributi alle imprese:

6.1. Tabella riepilogativa delle domande contributive concernenti le agevolazioni concesse alle PMI

N.	Impresa	Oggetto sociale	Partita IVA/ Codice Fiscale	Codice ateco	Descrizione sintetica dell'intervento	Voci di spesa	Concessione		Liquidazione		Precedenti contributi de minimis dichiarati dall'impresa	Verifica rispetto limite de minimis	Note
							Data	Importo	Data	Importo			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
TOTALI													

Luogo, data

Timbro e Sottoscrizione del Presidente della C.C.I.A.A.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_163_4_ALL3

Allegato B) Riferito all'art. 10 del DPReg n. 0376/2006

Regime di aiuto de minimis. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_164_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2007, n. 0164/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il cui articolo 6, commi 44, 45 e 46, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli Enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione;
VISTO il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio

2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» emanato con proprio decreto 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 il cui articolo 5, commi 19 e 20, determina, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale in sede di riparto dei fondi previsti dall'articolo 6, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 2/2006 assicura priorità alle istanze presentate dai Comuni coinvolti in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali siano già stati finanziati lotti funzionali e alle istanze volte al recupero di cave dismesse inserite in zone a tutela paesaggistica;
VISTO il testo delle modifiche al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)", emanato con DPReg 27 giugno 2006, n. 0201/Pres., predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2007, n. 1046;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)", emanato con DPReg 27 giugno 2006, n. 0201/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_25_1_DPR_164_2_ALL1

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) emanato con DPReg 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

Art. 1 modifica all'art. 1 del DPReg 0201/Pres./2006

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del DPReg 27 giugno 2006, n. 0201/Pres «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)», dopo le parole: "(Legge finanziaria 2006)." sono aggiunte infine le parole: "e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 19 e 20 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)."

Art. 2 modifica all'art. 6 del DPReg 0201/Pres./2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del DPReg 0201/Pres/2006 sono aggiunti infine i seguenti commi:
"2bis. Qualora la domanda sia presentata da un Comune coinvolto in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali sono già stati finanziati lotti funzionali, tale requisito deve essere dimostrato da idonea dichiarazione del legale rappresentante.
2ter. Qualora la domanda sia volta al recupero di cave dismesse inserite in zone a tutela paesaggistica tale requisito deve essere dimostrato all'interno del progetto preliminare."

Art. 3 modifica all'art. 7 del DPReg 0201/Pres./2006

1. L'articolo 7 del DPReg 0201/Pres/2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 criteri di priorità per la formazione della graduatoria
1. Nella formazione della graduatoria viene assegnata priorità alle istanze relative a progetti di riqualificazione ambientale, concretizzati attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione in base ai seguenti criteri:
a) istanze presentate dai Comuni coinvolti in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali sono già stati finanziati lotti funzionali;
b) istanze volte al recupero di cave dimesse inserite in zone soggette a tutela paesaggistica;
c) istanze che non rientrano nelle fattispecie precedenti.
2. All'interno delle fattispecie la graduatoria è formata in base al valore decrescente dell'indice di merito, calcolato come indicato nell'Allegato B del presente regolamento.
3. A parità di indice di merito è data precedenza alla domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico."

Art. 4 modifica all'art. 9 del DPReg 0201/Pres./2006

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del DPReg 0201/Pres/2006 è sostituito dal seguente:
"1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dei criteri di priorità di cui all'articolo 7, determina il riparto dei fondi disponibili."

Art. 5 sostituzione dell'Allegato A del DPReg 0201/Pres./2006

1. L'Allegato A del DPReg 0201/Pres/2006 è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

Art. 6 sostituzione dell'Allegato B del DPReg 0201/Pres./2006

1. L'Allegato B del DPReg 0201/Pres/2006 è sostituito dall'Allegato B del presente regolamento.

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(Riferito all'art. 5 ed all'art. 6 del DPReg 0201/Pres/2006)

Modello di domanda di contributo

Alla
Direzione centrale
Ambiente e lavori pubblici
Servizio disciplina gestione rifiuti
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.

Il sottoscritto______________________nato a______________________il________________________
residente nel Comune di___________________________via/piazza______________________________
telefono____________________________________nella sua qualità di legale rappresentante del____con sede in via/piazza____
telefono________________fax__________________e-mail___________________________________
codice fiscale______________________________partita I.V.A. _________________________________
c/c bancario o postale n.________________________ABI________________CAB_________________

CHIEDE

a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione, previsti dall'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, un contributo di euro________________________.

Come previsto dal «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli intereventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 19 e 20 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), allega alla presente la seguente documentazione:

a) progetto preliminare;
b) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante la riqualificazione, con interventi che devono rispondere a criteri naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone, delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione collegate dal progetto delle connessioni funzionali;
c) eventuale dichiarazione del legale rappresentante attestante che il Comune è coinvolto in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali sono già stati finanziati lotti funzionali.

Fornisce inoltre i seguenti elementi validi per la formazione della graduatoria:

Superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti, interessate o meno dal progetto delle connessioni funzionali (indicare le superfici in ordine crescente):

Numero	Tipo(1)	Superficie totale (ha)	Superficie all'interno dei confini comunali (ha)	Interessata dal progetto(2)
E1				
E2				
E3				
…				
…				
…				
Totale				

(1): ZPS, SIC, Biotopo, ARIA
(2): Si, No

Superfici delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione, interessate o meno dal progetto delle connessioni funzionali:

Numero	Tipo(3)	Superficie totale (ha)	Superficie all'interno dei confini comunali (ha)	Interessata dal progetto(4)
NF1				
NF2				
NF3				
…				
…				
…				
Totale				

(3): Discarica, Cava
(4): Si, No

Sviluppo lineare delle connessioni funzionali:

Numero	Sviluppo (m)
L1	
L2	
L3	
…	
Totale (L)	

Luogo e data____________________

IL RICHIEDENTE
(Rappresentante legale dell'ente locale)

Allegato B
(Riferito all'art. 6 ed all'art. 7 del DPReg 0201/Pres/2006)

Modalità per il calcolo dell'indice di merito

L'indice di merito viene calcolato in base alla seguente espressione:

I = P1+P2+P3+P4

dove:
P1 = punteggio assegnato, in funzione della superficie S (ha) della più piccola unità ecosistemica naturale esistente interessata dal progetto, in base alla seguente tabella:

Superficie S (ha) della più piccola unità ecosistemica naturale esistente interessata dal progetto	P1
S=0	0
0<S≤20	2
20<S≤100	1,8
100<S≤600	1,6
600<S≤2000	1,2
2000<S≤5000	0,8
S>5000	0,6

Allo scopo di contenere il rischio di scomparsa degli ambienti naturali viene data priorità alle unità ecosistemiche naturali esistenti che presentano superfici minori.

P2 = punteggio assegnato, in funzione del rapporto A (mq/ab) tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale, in base alla seguente tabella:

A (mq/ab)	P2
0≤A≤100	1
100<A≤600	0,9
600<A≤1200	0,8
1200<A≤2000	0,6
2000<A≤5000	0,4
A>5000	0,2

Viene data priorità alle domande che presentano un rapporto minore.

P3 = punteggio assegnato, in funzione del rapporto B (mq/ab) tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale, in base alla seguente tabella:

B (mq/ab)	P3
60≤B	2,4
50≤B<60	2,2
40≤B<50	1,8
30≤B<40	1,6
20≤B<30	1
10≤B<20	0,6
5≤B<10	0,2
B<5	0,1

Viene data priorità alle domande che presentano un rapporto maggiore.

P4 = punteggio assegnato, in funzione dello sviluppo lineare complessivo delle connessioni funzionali oggetto dell'intervento L (m), in base alla seguente tabella:

L (m)	P4
30.000≤L	0,5
20.000≤L<30.000	0,4
10.000≤L<20.000	0,3
5.000≤L<10.000	0,2
2.000≤L<5.000	0,1
L<2.000	0,05

Viene data priorità alle domande che presentano uno sviluppo lineare complessivo maggiore.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_167_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2007, n. 0167/Pres.

Regolamento recante norme per l'attuazione del POR Obiettivo 3. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTO il "Regolamento recante norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, e successive integrazioni e modificazioni ;
VISTA la legge 21 dicembre 1978 n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale) la quale stabilisce che le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare rientrano nella competenza delle Regioni;
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che agli articoli 61 e 62 disciplina gli aspetti formativi del contratto di apprendistato;
VISTO il "Regolamento dell'apprendistato professionalizzante", approvato con DPReg. n. 0415 del 26/11/05, e successive modificazioni, che disciplina gli aspetti formativi di tale contratto e definisce il Repertorio dei Profili Formativi che costituiscono il quadro di riferimento per la formulazione dei Piani Formativi Individuali dei singoli apprendisti;
VISTO il Repertorio dei profili formativi inerenti l'apprendistato professionalizzante approvato con deliberazione giuntale n. 2023 del 31/8/2006;
RAVVISATA l'opportunità di regolamentare la gestione delle attività di diretta competenza della Regione ,formative e non, collegate al contratto di apprendistato con l'obiettivo di disciplinare in modo flessibile e personalizzato i percorsi di formazione in alternanza;
RITENUTO pertanto necessario modificare il citato regolamento recante norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3, in particolare aggiungendo, dopo l'articolo 75, un articolo recante la disciplina di organizzazione e gestione delle attività, formative e non, legate al contratto di apprendistato;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2007 n. 1081;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate le modifiche al "Regolamento recante norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3", approvato con DPReg. n. 0125/Pres del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

ILLY

07_25_1_DPR_167_2_ALL1

Modifiche al "Regolamento recante norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3", emanato con DPReg n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni

Art. 1 integrazione al Regolamento recante norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3.
Art. 2 entrata in vigore

Art. 1 integrazione al DPReg. n. 0125/Pres./2001

1. Dopo l'articolo 75 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, è aggiunto il seguente:
"Art. 75 bis Organizzazione e gestione delle attività, formative e non, collegate al contratto di apprendistato.
1. Il presente articolo disciplina la realizzazione e i criteri e le modalità di finanziamento delle attività, formative e non, collegate al contratto di apprendistato.
2. Le attività, formative e non, collegate al contratto di apprendistato, sono realizzate dai soggetti attuatori accreditati, dalla Regione, organizzati sottoforma di associazione temporanea, di cui all' articolo 5 del capo terzo del presente Regolamento.
3. Le attività, formative e non, collegate al contratto di apprendistato disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono le seguenti:
a) attività di formazione esterna all'azienda nei confronti degli apprendisti relativamente alle seguenti tre tipologie:
 1) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 2) apprendistato professionalizzante;
 3) apprendistato disciplinato ai sensi della Legge n. 196 del 24 giugno 1997.
b)attività di formazione dei tutori aziendali
c)attività di progettazione e manutenzione delle unità di Competenza (UC)
4. Le attività formative rivolte agli apprendisti ed ai tutori aziendali possono essere avviate senza alcun limite inerente il numero minimo e massimo di allievi, purchè le sedi didattiche, anche occasionali, rispondano ai requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. La previsione di percorsi formativi individuali è promossa in particolari situazioni che rendono di fatto estremamente difficile la formazione di gruppi omogenei.
5. Fermo restando quanto previsto dal capo XIII (I costi ammissibili) del presente Regolamento non si riconoscono quali costi ammissibili per la realizzazione degli interventi a favore degli apprendisti e tutori aziendali:
a) selezione dei partecipanti ;
b) orientamento;
c) retribuzione degli apprendisti e dei tutori aziendali per le ore di formazione;
d) indennità di frequenza partecipanti ;
e) stage .
6. Nella fase di avvio delle attività formative viene considerato il solo parametro finanziario del costo ora/allievo massimo indicato in :
a) 12,50 Euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalità tradizionali tra cui aula e laboratorio;
b) 10,00 Euro per la formazione dei tutori aziendali
c) 8,00 Euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalità di formazione a distanza assistita;
d) 5,00 Euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalità di formazione a distanza

non assistita.
7. Il costo complessivo del progetto riferito a ciascun apprendista o a ciascun tutore aziendale si determina, in via preventiva, con l'applicazione della seguente formula: "costo ora allievo X la somma del numero delle ore di formazione previste" (suddivise a seconda delle modalità di erogazione e della tipologia di allievo).
8. La formazione dei tutori aziendali non può essere erogata con modalità di formazione a distanza, né assistita, né non assistita.
9. A seguito dell'approvazione delle attività formative viene erogato un anticipo pari, al massimo, al 75% del costo complessivo di ciascun progetto relativamente all'annualità corrente. Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da fidejussione bancaria o assicurativa.
10. I soggetti attuatori accreditati dalla Regione alla formazione degli apprendisti sono tenuti a rimborsare, dietro specifica richiesta dell'apprendista, le spese derivanti dall'utilizzo di mezzi pubblici, nonché quelle connesse all'uso personale e collettivo dell'automezzo di proprietà in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza. Sono altresì ammesse le spese relative al pedaggio autostradale.Le spese di viaggio sono dovute solo qualora l'apprendista frequenti un percorso formativo in un luogo distante più di 30 chilometri (calcolati sulla base delle tabelle ufficiali ACI) dalla sua residenza o dal luogo di lavoro, purché non coincidente né con la propria residenza né con il luogo di lavoro. E' riconosciuta e rimborsata solo la spesa relativa alla minore tra le due distanze.
11. I soggetti attuatori accreditati dalla Regione alla formazione degli apprendisti presentano entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di accreditamento il rendiconto generale certificato relativo alle spese sostenute per l'attività realizzata nel periodo di accreditamento.
12. Entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato può presentare un rendiconto parziale riferito alla sola formazione erogata agli apprendisti nell'anno solare precedente.
13. E' data altresì facoltà ai soggetti attuatori di presentare un ulteriore rendiconto parziale entro il 31 ottobre di ogni anno riferito alla formazione erogata entro il 30 giugno dell'anno corrente
14. L'approvazione del rendiconto parziale da parte della Direzione:
a) determina la compensazione tra i finanziamenti assegnati o liquidati a titolo di anticipo e quelli da assegnare a saldo;
b) la riduzione dell'importo della fidejuissione di una quota pari all'ammontare delle spese riconosciute ammissibili.
15. L'importo massimo rendicontabile tiene conto del fatto che il finanziamento relativo alla formazione degli apprendisti viene determinato in ragione delle ore effettive di presenza.
16. Relativamente alle attività formative rivolte ai tutori aziendali entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato presenta un rendiconto generale riferito alla formazione erogata nell'anno solare precedente. In tale rendiconto vengono presentate le spese riferite ai soli tutori aziendali che hanno concluso il percorso formativo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Non sono previsti rendiconti parziali.
17. Il finanziamento della formazione dei tutori aziendali viene determinato in ragione delle ore effettive di presenza.
18. Le spese relative alle attività di aggiornamento, manutenzione delle Unità di Competenza sono stabilite in termini di giornate/uomo di progettazione, analisi e ricerca non superiore alle 8 giornate annue, per ciascun comparto, per un importo massimo a giornata/uomo di 250,00 Euro al netto dell'Iva e degli oneri previdenziali.
19. Le spese per la progettazione delle UC di eventuali nuovi comparti individuati dalla Regione,sono stabilite in termini di giornate/uomo di progettazione, analisi e ricerca non superiore a 30 giornate, per ciascun comparto, per un importo massimo a giornata/uomo di 350,00 Euro al netto dell'Iva e degli oneri previdenziali.
20. Sono ammissibili le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dai coordinatori e i referenti regionali dei soggetti attuatori che partecipano, su invito della Regione, ad incontri specifici in materia (seminari, convegni, tavole rotonde, riunioni istituzionali) aventi luogo al di fuori dei confini regionali.
21. Entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato presenta un rendiconto generale riferito alle attività di aggiornamento, manutenzione e progettazione delle Unità di Competenza relative ai comparti previsti dal Repertorio dei Profili Formativi per l'apprendistato professionalizzante approvato con delibera giuntale 31 agosto 2006, n. 2023, svolte nell'anno solare precedente. All'interno dello stesso rendiconto vanno evidenziati i costi di vitto, alloggio e trasporto sostenuti dai coordinatori e dai referenti regionali dei soggetti attuatori che hanno partecipano, su invito della Regione, ad incontri specifici in materia fuori dei confini regionali. Non sono previsti rendiconti parziali.
22. Viene riconosciuto il costo della certificazione del rendiconto nella misura massima di quattro rendiconti annui. Il costo massimo ammissibile per ciascun rendiconto è quello stabilito dall'articolo 6 commi 193 e seguenti della Legge Regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000)."

Art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_168_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2007, n. 0168/Pres.

Iscrizione di assegnazione vincolata dallo Stato nell'ambito del progetto di gemellaggio AGIRE POR - Campania ai sensi della LR 16 aprile 1999, n. 7, art. 22, c. 1.

IL PRESIDENTE

VISTA la decisione della Commissione del 15 dicembre 2004 n. C(2004) 5189 che ha aggiornato il Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (PON ATAS);
VISTA la convenzione sottoscritta - dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, dalle regioni Campania e Friuli Venezia Giulia e dagli enti parco Prealpi Giulie e Dolomiti Friulane - in data 26 marzo 2007 relativa alla approvazione del Progetto consensuale di Gemellaggio <<Attivazione di Gemellaggi per l'Internazionalizzazione Regionale di Esperienze di successo>> (A.G.I.R.E. POR) nell'ambito della misura I.1, azione b) del PON ATAS;
VISTI ancora gli articoli 11 e 13 - in particolare i punti 13.01.c), 13.01.d) e 13.01e). - della convenzione sopracitata e la scheda tecnico finanziaria progettuale in base ai quali il costo del gemellaggio relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia corrisponde a euro 35.835,38 suddivisi come segue:
euro 26.192,50 per esperti interni all'Amministrazione regionale che il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione si impegna a corrispondere alla Regione Friuli Venezia Giulia;
9.642,88 per gli esperti esterni alla Regione medesima che il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione corrisponderà direttamente agli aventi diritto;
VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
RITENUTO di procedere all'iscrizione di euro 26.192,50 di cui sopra negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 istituendo appositi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mentre già esistono le pertinenti unità previsionali di base;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è iscritto lo stanziamento di euro 26.192,50 per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.39, con riferimento al capitolo 123 (2.3.1.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 -Servizio n. 238 - Politiche comunitarie - con la denominazione "*Acquisizione di assegnazioni dallo Stato nell'ambito del progetto di gemellaggio* <<A.G.I.R.E. POR - Campania>> e con lo stanziamento di euro 26.192,50 per l'anno 2007;
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è iscritto lo stanziamento di euro 26.192,50 per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.1232 con riferimento al capitolo 780 (1.1.142.2.10.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 -Servizio n. 238 - Politiche comunitarie - Spese correnti - con la denominazione "*Interventi nell'ambito del Progetto consensuale di Gemellaggio <<A.G.I.R.E. POR - Campania>> - fondi statali*" e con lo stanziamento di euro 26.192,50 per l'anno 2007.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

07_25_1_DPR_170_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007, n. 0170/Pres.

Ricostituzione presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'articolo 9 della LR 27/1996.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 contenente le norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea ed in particolare gli articoli 9 e 10 relativi rispettivamente all'istituzione ed al funzionamento presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli;
CONSTATATO che detta Commissione, la cui costituzione è assegnata dalla legge alla competenza regionale, ricostituita con durata quinquennale, così come previsto dalla suddetta norma, con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0136/Pres. è scaduta il 17 maggio 2007;
RAVVISATA la necessità di ricostituire prontamente l'organo in parola al quale sono assegnati importanti compiti e funzioni espressamente elencati all'articolo 9, comma 2, della citata L.R. 27/1996, tra i quali l'effettuazione di esami per l'accertamento del requisito professionale per l'iscrizione nei ruoli dei conducenti delle vetture adibite a taxi e a noleggio e la tenuta dei ruoli medesimi;
ATTESO che:
- sono pervenute da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, del Ministero dei Trasporti S.I.I.T. 3 - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige e dell'A.N.C.I del Friuli Venezia Giulia, le relative designazioni così come previste dall'articolo 9, commi 3, 4 e 5, della L.R. 27/1996;
- i designati hanno presentato le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per la nomina previste dal primo comma dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto con l'articolo. 55 della legge regionale 01/2000;
ACCERTATA la compatibilità dei soggetti designati con l'incarico da rivestire;
PRESO ATTO che la Commissione in oggetto non comporta spese per l'Amministrazione regionale;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1334 del 1°giugno 2007;

DECRETA

1. E' ricostituita presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista dall'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, con la seguente composizione:
Presidente:
- il Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste (attualmente dott. Franco Rota, Vice Segretario Generale Vicario della C.C.I.A.A. di Trieste);
Presidente sostituto
- dott. Claudio Vincis, funzionario della C.C.I.A.A. di Trieste;
Componenti effettivi:
- dott. Alessandro Caprara, rappresentante della C.C.I.A.A. di Gorizia;
- Loris Ius, rappresentante della C.C.I.A.A. di Pordenone;
- dott. Alessandro Delfrate, rappresentante della C.C.I.A.A. di Trieste;
- p.i. Sergio Zanirato, rappresentante della C.C.I.A.A. di Udine;
- dott. ing. Roberto Kravos, rappresentante del Ministero dei Trasporti - Direzione S.I.I.T. 3;
- il Direttore del Servizio trasporto pubblico locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto (attualmente dott.ssa Arianna Giani);
- Maurizio Bucci, rappresentante dell'A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia;
Componenti sostituti:
- Silvano Bon, rappresentante della C.C.I.A.A. di Gorizia;
- Franco Antoniazzi, rappresentante della C.C.I.A.A. di Pordenone;
- Emanuele Maier, rappresentante della C.C.I.A.A. di Trieste;
- dott. Fabiano Zuiani, rappresentante della C.C.I.A.A di Udine;
- dott. ing. Luigi Lorenzoni Blasi, rappresentante del Ministero dei Trasporti - Direzione S.I.I.T. 3;
- dott. Sergio Ongaro, funzionario del Servizio trasporto pubblico locale;

- gen. Roberto Bardini, rappresentante dell'A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia;
Segretario:
- Cristina Torrenti, funzionario della C.C.I.A.A. di Trieste;
Segretario sostituto:
- Enzo Crisman, funzionario della C.C.I.A.A. di Trieste.
2. La Commissione, che non comporta spese per l'Amministrazione regionale, durerà in carica cinque anni dalla data del presente decreto, così come previsto dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 27/1996.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_25_1_DPR_173_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007, n. 0173/Pres.

Legge regionale 10/2006. Comitato tecnico-scientifico per gli ecomusei. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 giugno 2006, n. 10, (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), ed in particolare l'articolo 4, che prevede l'istituzione di un Comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione ed attuazione della legge stessa, disciplinandone la composizione e le funzioni e stabilendo che alla sua nomina si provveda con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale ;
VISTE le designazioni espresse dalle Università degli studi di Udine e di Trieste, nonché dall'ANCI e dall'UPI del Friuli Venezia Giulia, ai fini della nomina dei componenti di cui al citato articolo 4, comma 3, lettere b), c) e d);
ATTESO che l'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e politiche della pace e l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto hanno provveduto a individuare, rispettivamente, un funzionario regionale competente in materia di attività e beni culturali e uno competente in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, come previsto dalla lettera a) del comma suindicato;
ATTESO inoltre che lo stesso Assessore all'istruzione, cultura, sport e politiche della pace, cui pertiene la materia degli Ecomusei, ha provveduto anche all'individuazione dei cinque esperti previsti dalle successive lettere e) ed f) del comma medesimo;
VISTO l'articolo 53 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
VALUTATO, in relazione alla posizione di responsabilità e alla qualificazione professionale richiesta e in considerazione delle finalità di contenimento della spesa pubblica cui si ispira l'articolo 8, comma 53 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2007) di corrispondere a ciascun componente esterno del Comitato un gettone di presenza di € 70,00 (settanta) per seduta;
VISTO il parere di congruità espresso dal Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace in relazione all'importo del gettone di presenza sopraindicato;
RITENUTO, nel silenzio della norma istitutiva, di rapportare la durata in carica del Comitato alla durata della legislatura regionale;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1227 del 25 maggio 2007;

DECRETA

1. Per le finalità indicate nelle premesse, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace è costituito, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n.10, il Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, con la seguente composizione:
Presidente:
Prof. Roberto Antonaz, Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e politiche della pace.

Componenti:
a) dott.ssa Giuliana FERRARA - funzionario regionale competente in materia di attività e beni culturali;
arch.. Lucio SACCARI - funzionario regionale competente in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente;
b) prof. Giampaolo GRI - rappresentante dell'Università degli studi di Udine;
prof. Pier Luigi NIMIS - rappresentante dell'Università degli studi di Trieste;
c) dott.ssa Angela BRANDI - componente designato dall'ANCI;
d) sig.ra Roberta DE MARTIN - componente designato dall'UPI;
e) dott. Daniele Lupo JALLA - esperto in materia di Ecomusei;
dott. Maurizio MAGGI - esperto in materia di Ecomusei;
f) sig. Aldo COLONNELLO - esperto in materia di storia;
prof. Guido MASÈ - esperto in materia di cultura e antropologia culturale;
dott.ssa Valentina PICCINNO - esperto in materia di geografia e paesaggio.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, di categoria non inferiore alla "D".
2. Il Comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a prendere parte alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate, la cui partecipazione è gratuita.
3. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale.
4. Ai componenti esterni del Comitato verrà corrisposto un gettone di presenza di € 70,00 (settanta) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, se e in quanto dovuto, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
La relativa spesa graverà sul Capitolo 9805 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2007-2009 e per l'anno 2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.300.1.549, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_25_1_DAS_RIS AGR 1238

Decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 5 giugno 2007, n. 1238

LR 43/1988, art. 6. Ricostituzione Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne del Friuli Venezia Giulia.

L'ASSESSORE

VISTO l'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 in forza del quale per il rilascio della licenza di pesca sportiva, nonché per il suo rinnovo in caso di revoca, è necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne, previo superamento di un apposito esame di abilitazione;
VISTO altresì l'art. 3 della medesima l.r. 43/88 per il quale il predetto esame di abilitazione viene sostenuto avanti un'apposita Commissione composta da cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato;
VISTO il Regolamento di esecuzione della l.r. 43/88, come modificata con la l.r. n. 45/90, approvato con D.P.G.R. n. 712/Pres. del 18 dicembre 1990, pubblicato sul BUR n. 39 del 25 marzo 1991, concernente disposizioni in materia di pesca nelle acque interne;
ATTESO che con decreto n. 491 del 20 maggio 2003 dell'Assessore dell'agricoltura e della pesca era stata ricostituita la Commissione di cui trattasi, della durata di quattro anni, che pertanto è scaduta il 19 maggio 2007;
VISTA nota dell'Assessore di data 21 maggio 2007 prot.n. 197 che fornisce i nominativi per le designazioni della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne del Friuli Venezia Giulia nelle persone di Giuseppe- Adriano Moro, Presidente, Gianpaolo Pittini, Giorgio De Luise, Sergio Paradisi e Domenico Valla, componenti;
ATTESO che ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 funge da segretario un dipendente dell'Ente tutela pesca;
VISTE le note acquisite ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75;

RITENUTO quindi di provvedere alla ricostituzione della Commissione;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è ricostituita la Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne del Friuli Venezia Giulia con la seguente composizione:
Giuseppe - Adriano Moro, nato il 30 ottobre 1971- Presidente
Gianpaolo Pittini, nato il 26 novembre 1947 - Componente
Giorgio De Luise, nato il 19 maggio 1952 - Componente
Sergio Paradisi, nato il 18 marzo 1953 - Componente
Domenico Valla , nato il 7 novembre 1940 - Componente.
2. La Commissione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 5 giugno 2007

MARSILIO

07_25_1_DDC_ATT PROD 1899

Decreto del Vicedirettore centrale alle attività produttive 11 giugno 2007, n. 1899/PROD
LR 4/2005, capo I°: modifica allo schema di domanda.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, della citata legge regionale 4/2005, ai sensi del quale la Regione incentiva progetti di sviluppo competitivo delle PMI finalizzati al raggiungimento degli obiettivi elencati alle lettere da a) a l) del medesimo articolo 3, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres. con cui è approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005»;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0375/Pres. col quale sono approvate le modifiche e integrazioni al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004)";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007 n. 0144/Pres. con cui sono approvate le modifiche e integrazioni al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)";
VISTO l'articolo 17, commi 1 e 2, del succitato Regolamento, con cui viene stabilito che le domande per la concessione del contributo sono redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e che le domande devono contenere: a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in uno schema di business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 4, comma 1, del succitato Regolamento, con indicazione del responsabile del progetto medesimo; b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 4, comma 3, del succitato Regolamento, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione: 1) della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo; 2) del nominativo e del curriculum del manager a tempo eventualmente individuato; 3) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico; c) la docu-

mentazione delle spese preventivate per il ricorso alle misure di cui all'articolo 4, comma 3, del succitato Regolamento, per la stesura del business plan e per la certificazione della spesa; d) la documentazione delle spese eventualmente sostenute ai sensi all'articolo 11, comma 1, del succitato Regolamento, per la redazione dello schema di business plan allegato alla domanda e per l'individuazione del manager a tempo; e) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa; f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal relativo codice ISTAT; g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; h) per gli incentivi concessi in regime de minimis di cui all'articolo 11, del succitato Regolamento, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 7, comma 3, del succitato Regolamento;

VISTO il decreto del Direttore centrale delle Attività produttive n. 2946/PROD dd. 20 settembre 2005 con il quale è approvato lo schema di domanda per la richiesta di contributi, da parte delle PMI interessate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dd. 5 ottobre 2005;

VISTO il successivo decreto del Vicedirettore centrale alle Attività produttive n. 2943/PROD dd. 4 ottobre 2006 con il quale sono approvate le modifiche allo schema di domanda approvato con il citato decreto del Direttore centrale delle Attività produttive n. 2946/PROD dd. 20 settembre 2005 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 dd. 18 ottobre 2006;

CONSIDERATO che con il citato DPReg. 23 maggio 2007 n. 0144/Pres. sono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento emanato con DPReg. 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., al fine tra l'altro:

a. dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

b. dell'adeguamento al regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato in GUUE serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;

c. dell'adeguamento al Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dall'1 gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.;

ATTESA pertanto l'esigenza di apportare delle modifiche al predetto schema di domanda al fine di consentire l'adeguamento al mutato quadro normativo come sopra indicato;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di domanda e relativi allegati, con le predette modifiche, per le iniziative di cui al suindicato articolo 3, comma 1, della citata legge regionale 4/2005, costituente l'allegato A) del presente decreto;

RITENUTO di dare la più ampia diffusione al citato schema di domanda modificato e relativi allegati, e di prevederne pertanto la diffusione tramite il sito web della Regione e di Friulia S.p.A., al fine di agevolare il ricorso alle misure di incentivazione previste, da parte delle PMI interessate.

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 19 che individua le funzioni del Direttore centrale;
- l'articolo 20, per la parte in cui si afferma che il Vicedirettore coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti da questi espressamente conferiti;

VISTO il decreto n. 2792/PROD/AG dd. 27 settembre 2006 con il quale sono stati attribuiti al Vicedirettore centrale dott. Andrea Di Giovanni i compiti connessi all'esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio Politiche economiche e Marketing territoriale;

DECRETA

1. È approvato lo schema di domanda di cui all'allegato A), facente parte integrante del presente provvedimento.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e di Friulia S.p.A. (www.friulia.it).

Udine, 11 giugno 2007

DI GIOVANNI

(facsimile domanda di contributo capo I LR 4/2005 e relativi allegati)

MARCA DA BOLLO

A Friulia S.p.A.
Via Locchi 19
34123 Trieste

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SVILUPPO COMPETITIVO
(capo I legge regionale 4/2005)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto ______________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
(nome e cognome)
dell'impresa ______________________
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
con sede legale in ______________________
(via n. civico, Comune, CAP, Provincia)
codice fiscale ______________ partita IVA ______________

Tel. __________ fax __________ e-mail ______________

C H I E D E

di ottenere gli incentivi previsti dal capo I della legge regionale 4/2005 per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, relativamente alle seguenti spese legate alla realizzazione del progetto descritto in allegato alla presente domanda:

Spese per:	**Importo IVA esclusa:**
1. Redazione dello schema di business plan	
2. Individuazione del manager a tempo	
3. Certificazione della spesa	
4. Servizi di consulenza strategica e programmi di sviluppo di competenze manageriali	
5. Manager a tempo	
6. Progetti di ricerca	
7. Meccanismi di trasferimento tecnologico: ottenimento e validazione di diritti di proprietà industriale	
8. Meccanismi di trasferimento tecnologico: costi di riqualificazione dell'organico	
TOTALE	

D I C H I A R A

☐ che il progetto sarà realizzato nella seguente zona di cui alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE)[*]:

[*] L'individuazione delle aree ammesse alla deroga 87 3 c) è subordinata all'entrata in vigore della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e pertanto fino all'approvazione di tale Carta il campo non va compilato.

- di esonerare Friulia S.p.A. da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento disciplinante la concessione del contributo richiesto, emanato con DPReg. 0316/Pres del 16/09/2005 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.);

- che l'impresa appartiene al seguente settore produttivo:

☐ industria

☐ commercio

☐ artigianato

☐ servizi.

Al fine della concessione del contributo, **consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate**,

D I C H I A R A

ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni*)

- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di altro procedimento concorsuale;

D I C H I A R A

ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà*)

☐ che l'impresa è in attività, e non ha presentato domanda di altri contributi pubblici a fronte della medesima iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento emanato con DPReg. 0316/Pres del 16/09/2005 e s.m.i.;

☐ che l'impresa è in attività e ha presentato domanda di altri contributi pubblici

in data	a
per le seguenti iniziative	

☐ che l'impresa è in attività, e non ha ottenuto altri contributi pubblici a fronte della medesima iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento emanato con DPReg. 0316/Pres del 16/09/2005e s.m.i.;

(barrare le caselle di interesse)

- di rispettare, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

- che il progetto presentato non è riferibile ai settori di attività elencati: nell'allegato A al regolamento emanato con DPReg. 0316/Pres del 16/09/2005 e s.m.i.;

- che il progetto presentato non è riferibile ai settori di attività e alle tipologie di aiuto esclusi, come indicati agli allegati B e C al regolamento emanato con DPReg. 0316/Pres del 16/09/2005 e s.m.i., con riferimento ai contributi rispettivamente concessi ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso regolamento, in osservanza del regolamento CE 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e del regolamento CE 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

- che il settore di effettiva appartenenza, cui è riferibile il progetto presentato, è contraddistinto dal

- Codice ISTAT ATECO 02	-	-

- che la concessione del contributo richiesto a titolo di de minimis in base alla presente domanda, ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento emanato con DPReg. 0316/Pres del 16/09/2005e s.m.i., non comporta il superamento dei limiti temporali e quantitativi fissati per la concessione di contributi in regime de minimis dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

S I I M P E G N A

- a comunicare a Friulia S.p.A. ogni eventuale variazione dei dati già comunicati;

- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi e la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;

- a non acquisire i beni o i servizi oggetto di contribuzione a fronte dei rapporti giuridici previsti dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000;

- a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel citato regolamento emanato con DPReg. 0316/Pres del 16/09/2005 e s.m.i., tra le quali in particolare quelle previste dagli articoli 22 (Obblighi del beneficiario) e 23 (Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni);

- a concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare la relativa documentazione di spesa nel termine stabilito da Friulia S.p.A. all'atto della concessione dell'incentivo, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga presentata prima della scadenza del termine.

Si allegano:

a) preventivo dettagliato di spesa
b) progetto di sviluppo competitivo, contenente l'indicazione del responsabile del progetto, articolato in: *(barrare l'ipotesi prevista)*

☐ uno schema di business plan, con riserva di presentare il business plan in sede istruttoria;

☐ un business plan;

c) copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore;
d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media impresa;
f) altro *(specificare)* ____

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma PER ESTESO del titolare/legale rappresentante

____

Allegato a) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005

PREVENTIVO DETTAGLIATO DI SPESA

Impresa richiedente ____

Titolo del progetto ____

1. REDAZIONE DELLO SCHEMA DI BUSINESS PLAN

DESCRIZIONE	COSTO SOSTENUTO
TOTALE	

2. INDIVIDUAZIONE DEL MANAGER A TEMPO

DESCRIZIONE	COSTO SOSTENUTO
TOTALE	

3. CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

4. SERVIZI DI CONSULENZA STRATEGICA E PROGRAMMI DI SVILUPPO DI COMPETENZE MANAGERIALI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

5. MANAGER A TEMPO

☐ regime di aiuto<<de minimis>>;

☐ regime di aiuto ex regolamento (CE) 70/2001*;

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

6. PROGETTI DI RICERCA

- SPESE PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE

a) SPESE DI PERSONALE	
b) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE	
c) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI	
d) SPESE GENERALI	
e) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI	
f) COSTI CONNESSI CON L'OTTENIMENTO E LA VALIDAZIONE DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	
TOTALE	

☐ Collaborazione effettiva con enti ed istituzioni pubbliche di ricerca

a) SPESE DI PERSONALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

b) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO

* Indicare per le prestazioni del manager a tempo la scelta operata tra il regime di aiuto de minimis e il regime di aiuto ex regolamento (CE) 70/2001, come previsto dal regolamento emanato con il DPREG 0316/2005 e s.m.i. (artt. 11 e 12). Per ulteriori indicazioni si rinvia alle istruzioni per la compilazione.

TOTALE	

c) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

d) SPESE GENERALI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

e) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

f) COSTI CONNESSI CON L'OTTENIMENTO E LA VALIDAZIONE DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

- SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO

a) SPESE DI PERSONALE	
b) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE	
c) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI	
d) SPESE GENERALI	
e) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI	

f) *COSTI CONNESSI CON L'OTTENIMENTO E LA VALIDAZIONE DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*	
TOTALE	

☐ Collaborazione effettiva con enti ed istituzioni pubbliche di ricerca

a) SPESE DI PERSONALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

b) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

c) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

d) SPESE GENERALI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

e) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

f) COSTI CONNESSI CON L'OTTENIMENTO E LA VALIDAZIONE DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

7. MECCANISMI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: OTTENIMENTO E VALIDAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

a) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE	
b) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO	

a) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

b) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

8. MECCANISMI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: COSTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ORGANICO

a) COSTI DEL PERSONALE DOCENTE	
b) SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DOCENTE E DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE	
c) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI	

d) AMMORTAMENTO DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE	
e) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI	
f) COSTI PER I PARTECIPANTI	
TOTALE	

a) COSTI DEL PERSONALE DOCENTE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

b) SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DOCENTE E DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

c) COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E SIMILI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

d) AMMORTAMENTO DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

e) COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA SULL'INIZIATIVA DI FORMAZIONE

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO

TOTALE

f) COSTI PER I PARTECIPANTI

DESCRIZIONE	COSTO PREVENTIVATO
TOTALE	

☐ Formazione generale
☐ Formazione specifica
☐ Formazione dispensata a lavoratori svantaggiati

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma PER ESTESO del titolare/legale rappresentante

____

Allegato b) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005
(schema di business plan impresa in funzionamento)

L.R. 4/2005

"SCHEMA DI BUSINESS PLAN"
impresa in funzionamento

IMPRESA : SETTORE DI ATTIVITA': RESPONSABILE DEL PROGETTO:

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO COMPETITIVO (ex art. 4, comma 1, del Regolamento).

2. STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE RICHIESTI (ex art. 4, comma 3, del Regolamento; indicare in particolare i punti di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) nn. 1), 2) e 3).

In particolare, nell'ipotesi in cui si richieda lo strumento di politica industriale ex art. 3, lettera c), del Regolamento (realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati), indicare:

1) Titolo del progetto di ricerca;

2) Descrizione in forma sintetica del contenuto del progetto di ricerca;

3) Data di avvio/conclusione dell'iniziativa:

Data effettiva o presunta di inizio dell'attività (giorno/mese/anno)			
Data effettiva o presunta di conclusione dell'attività (giorno/mese/anno)			

3. DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPRESA

3.1 Attività
3.2 Settore
3.3 Dipendenti: (numero)
3.4 management team e relative competenze professionali

4. PROGRAMMA AZIENDALE (con indicazione specifica delle spese preventivate di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, dell'utilizzo delle somme richieste e degli strumenti utilizzati ex art. 4 comma 3 del Regolamento) .

4.1 Descrizione
4.2 Concorso dell'impresa alla copertura finanziaria del progetto
4.3 Dettaglio delle spese di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento
4.4 Ammontare totale delle spese per le quali si chiede il contributo.

5. RISULTATI ATTESI (sintesi)

Allegato b) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005
(schema di business plan start-up spin-off)

L.R. 4/2005

"SCHEMA DI BUSINESS PLAN"

Start-up (art.2,comma 1 lett. K della L.R. 4/2005)
Spin-off (art.2, comma 1, lett.i della L.R. 4/2005)

IMPRESA : SETTORE DI ATTIVITA': RESPONSABILE DEL PROGETTO:

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO COMPETITIVO (ex art. 4, comma 1 del Regolamento).

2. STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE RICHIESTI (ex art. 4, comma 3 del Regolamento; indicare in particolare i punti di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) nn. 1), 2) e 3)

In particolare, nell'ipotesi in cui si richieda lo strumento di politica industriale ex art. 3, lettera c), del Regolamento (realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati), indicare:

1) **Titolo del progetto di ricerca;**

2) **Descrizione in forma sintetica del contenuto del progetto di ricerca;**

3) **Data di avvio/conclusione dell'iniziativa:**

Data effettiva o presunta di inizio dell'attività (giorno/mese/anno)			
Data effettiva o presunta di conclusione dell'attività (giorno/mese/anno)			

3. PROGRAMMA AZIENDALE (con indicazione specifica delle spese preventivate di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, dell'utilizzo delle somme richieste e degli strumenti utilizzati ex art. 4 comma 3 del Regolamento) .

3.1 Descrizione
3.2 Concorso dell'impresa alla copertura finanziaria del progetto
3.3 Dettaglio delle spese di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento
3.4 Ammontare totale delle spese per le quali si chiede il contributo.

4. RISULTATI ATTESI (sintesi)

Allegato b) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005
(business plan impresa in funzionamento)

L.R. 4/2005

"BUSINESS PLAN"
impresa in funzionamento

IMPRESA : SETTORE DI ATTIVITA': RESPONSABILE DEL PROGETTO:

1. SINTESI PRELIMINARE
   1.1 Sintesi del progetto
   1.2 Somme richieste

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO COMPETITIVO (ex art. 4, comma 1, del Regolamento).

3. STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE RICHIESTI (ex art. 4, comma 3, del Regolamento; indicare in particolare i punti di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) nn. 1), 2) e 3).

In particolare, nell'ipotesi in cui si richieda lo strumento di politica industriale ex art. 3, lettera c), del Regolamento (realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati), indicare:

1) **Titolo del progetto di ricerca;**

2) **Descrizione in forma sintetica del contenuto del progetto di ricerca;**

3) **Data di avvio/conclusione dell'iniziativa:**

Data effettiva o presunta di inizio dell'attività (giorno/mese/anno)			
Data effettiva o presunta di conclusione dell'attività (giorno/mese/anno)			

4. DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPRESA

   4.1 Attività
   4.2 Settore
   4.3 Aree di business
   4.4 Prodotti/Servizi
   4.5 Dipendenti: numero e organigramma delle funzioni principali
   4.6 Fase di sviluppo (avvio, sviluppo, maturità, declino)
   4.7 management team e relative competenze professionali
   4.8 Principali istituti di credito.

5. ANALISI DI MERCATO

   5.1 Dimensione e trend del mercato di riferimento

5.2 Analisi qualitativa della domanda
5.3 Analisi quantitativa della domanda

6. ANALISI DELL'AMBIENTE COMPETITIVO

6.1 Il settore di riferimento
6.2 Le forze dell'ambiente competitivo
6.2.1 La minaccia dei potenziali entranti
6.2.2 La minaccia dei prodotti sostitutivi
6.2.3 I fornitori
6.2.4 I concorrenti

7. PROGRAMMA AZIENDALE (con indicazione specifica delle spese preventivate di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, dell'utilizzo delle somme richieste e degli strumenti utilizzati ex art. 4 comma 3 del Regolamento) .

7.1 Azioni
7.2 Investimenti materiali ed immateriali
7.3 Risorse umane
7.4 Altri investimenti
7.5 Concorso dell'impresa alla copertura finanziaria del progetto
7.6 Dettaglio delle spese di cui ai punti c) e d) dell'art. 17, comma 2, del Regolamento

8. RISULTATI ATTESI (ARCO TEMPORALE MAX 3 ANNI) REDATTI SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO

8.1 Conto economico – proiezione fino ad un massimo di 3 anni.
8.2 Stato patrimoniale - proiezione fino ad un massimo di 3 anni.
8.3 Flussi di cassa – proiezione fino ad un massimo di 3 anni.
8.4 Break even point - proiezione fino ad un massimo di 3 anni.

Allegare schemi riclassificati standard di Conto economico e Stato patrimoniale dell'ultimo biennio redatti secondo lo schema allegato

Allegato b) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005
(business plan start-up e spin-off)

L.R. 4/2005

"BUSINESS PLAN"

Start-up (art.2,comma 1 lett. K della L.R. 4/2005)
Spin-off (art.2, comma 1, lett.i della L.R. 4/2005)

IMPRESA : SETTORE DI ATTIVITA': RESPONSABILE DEL PROGETTO:

1. SINTESI PRELIMINARE
    1.3 Sintesi del progetto
    1.4 Somme richieste

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO COMPETITIVO (ex art. 4, comma 1 del Regolamento).

3. STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE RICHIESTI (ex art. 4, comma 3, del Regolamento; indicare in particolare i punti di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) nn. 1), 2) e 3).

In particolare, nell'ipotesi in cui si richieda lo strumento di politica industriale ex art. 3, lettera c), del Regolamento (realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati), indicare:

1) **Titolo del progetto di ricerca;**

2) **Descrizione in forma sintetica del contenuto del progetto di ricerca;**

3) **Data di avvio/conclusione dell'iniziativa:**

Data effettiva o presunta di inizio dell'attività (giorno/mese/anno)			
Data effettiva o presunta di conclusione dell'attività (giorno/mese/anno)			

4. CONCORSO DELL'IMPRESA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO

5. DETTAGLIO DELLE SPESE di cui ai punti c) e d), dell'art. 17, comma 2, del Regolamento

6. RISULTATI ATTESI NELL'ARCO DI TRE ANNI REDATTI SECONDO LA SCHEMA ALLEGATO:

6.1 Indice analitico (come da schema allegato)

6.2 Conto economico – proiezione triennale

6.3 Stato patrimoniale - proiezione triennale

6.4 Flussi di cassa - proiezione triennale

6.5 Break even point

6.1 INDICE ANALITICO (Business plan start up e spin off LR 4/2005)

1. Executive summary — al max 1 pag.

2. Idea Imprenditoriale — al max 4 pag.
   - 2.1 Descrizione dell'idea imprenditoriale
   - 2.2 L'innovatività dell'idea
   - 2.3 Le caratteristiche tecnologiche del progetto e le eventuali partnership con università, PST e Centri di ricerca
   - 2.4 SW(OT) Analisys

3. I prodotti/servizi — al max 4 pag.
   - 3.1 Descrizione dei prodotti/servizi
   - 3.2 Caratteristiche tecnologiche dei prodotti/servizi
   - 3.3 Stadio di sviluppo dell'idea imprenditoriale
   - 3.4 Brevettabilità

4. Analisi di mercato — al max 3 pag.
   - 4.1 Dimensione e trend del mercato di riferimento
   - 4.2 Analisi qualitativa della domanda
   - 4.3 Analisi quantitativa della domanda

5. Analisi dell'ambiente competitivo — al max 5 pag
   - 5.1 Il settore di riferimento
   - 5.2 Le caratteristiche dell'ambiente competitivo
     - 5.2.1 Clienti
     - 5.2.2 fornitori
     - 5.2.2 concorrenti
     - 5.2.3 La minaccia dei prodotti sostitutivi
     - 5.2.4 La minaccia dei potenziali entranti
   - 5.3 Il vantaggio competitivo e il posizionamento

6 Strategia di Marketing — al max 2 pag.
   - 6.1 prodotto
   - 6.2 prezzo
   - 6.3 distribuzione
   - 6.4 promozione

7 Management team e assetti organizzativi — al max 3 pag.
   - 7.1 Descrizione dei profili imprenditoriali
   - 7.2 Il management team
   - 7.3 La struttura organizzativa
   - 7.4 La descrizione del processo produttivo
   - 7.5 Le collaborazioni interorganizzative

8. Piano economico-finanziario (orizzonte temporale: 3 anni) come da allegati

MODELLO DI CALCOLO DI BREAK EVEN POINT

DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI PAREGGIO				
Punto di pareggio = (formula) Ricavi = C. fissi/1- % incid. C. variab.				
COSTI FISSI				
INCIDENZA % COSTI VARIABILI				
PUNTO DI PAREGGIO (ricavi)				
RICAVI DI BUDGET				
MARGINE				
% DI SCOSTAMENTO				

N.B: Indicare in modo analitico i costi fissi e i costi variabili considerati ai fini del calcolo del Break Even Point

MODELLO DI CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO	Storico	budget		
input				
formula	€\000			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi				
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci				
7) Per servizi				
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
di cui:				
su immobilizzazioni materiali				
su immobilizzazioni immateriali				
svalutazioni				
11) Variazioni delle rim.di materie p., suss., di cons. e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione				
TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)				
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni (+)				
19) Svalutazioni (-)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				
22) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+)				
23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO				
Indicatori				
Ebit (differenza tra valori e costi della produzione)				
% su fatturato				
Ebitda (EBIT + ammortamenti)				
% su fatturato				
ROI (EBIT/Capitale investito)				
ROS (risultato netto/ FATT)				
ROE (risultato netto/patrimonio netto)				
Indice di indipendenza finanziaria (capitale netto/totale delle passività)				
Incremento (+)/decremento (-) indice indipendenza finanziaria				
Coeff. copertura immobilizz. (immob./PN+ debiti a lungo)				

MODELLO DI FLUSSI DI CASSA PLURIENNALI

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA)	anni		
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:			
Utile (perdita) d' esercizio			
Rettlfiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':			
Ammortamenti			
incremento T.F.R.nell' esercizio			
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri			
Autofinanziamento totale			
Variazioni nelle attivita' e passivita' corrrenti:			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Rimanenze			
Crediti			
Ratei e risconti attivi			
Fornitori			
Debiti diversi			
Ratei e risconti passivi			
Debiti tributari			
Flussi di cassa generati dall'attività operativa			
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:			
(incremento) decremento immobilizzazioni materiali			
(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali			
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie			
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate			
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:			
Variazione passività a lungo			
Variazioni nei conti di patrimonio netto			
INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE			
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO			
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			

MODELLO DI STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Impresa:

BUDGET

STATO PATRIMONIALE TRIENNIO			
ATTIVO		**NETTO E PASSIVO**	
	€\000		€\000
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI		A) PATRIMONIO NETTO	
		I Capitale	
B) IMMOBILIZZAZIONI		II-VII Riserve	
I Immobilizzazioni immateriali		VIII Utili (perdite) portati a nuovo	
(-) Fondo di ammortamento		Riserve in sospensione d'imposta	
II Immobilizzazioni materiali			
(-) Fondo di ammortamento		IX Utile (perdita) dell'esercizio	
III Immobilizzazioni finanziarie			
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
II Crediti:			
- scadenti entro l'anno		D) DEBITI:	
- scadenti oltre l'anno		Mutui	
III Attività finanz. che non costituiscono immobil.		Altri debiti a lungo	
IV Disponibilità liquide		Fornitori	
		Banche a breve	
		Diversi	
		Tributari	
		E) RATEI E RISCONTI	
D) RATEI E RISCONTI			
		TOTALE DEL PASSIVO	
TOTALE DELL' ATTIVO		**TOTALE DEL NETTO E DEL PASSIVO**	

(allegato e) alla domanda di contributo capo I LR 4/2005)

D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I V A D I A T T O N O T O R I O

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………, in qualità di legale rappresentante dell'impresa…………………………………………………………………………, con sede in……………………………………………, codice fiscale ………………………………………………………,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29/12/2005:

1. **- che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/200…, gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato DPReg. 0463/2005 , erano le seguenti:**

IMPRESA	n. effettivi in U.L.A.	FATTURATO in MEuro	TOTALE DI BILANCIO in MEuro
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

2. - che, alla data di presentazione della domanda la composizione sociale era la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		(*)
Nominativo soci	Sede	n. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	partecipazione	

(*) indicare "**A**" per associate, "**C**" per collegate, "**I**" per investitori istituzionali, "**IC**" per investitori istituzionali collegati, "**P**" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3. - ☐ che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPReg. 0463/2005

(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:
- *non è identificabile come impresa associata o collegata;*
- *non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;*
- *non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPReg. 0463/2005;*
- *non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;*
- *gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;*
- *il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)*

4. - ☐ che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "A"

5. - ☐ che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui all'allegato "B"

In fede

Allegati: (indicare allegato A, B o entrambi)

Luogo e data   Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Unire alla dichiarazione fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l'atto.

Allegato "A"

Imprese ASSOCIATE all'impresa ……………………………………….con sede in……………………………………..

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			200					
2A			200					
			200					

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	200					
			200					
			200					

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			200					
2B			200					
			200					

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	200					
			200					
			200					

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all'impresa richiedente

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)	quota % di partecip. e diritti voto		ULA In %	fatturato annuo in % (in MEuro)	totale di bilancio in % (in MEuro)
1A									
1B									
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva									

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegato "B"

Imprese COLLEGATE all'impresa …………………………………………con sede in………………………

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			200					
2A			200					

*(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato per intero dati dell'impresa richiedente.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione):

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	200					
			200					

(2) riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due)

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			200					
2B			200					

Vedi sopra (1)

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	200					
			200					

Vedi sopra (2)

Indicare le imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1C			200			

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all'impresa richiedente

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

07_25_1_DDC_LAV FOR 765

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 11 maggio 2007, n. 765/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 9 AF - scadenza bando 7 marzo 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse C, misura C.4 e Asse D, misura D.1;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con il decreto n.118/LAVFOR del 22 febbraio 2007 e con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 9 AF "Percorsi di formazione successivi al diritto/dovere all'istruzione e formazione";

CONSIDERATO che i progetti formativi per la misura A.2, azione 9 AF, devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, entro le ore 12.00 del 7 marzo 2007;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore della misura A.2, azione 9 AF, la somma complessiva di euro 112.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nell'avviso medesimo;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, entro il 7 marzo 2007;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 6 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi per complessivi euro 112.000,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentoquaranta giorni dalla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 7 marzo 2007 determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante),
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 6 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi per complessivi euro 112.000,00.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del

bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentoquaranta giorni dalla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto.
5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 maggio 2007

RAMPONI

07_25_1_DDC_LAV FOR 765_ALL

Decreto di approvazione n.ro 765 di data 11/05/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF9EN -ALTO FRIULII 1

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 N ALTO FRIULI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	200704655002	CASA SERENA S.M.S	2007	28.000,00	28.000,00	70
2	COMPETENZE NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	200704655003	CASA SERENA S.M.S	2007	28.000,00	28.000,00	70
			Totale con finanziamento		0,00	0,00	
			Totale		56.000,00	56.000,00	

3AA2PF9ES -ALTO FRIULII 1

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 S ALTO FRIULI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - VAL CANALE - CANAL DEL FERRO	200704643001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2007	28.000,00	28.000,00	71,5
2	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - VAL DEGANO	200704643002	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2007	28.000,00	28.000,00	71,5
3	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - VAL TAGLIAMENTO	200704643003	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2007	28.000,00	28.000,00	71,5
4	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - VALLE DEL BUT	200704643004	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2007	28.000,00	28.000,00	71,5
			Totale con finanziamento		112.000,00	112.000,00	
			Totale		112.000,00	112.000,00	
			Totale con finanziamento		112.000,00	112.000,00	
			Totale		168.000,00	168.000,00	

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3AA2PF9EN -ALTO FRIULI	200704655001	COMPETENZE NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	CASA SERENA S.M.S

07_25_1_DDC_LAV FOR 766

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 11 maggio 2007, n. 766/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 9 AF1 - scadenza bando 7 marzo 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse C, misura C.4 e Asse D, misura D.1;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con il decreto n.118/LAVFOR del 22 febbraio 2007 e con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 9 AF1 "Percorsi di formazione successivi al diritto/dovere all'istruzione e formazione";
CONSIDERATO che i progetti formativi per la misura A.2, azione 9 AF1, devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, entro le ore 12.00 del 7 marzo 2007;
CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore della misura A.2, azione 9 AF1, la somma complessiva di euro 98.000,00;
CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nell'avviso medesimo;
VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, entro il 7 marzo 2007;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 3 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi per complessivi euro 98.000,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 7 marzo 2007 determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 3 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi per complessivi euro 98.000,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 maggio 2007

RAMPONI

07_25_1_DDC_LAV FOR 766_ALL

Decreto di approvazione n.ro 766 di data 11/05/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF9EN -ALTO FRIULII 1

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 N ALTO FRIULI 1

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MODULO PROFESSIONALIZZANTE:PARTE-TEORICO PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OSS	200704654001	CASA SERENA S.M.S	2007	49.000,00	49.000,00	71
				Totale con finanziamento	0,00	0,00	
				Totale	49.000,00	49.000,00	

3AA2PF9ES -ALTO FRIULII 1

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 S ALTO FRIULI 1

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MODULO PROFESSIONALIZZANTE:FORMAZIONE TEORICA PRATICA PER IL CONS. DELLA QUALIFICA DI OSS - ED.1	200704641001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2007	49.000,00	49.000,00	72,5
2	MODULO PROFESSIONALIZZANTE: FORMAZIONE TEORICA PRATICA PER IL CONS. DELLA QUALIFICA DI OSS - ED.2	200704641002	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2007	49.000,00	49.000,00	72,5
				Totale con finanziamento	98.000,00	98.000,00	
				Totale	98.000,00	98.000,00	
				Totale con finanziamento	98.000,00	98.000,00	
				Totale	147.000,00	147.000,00	

07_25_1_DDC_LAV FOR 780

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 14 maggio 2007, n. 780/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di maggio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006 e n. 33 del 12 gennaio 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;

VISTO il decreto n. 616/LAVFOR del 20 aprile 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 16 aprile 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
191.180,00	76.480,00	355.100,00	207.800,00

VISTI i progetti presentati il 9 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone ed il 10 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi di cui 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 14.000,00 e 3 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 14.550,00 ;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ri-

cevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
176.630,00	76.480,00	355.100,00	189.620,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 9 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone ed il 10 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi di cui 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 14.000,00 e 3 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 14.550,00.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 maggio 2007

RAMPONI

07_25_1_DDC_LAV FOR 780_ALL

Decreto di approvazione n.ro 780 di data 14/05/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENI

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11I PROP.E OB.2 N - Formazione imprenditoriale di base

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LE COMPETENZE CHIAVE PER LA CREAZIONE D'IMPRESA	200710429001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2007	14.000,00	14.000,00	50
			Totale con finanziamento		14.000,00	14.000,00	
			Totale		14.000,00	14.000,00	

3AA2PF11ENW

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE DELLA PESCA - M.M.	200710629001	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
2	GESTIONE DELLA SEGRETERIA E ACCETTAZIONE - I.C.	200710629002	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
3	OPERATORE CONTABILE - L.C.	200710629003	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	3.510,00	3.510,00	50
			Totale con finanziamento		14.550,00	14.550,00	
			Totale		14.550,00	14.550,00	
			Totale con finanziamento		28.550,00	28.550,00	
			Totale		28.550,00	28.550,00	

07_25_1_DDC_LAV FOR 813

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 17 maggio 2007, n. 813/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 9 QBA - mese di febbraio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.3 e C.4 e Asse D, misura D.1;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007 e con il decreto n. 498/LAVFOR del 2 aprile 2007;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 9 "Percorsi di formazione successivi al diritto/dovere all'istruzione e formazione";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 9 QBA, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 26 febbraio 2007 fino al 31 maggio 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 2.500.000,00;
CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;
VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2007;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 43 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 27 progetti formativi per complessivi euro 2.584.605,40, di cui un contributo pubblico di euro 2.471.552,20;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 31 marzo 2008;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 9, è pari ad euro 28.447,80;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di febbraio 2007 determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 43 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 27 progetti formativi per complessivi euro 2.584.605,40, di cui un contributo pubblico di euro 2.471.552,20.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. L'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 31 marzo 2008.
5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 maggio 2007

RAMPONI

07_25_1_DDC_LAV FOR 813_ALL

Decreto di approvazione n.ro 813 di data 17/05/2007

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF9ENQBA-form.succ.obbl.formativo

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 N QBA - Perc. formaz.dopo obbligo formativo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SALDOCARPENTIERE	200704036002	IRES FVG	2007	83.995,40	75.132,00	77,5
2	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE	200704073006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	78.000,00	73.500,00	77,5
3	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	200704033001	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2007	104.689,20	101.279,20	77
4	MONTATORE/MANUTENTORE GRANDI MOTORI DIESEL	200703751003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	69.998,00	64.940,00	77
5	COSTRUTTORE ALLE MACCHINE UTENSILI	200704073002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	104.000,00	98.000,00	76,5
6	AUSILIARIO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA	200704073004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	104.000,00	98.000,00	76,5
7	PANETTIERE PASTICCIERE	200704073005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	104.000,00	98.000,00	76,5
8	OPERATORE DI CALL CENTER	200704099002	COMITATO REGIONALE DELL'E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	108.000,00	104.000,00	76
9	GRAFICO PUBBLICITARIO	200703729001	COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS	2007	33.600,00	33.600,00	75
10	FRIGORISTA	200704099001	COMITATO REGIONALE DELL'E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	109.382,00	105.600,00	75

11	PANETTIERE PASTICCIERE	200704036005	IRES FVG	2007	84.000,00	84.000,00	74,5
12	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	200704033002	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2007	104.688,40	101.952,40	74
13	CONDUTTORE DI SISTEMI A CNC	200703683001	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	70.000,00	65.600,00	74
14	SALDOCARPENTIERE	200703683002	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	70.000,00	65.600,00	73
15	GRAFICO PUBBLICITARIO	200704059002	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI 'GIOVANNI MICESIO'	2007	112.000,00	112.000,00	73
16	ADDETTO ALLE SISTEMAZIONI AMBIENTALI CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	200704106001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	84.000,00	81.000,00	72,5
17	GRAFICO PUBBLICITARIO	200704042002	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	107.628,10	102.025,00	71,5
18	ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI	200704036001	IRES FVG	2007	89.595,32	83.641,60	70,5
19	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA B	200704042003	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	95.042,80	90.168,00	70,5
20	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	200704059001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI 'GIOVANNI MICESIO'	2007	112.000,00	112.000,00	70
21	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	200704036004	IRES FVG	2007	111.996,40	109.256,00	69,5
22	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	200704036003	IRES FVG	2007	111.993,78	109.280,00	69,5
23	ADDETTO ALLA CONTABILITÀ	200704043001	A.R.S.A.P.	2007	112.000,00	104.000,00	69,5
24	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	200704043002	A.R.S.A.P.	2007	112.000,00	112.000,00	69,5

25	ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI	200703719002	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE	2007	112.000,00	100.800,00	69
26	ADDETTO ALLE VENDITE	200703751001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	83.996,00	74.178,00	69
27	ELETTRICISTA CIVILE - INDUSTRIALE	200704012001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	112.000,00	112.000,00	69
28	AUSILIARIO DEI SERVIZI DI PULIZIA E GUARDAROBA	200703706001	ARCHE' - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI	2007	70.000,00	70.000,00	68,5
29	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	200704042001	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	94.960,92	89.760,00	67,5
30	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	200703719001	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE	2007	112.000,00	100.800,00	67
31	GRAFICO PUBBLICITARIO	200703751002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	111.995,40	104.976,00	67
32	MANUTENTORE ASSISTENTE ALLA NAUTICA DA DIPORTO	200704106004	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	111.390,00	108.800,00	66,5
33	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (PN)	200704106005	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	111.920,00	108.000,00	65,5
34	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	200703749001	FORSER - FORMAZIONE E SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2007	111.995,40	103.384,00	65
35	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	200704056001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2007	104.730,00	98.400,00	64,5
36	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	200704056002	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2007	104.400,00	98.400,00	64,5
37	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (GO)	200704106002	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	111.600,00	108.800,00	64,5
38	ADDETTO ALLE LAVORAZIONI ALIMENTARI NELLA PRODUZIONE CASEARIA	200703750001	CE.F.A.P.	2007	112.000,00	112.000,00	63

39	OPERATORE TATUAGGIO	200703751004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	91.000,00	91.000,00	61
40	ADDETTO ALLA CONTABILITA'	200703685001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2007	104.000,00	98.000,00	60
41	ADDETTO ALLE VENDITE	200704007001	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - J.F. KENNEDY	2007	87.097,00	78.457,00	60
42	FLOROVIVAISTA	200703750002	CE.F.A.P.	2007	112.000,00	112.000,00	60
43	ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI	200704030001	I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2007	238.560,00	100.800,00	60
			Totale con finanziamento		2.584.605,40	2.471.552,20	
			Totale		4.374.254,12	4.055.129,20	
			Totale con finanziamento		2.584.605,40	2.471.552,20	
			Totale		4.374.254,12	4.055.129,20	

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3AA2PF9ENQBA-form.suc	200704106003	ADDETTO DI CUCINA	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA
3AA2PF9ENQBA-form.suc	200704073003	SALDOCARPENTIERE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE

07_25_1_DDC_LAV FOR 897

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 28 maggio 2007, n. 897/LAVFOR

Piano regionale di formazione professionale 2006/2007. Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate. Inserimento progetto Enti ENAIP Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 19 che stabilisce le competenze del Direttore Centrale;
VISTA la Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Piano Operativo Regionale 2006, nel testo approvato con deliberazione giuntale n. 800 del 13 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Piano Operativo Regionale 2007, approvato con deliberazione giuntale n. 241 dd. 8 febbraio 2007;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1601 del 7 luglio 2006 che autorizza l'impostazione e la realizzazione del Piano regionale di formazione professionale 2006/2007, nell'ambito del quale trovano attuazione, tra l'altro, le attività formative previste da specifiche norme di legge e/o regolamento per lo svolgimento di alcune attività professionali;
VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 2510/LAVFOR dd. 23 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 49 del 6 dicembre 2006, concernente la presentazione di progetti riguardanti attività formative previste da norme specifiche per lo svolgimento di attività professionali;
PRECISATO che i progetti di cui al precedente capoverso possono essere realizzati anche senza oneri per l'Amministrazione Regionale, previa verifica da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca della corrispondenza dei contenuti formativi alle previsioni di legge;
VISTO inoltre l'Avviso approvato con decreto n. 2511/LAVFOR dd. 23 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 49 del 6 dicembre 2006 , concernente in particolare le attività formative previste dall'Accordo Stato, Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 26 gennaio 2006 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in attuazione del D.Lgs. 626/1994 (articoli 36 quater, comma 8, e 36 quinques, comma 4);
VISTI i decreti del Direttore centrale n. 145/LAVFOR del 26 febbraio 2007, n. 472/LAVFOR del 29 marzo 2007 e n. 666/LAVFOR del 30 aprile 2007 con i quali sono stati approvati i progetti presentati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007 a fronte dell'Avviso di cui al decreto n. 2511/LAVFOR/2006, individuati dettagliatamente nell'elaborato parte integrante dei suddetti decreti;
VISTO il progetto presentato nel mese di aprile 2007 in relazione all'Avviso di cui al decreto n. 2511/LAVFOR/2006, analiticamente individuato nell'elaborato allegato sub A) al presente decreto;
PRECISATO che il progetto è stato valutato positivamente dal punto di vista didattico;
CONFERMATO che la realizzazione dello stesso non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. E' approvato ed inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2006/2007, sub piano "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", il progetto analiticamente individuato nell'elaborato allegato sub A), presentato nel mese di aprile 2007 in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 2511/LAVFOR dd. 23 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 49 del 6 dicembre 2006.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 maggio 2007

RAMPONI

07_25_1_DDC_LAV FOR 897_ALL

ALLEGATO A

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
Piano regionale di Formazione Professionale 2006/2007

	CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
SUB PIANO		***0.6.3 FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE: ALTRE ATTIVITA' NON FINANZIATE - GRADUATORIA PROGETTI PRESENTATI NEL MESE DI APRILE***					
1	200709690001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 8: PUBBLICA AMMINISTR. - TS1		27	TRIESTE	50,00

07_25_1_DDC_LAV FOR 909

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 31 maggio 2007, n. 909/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 9 QBA di cui alla DGR n. 118/2007. Approvazione ulteriore finanziamento per la copertura dei progetti presentati nel mese di febbraio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.3 e C.4 e Asse D, misura D.1;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 9 "Percorsi di formazione successivi al diritto/dovere all'istruzione e formazione";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 9 QBA, secondo la modalità "sportello"a partire dal 26 febbraio 2007 fino al 31 maggio 2007;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria per la realizzazione di detti progetti è pari ad euro 2.500.000,00;
VISTO il decreto n. 813/LAVFOR del 17 maggio 2007 con il quale sono stati approvati 43 progetti formativi presentati nel mese di febbraio 2007 ed ammessi a finanziamento, a fronte delle risorse disponibili, 27 progetti formativi per un contributo pubblico di euro 2.471.552,20;
VISTO lo stato di avanzamento finanziario del Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 3, con particolare riferimento all'asse A;
CONSIDERATA la valenza dei progetti formativi in questione, direttamente connessi alla finalizzazione occupazionale degli allievi;
RITENUTO opportuno assicurare il finanziamento di tutti i progetti presentati nel mese di febbraio 2007 e di cui al citato decreto n. 813/LAVFOR rendendo disponibile un ulteriore finanziamento pari ad euro 1.555.129,20;
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'attuazione dell'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 118/2007 e per le motivazioni indicate in premessa, è approvato un ulteriore finanziamento di euro 1.555.129,20 a favore dei progetti formativi approvati ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili con il citato decreto n. 813/LAVFOR del 17 maggio 2007.
2. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 31 maggio 2007

RAMPONI

07_25_1_DDC_RIS AGR 1148

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 29 maggio 2007, n. 1148/135

DGR n. 466 del 10 marzo 2006 - DocUP Pesca 2000 - 2006. Programma operativo per l'anno 2006. Approvazione graduatoria e autorizzazione di spesa per la Misura 4.3 - Promozione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la DGR 12.02.2004, n. 324, pubblicata sul BUR del 17 marzo 2004, con cui è stato approvato, nell'ambito del Programma nazionale degli interventi strutturali nel settore della pesca per le Regioni italiane fuori obiettivo 1 2000 - 2006, il Programma operativo regionale per il triennio 2004 - 2006;
VISTA la DGR del 24.02.2005, n. 374 - Documento Unico di Programmazione Pesca 2000 - 2006, contenente l'approvazione del testo aggiornato del programma operativo della Regione Autonoma FVG 2004 - 2006 per gli anni 2005 e 2006 e la rimodulazione del piano finanziario;
VISTA la DGR 10.03.2006, n. 466 - Documento Unico di Programmazione Pesca 2000 - 2006. Approvazione del testo aggiornato del programma operativo della Regione Autonoma FVG 2004 - 2006 per l'anno 2006;
VISTE le domande presentate, con riferimento alla misura 4.3 - Promozione, entro i termini fissati dalla predetta DGR n. 466/2006;
VISTI i verbali del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 0169/Pres. d.d. 26.05.2004, d.d. 11.10.2006, 6.11.2006 e 24.05.2007, in base ai quali sono state formulate la graduatoria relativa a detta misura 4.3 nonché l'elenco delle domande non ammissibili;
CONSIDERATO che, in base al combinato disposto dei predetti tre verbali, per quanto riguarda la ripetuta misura 4.3 - Promozione è stata giudicata non ammissibile a finanziamento la domanda presentata dalla seguente ditta:
1. FederCooPesca - ROMA: Realizzazione di una campagna di promozione dei fasolari attraverso la ristorazione e la stampa specializzata,
in quanto l'iniziativa per la quale è stato richiesto il finanziamento risulta non di competenza dell'Associazione richiedente bensì quale attività di esclusiva spettanza dell'Organizzazione di Produttori della pesca dei fasolari dell'Alto Adriatico, riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 104/2000 con D.M. 27 marzo 2003;
CONSIDERATO che per la predetta domanda è stata seguita la procedura di cui all'art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
CHE le controdeduzioni presentate in tale sede da FederCooPesca, e consistenti in buona sostanza in censure di illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria a causa di "…eccesso di potere e/o violazione di legge…", non consentono - pur nella considerazione che la tipologia del richiedente rientra tra quelle potenzialmente ammesse dal bando di cui alla DGR 466/2006 - di ravvisarne la competenza specifica per l'iniziativa proposta, in quanto rientrante quest'ultima tra le attività di esclusiva pertinenza dell'O.P. Produttori della pesca di fasolari dell'Alto Adriatico;
DATO ATTO che invece altre due istanze presentate dal medesimo richiedente, che erano state considerate non ammissibili in base al verbale del N.d.V. d.d. 06.11.2006, sono state riammesse in graduatoria, come risulta dal verbale d.d. 24.05.2007, sulla base delle controdeduzioni presentate dal richiedente stesso;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria per la misura 4.3 - Promozione del DOCUP Pesca per l'anno 2006, così come definitivamente formulata dal Nucleo di Valutazione, e di autorizzare la relativa spesa nei limiti delle risorse assegnate dal piano finanziario alla misura in argomento per l'annualità 2006, ammontanti a EUR 157.540,00;
EVIDENZIATO, in particolare, che per i progetti in possesso del medesimo punteggio di graduatoria l'ordine nella graduatoria medesima è stato stabilito in base alla data e al numero di protocollo della presentazione della domanda;
VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P. Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., modificato e integrato con D.P.Reg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. e con D.P.Reg. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., e in particolare l'art. 19, comma 3, lettera c);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 08.02.2007, n. 241, e successive modifiche, riguardante il Piano Operativo Regionale 2007;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2 "Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007";

DECRETA

Art. 1

È approvata la graduatoria relativa alla misura 4.3 - Promozione per l'ottenimento dei contributi di cui al DOCUP Pesca per l'anno 2006 previsti dalla D.G.R. n. 466 d.d. 10.03.2006, così come contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

È approvato l'elenco delle domande non ammissibili ai contributi di cui all'art. 1, così come contenuto

nell'Allegato 2 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3

È autorizzata la spesa a favore delle ditte comprese nella graduatoria di cui all'art. 1 in posizione utile al finanziamento sulla base dei fondi disponibili, così come specificata nell'Allegato 3 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di Euro 157.540,00 (centocinquantasettemilacinquecentoquaranta/00).

Art. 4

Detto importo complessivo di Euro 157.540,00 (centocinquantasettemilacinquecen-toquaranta/00) va fatto gravare sull'U.P.B. 15.6.330.2.2007 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso e con riferimento al Cap. 8247 del D.T. allegato al bilancio medesimo, in conto competenza derivata 2006.

Art. 5

È attribuito al Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura l'incarico di adottare i provvedimenti necessari per la concessione ed erogazione dei relativi contributi.
Udine, 29 maggio 2007

VIOLA
VISTO : L'ASSESSORE: MARSILIO

Allegato 1 - Graduatoria

MISURA 4.3 - PROMOZIONE

N.	DITTA	DESCRIZIONE PROGETTO	%	PUNTI
1	AGCI AGRITAL - ROMA	Vetrina virtuale delle produzioni ittiche regionali e attività promozionali connesse	100%	7
2	LEGA COOPERATIVE FVG - UDINE	Promozione dei prodotti ittici allevati nelle lagune e valli da pesca di Marano e Grado	100%	7
3	FEDERCOOPESCA - ROMA	Sperimentazione in laboratorio e lezioni nelle scuole sul prodotto ittico in particolare trota e cefalo	100%	7
4	Associazione Piscicoltori italiani - VERONA	Realizzazione di uno spazio attrezzato nell'ambito della manifestazione Friuli Doc 2007 per la promozione dei prodotti dell'acquacoltura friulana	100%	4
5	FEDERCOOPESCA - ROMA	Indagine di mercato sui consumi dei prodotti ittici in FVG	100%	1

Allegato 2 - Domande non ammissibili

MISURA 4.3 - PROMOZIONE

N.	DITTA	DESCRIZIONE PROGETTO	MOTIVAZIONI
1	FEDERCOOPESCA (ROMA)	Realizzazione di una campagna di promozione dei fasolari attraverso la ristorazione e la stampa specializzata	Soggetto destinatario dell'aiuto diverso. Attività promozionale del prodotto fasolaro rientra tra le attività esclusive e di interesse preminente dell'Organizzazione di Produttori della Pesca dei Fasolari dell'Alto Adriatico Scarl riconosciuta ai sensi del Reg. CE 104/2000 con D.M. 27 marzo 2003

Allegato 3 - Finanziamenti

MISURA 4.3 - PROMOZIONE

N.	DITTA	PROGETTO	IMPORTO AMMESSO	%	CONTRIBUTO
1	AGCI AGRITAL - ROMA	Vetrina virtuale delle produzioni ittiche regionali e attività promozionali connesse	63.617,34	100%	63.617.34
2	LEGA COOPERATIVE FVG - UDINE	Promozione dei prodotti ittici allevati nelle lagune e valli da pesca di Marano e Grado	61.095,05	100%	61.095,05
3	FEDERCOOPESCA - ROMA	Sperimentazione in laboratorio e lezioni nelle scuole sul prodotto ittico in particolare trota e cefalo	83.479,50	39,32% ca. (nei limiti del piano finanziario della Misura)	32.827,61
TOTALE MISURA 4.3					157.540,00

07_25_1_DDC_RIS AGR 1286

Decreto del Direttore centrale risorse agricole , naturali , forestali e montagna 7 giugno 2007, n. 1286

“Manuale operativo di gestione del S.I.AGRI.FVG”, revisione 1 e “Manuale operativo di procedura PI-01 rev. 01”.

IL DIRETTORE CENTRALE

CONSIDERATO che nell’ambito del Piano triennale 2005-2007 della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è previsto il progetto B12 attraverso il quale si prevede lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia- S.I.AGRI.FVG;

VISTO il D.lgs 29.03.2004, n. 99 “Disposizioni in materia dei soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1. comma 2, lettere d), f), g), l) e e) della legge 7 marzo 2003, n. 38.;

VISTO il D.lgs 30.04.1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”

VISTO il D.P.R. 1.12.1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del Pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30.04.1998, n. 173”

VISTA la L.R. 26.02.2001, n. 4, articolo 7, commi da 23 a 31 che prevede l’istituzione del Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia

VISTO il D.P.G.R.13.09.2004 n.0291/Pres che approva il “Regolamento di esecuzione del comma 29, dell’art. 7, della L.R. 4/2001 per l’attivazione del S.I.AGRI.FVG - Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia.

VISTA la L.R. 12/2006 art. 6 commi 28 e 29 che modifica il “Regolamento di esecuzione del comma 29, dell’art. 7, della L.R. 4/2001 per l’attivazione del S.I.AGRI.FVG - Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia”;

VISTO in particolare, l’art. 13 del regolamento sopra citato che prevede l’approvazione da parte del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna del “Manuale operativo di gestione del S.I.AGRI.FVG”

VISTO il regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) approvato con Decreto Presidente della Regione 20 aprile 2007 n. 0106/Pres. pubblicato sul BUR n. 18 di data 02.05.2007.

VISTO il “Manuale operativo di gestione del S.I.AGRI.FVG” revisione 1 completo delle procedure di cui sopra - Allegato 01 revisione 01 “Manuale operativo di procedura PI-01 rev. 01”;

DECRETA

1. E’ approvato il “Manuale operativo di gestione del S.I.AGRI.FVG” revisione 1 unitamente all’Allegato 01 revisione 01 “Manuale operativo di procedura PI-01 rev. 01”;

2. E’ disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Manuale e dell’Allegato sopra citati.

Udine, lì 7 giugno 2007

VIOLA

Introduzione

Al fine di modificare e migliorare le modalità di relazione tra le imprese e gli uffici dell'Amministrazione regionale ed aumentare il livello di efficienza dell'azione amministrativa occorre semplificare, razionalizzare e rendere trasparenti i processi amministrativi.

Per quanto attiene il comparto agricolo l'attenzione si focalizza sui rapporti fra l'Amministrazione e le imprese in un'ottica di effettivo supporto e sostegno del settore.

Il perseguimento di questi obiettivi non può prescindere dalla implementazione di un sistema informativo agricolo regionale, nel quale confluiscano le informazioni ed i dati relativi alle imprese agricole e agli altri soggetti che hanno rapporti con l'Amministrazione regionale.

Per il soddisfacimento di questa esigenza è stato attivato il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia, quale strumento di raccordo e supporto per l'attività amministrativa regionale in ambito agricolo, strutturato come sistema distribuito e potenzialmente aperto a soggetti pubblici e privati interessati.

Termini e definizioni

Account utente: nome di fantasia, generalmente riferito al nome e cognome dell'utente, che combinato con una parola chiave "password" consente l'accesso a un sistema informatico.

AGEA: Agenzia per la Gestione delle Erogazioni in Agricoltura

Altri soggetti: con tale termine si intende identificare tutti i soggetti pubblici e privati diversi dalle imprese agricole che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la Direzione Centrale risorse agricole, naturali forestali e montagna.

Anagrafe delle aziende agricole: è un archivio informatizzato che contiene i fascicoli aziendali informatizzati. Tutti i soggetti iscritti all'anagrafe sono identificati univocamente attraverso il CUAA. Di seguito denominata anagrafe.

Azienda agricola:con questo termine, si identifica l'UTE e non l'impresa. Solo qualora l'impresa sia costituita da un'unica UTE il termine "azienda" diventa sovrapponibile con il termine "impresa".

Beneficiario: con tale termine si identificano tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono con la Pubblica Amministrazione, centrale o locale, rapporti volti all'ottenimento di aiuti o sostegni economici. Il beneficiario è identificato univocamente attraverso il *CUAA.*

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola

CUAA (codice unico di identificazione impresa agricola come da D.P.R. 1.12.1999, n. 503): è rappresentato dal codice fiscale deve essere utilizzato in tutti i rapporti formali fra l'impresa agricola e la Direzione.

Delega: atto amministrativo organizzatorio per effetto del quale, nei casi espressamente previsti dalla legge, un organo, un ente, una persona fisica investita in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo, ente, o persona fisica autoritativamente ed unilateralmente, una competenza di tipo derivato in quella stessa materia.

Direttore Centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna: di seguito denominato Direttore Centrale

Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna: di seguito denominata Direzione.

Dossier pratica cartaceo: è costituito dalla documentazione necessaria ai fini della procedura amministrativa ed è conservato presso gli uffici dell'amministrazione regionale o presso il soggetto all'uopo delegato dall'amministrazione regionale stessa. Le modalità di custodia saranno definite da ogni procedura e disciplinate all'interno del presente manuale.

Dossier pratica informatizzato: è l'insieme di tutte le informazioni utilizzate a partire dalla singola istanza di contributo fino al completamento del procedimento amministrativo. I soggetti abilitati all'inserimento e alla gestione di tali dati saranno identificati dal presente manuale, procedura per procedura.

Fascicolo aziendale cartaceo: contiene tutti i documenti cartacei previsti a supporto delle informazioni inserite o dichiarate nel fascicolo aziendale informatizzato, il quale viene mantenuto presso AGEA o presso i soggetti da essa delegati ed è contraddistinto dall'apposizione sul fascicolo stesso del CUAA dell'impresa o del soggetto cui si riferisce.

Fascicolo aziendale informatizzato: contiene tutti i dati riconducibili ad un'impresa e alle sue UTE oppure ad uno degli altri soggetti ed è contraddistinto dal CUAA dell'impresa o del soggetto cui si riferisce.

Fascicolo aziendale nazionale: contiene tutti i dati riconducibili ad un'impresa e alle sue UTE oppure ad uno degli agli altri soggetti operanti sul territorio nazionale ed è contraddistinto dal CUAA dell'impresa o del soggetto cui si riferisce, è pubblicato sul SIAN ed è detenuto da AGEA

Impresa agricola: è un soggetto giuridicamente rilevante esercente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C., all'impresa fanno capo una o più Unità Tecnico Economiche.

Mandato: il contratto con il quale una parte, il mandatario, si obbliga nei confronti dell'altra, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest'ultima.

Manuale operativo di procedura: è il documento, allegato al presente manuale, che descrive le modalità di accesso e le funzionalità di ogni singola procedura informatizzata utilizzabile nel S.I.AGRI.FVG per la gestione di un procedimento amministrativo.

Parcella agricola:una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore interamente contenuta in una particella catastale. La parcella può, quindi, coincidere con la particella o costituirne una ripartizione, in ogni caso la sommatoria delle superfici delle parcelle facenti capo alla stessa particella non potrà essere superiore alla superficie della particella stessa.

Particella catastale: una ben delimitata porzione continua di terreno, situata in un unico comune, identificata al catasto tramite precisi elementi identificativi.

Procedimento amministrativo: l'insieme di una pluralità di atti e operazioni eterogenee relativamente autonomi e coordinati alla produzione di effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.

Procedura informatizzata: è l'insieme degli applicativi informatici utilizzati per la gestione del procedimento amministrativo o per la consultazione di banche dati.

Profilo Utente: l'insieme delle informazioni che consentono al sistema l'abilitazione per l'accesso personalizzato agli archivi e alle *procedure informatiche*

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

S.I.AGRI.FVG: Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia

S.S.S.I.AGRI.: Struttura stabile per la gestione delle problematiche del *S.I.AGRI.*

SIER: Sistema Informativo Elettronico Regionale

UTE (Unità Tecnico Economica): l'insieme di mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicati in una porzione di territorio identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 117, comma 6.
Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia – Legge costituzionale 31.01.1963 n.1 e successive modificazioni
Codice Civile
D.lgs 29.03.2004, n.99 "Disposizioni in materia dei soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1. comma 2, lettere d), f), g), l) ee) della legge 7 marzo 2003, n.38.
D. lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
D.lgs 30.04.1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449"
D.P.R. 1.12.1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del Pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. lgs. 30.04.1998, n.173"
L.R. 20.03.2000, n.7
L.R. 26.02.2001, n.4, articolo 7, commi da 23 a 31 che prevede l'istituzione del Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia
D.P.G.R.13.09.2004 n.0291/Pres che approva il "Regolamento di esecuzione del comma 29, dell'art. 7, della L.R. 4/2001 per l'attivazione del S.I.AGRI.FVG – Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia.
L.R. 12/2006 art.6 commi 28 e 29.

1. Il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia.

Il S.I.AGRI.FVG è il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia che comprende:

- **l'anagrafe delle aziende agricole** che è l'insieme dei *fascicoli aziendali informatizzati,* e costituisce, attraverso il *CUAA*, il riferimento per tutti i procedimenti gestiti dal sistema ,
- **le procedure informatizzate** per l'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa statale, comunitaria vigente e per ogni altro aiuto economico erogato dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato a sostegno del comparto agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca,

I dati presenti all'interno del S.I.AGRI.FVG derivano:

- d*all'anagrafe delle aziende agricole;*
- dalle *procedure informatizzate;*
- e dall'accesso a banche dati esterne

Scopo del S.I.AGRI.FVG. è quello di mettere a disposizione dei soggetti abilitati, attraverso un'opportuna gestione informatica delle informazioni disponibili, una serie di servizi volti a:

- unificare e centralizzare le informazioni contenute nel *fascicolo aziendale* in un'unica banca dati affidabile e certificata resa accessibile a tutti gli utenti;
- garantire agli utenti del sistema l'accesso a tutte le informazioni di comparto disponibili a completamento del *fascicolo aziendale*;
- informatizzare le procedure amministrative di competenza della Direzione, riferendosi, dalla presentazione della domanda fino alla liquidazione dei contributi facendo riferimento al *fascicolo aziendale*;
- permettere l'accesso alle procedure, attraverso l'utilizzo delle tecnologie WEB, definendo di volta in volta diversi ruoli per diversi soggetti abilitati secondo le necessità individuate in un vero rapporto di sussidiarietà tra le strutture presenti sul territorio;
- supportare le attività di monitoraggio e valutazione della Regione;
- supportare le decisioni degli organi tecnici e politici regionali e degli enti locali;
- permettere la verifica, da parte delle *imprese agricole* o degli *altri soggetti* dello stato di attuazione del singolo procedimento amministrativo in corso*;*
- permettere la verifica da parte della Regione delle agevolazioni concesse ad ogni *impresa agricola o altro soggetto*

Il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia permette di gestire *l'anagrafe delle aziende agricole* e conseguentemente il *fascicolo aziendale informatizzato* perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'utilizzo delle banche dati già esistenti mirando alla riduzione dei costi diretti ed indiretti a carico delle aziende e della Pubblica amministrazione attraverso il ricorso all'informatizzazione.

Persegue gli obiettivi di semplificazione amministrativa mediante la razionalizzazione dell'utilizzo informatizzato dei dati aziendali, di miglioramento delle modalità di accesso ai *procedimenti amministrativi e di* riduzione delle richieste di documenti alle imprese, attivando nel contempo lo scambio informatico degli stessi.

Il principio di trasparenza amministrativa (L. 241/90) è attuato attraverso una gestione informatizzata unitaria dei dati e delle informazioni relative alle aziende, l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e dei soggetti che certificano i dati contenuti *nell'anagrafe delle aziende agricole* e nel *fascicolo aziendale informatizzato* e la conoscenza dello stato dei procedimenti stessi.

Attraverso la gestione informatizzata dei dati relativi all'*anagrafe delle aziende agricole* e al *fascicolo aziendale informatizzato* la Regione si propone altresì l'obiettivo di una maggiore efficienza nei controlli.

2. Anagrafe delle aziende agricole

2.1. Definizione

Nell'ambito del S.I.AGRI.FVG è costituita l'anagrafe delle aziende agricole, la quale raccoglie tutti i fascicoli relativi alle imprese agricole ed agli altri soggetti che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la Direzione.

Tale anagrafe è costituita attraverso una replica parziale delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale nazionale pubblicato sul SIAN e detenuto da AGEA relativa alle imprese agricole conduttrici di particelle catastali sul territorio regionale.

2.2. Iscrizione

L'iscrizione dei soggetti al *fascicolo aziendale nazionale* è gestita direttamente da *AGEA* o dai soggetti a cui la stessa ha inteso conferire specifica delega. La titolarità dei dati, quindi anche l'aggiornamento, la gestione e la validazione degli stessi rimangono sotto il controllo di *AGEA*.

AGEA garantisce altresì la correlazione tra ogni dato archiviato ed il *CUAA* di ciascun soggetto iscritto all'anagrafe a cui i dati si riferiscono, così come previsto dal D.P.R. 1.12.1999, n. 503.

2.3. Contenuto

Per ogni soggetto iscritto, l'*anagrafe delle aziende agricole* contiene il *fascicolo aziendale informatizzato*. Nel fascicolo sono contenute informazioni di tipo anagrafico e informazioni descrittive dell'azienda.

L'anagrafe delle aziende agricole rende disponibili ai soggetti abilitati, secondo i rispettivi livelli di accesso, le seguenti informazioni riguardanti ciascun soggetto iscritto:

- dati anagrafici (se persona fisica)
- ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT
- legale rappresentante e sede legale
- consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale,
- eventuale soggetto mandatario individuato dall'azienda

3. Fascicolo aziendale informatizzato.

3.1. Definizione

Il fascicolo aziendale informatizzato è l'archivio di riferimento per il S.I.AGRI.FVG ed è parte integrante dell'anagrafe delle aziende agricole, contiene tutti i dati riconducibili ad un impresa agricola e alle sue UTE oppure ad uno degli altri soggetti ed è contraddistinto dal CUAA dell'impresa o del soggetto a cui si riferisce.

Il fascicolo aziendale informatizzato è costituito attraverso una replica parziale delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale nazionale pubblicato sul SIAN e detenuto da AGEA relativa alle imprese agricole conduttrici di particelle catastali sul territorio regionale.

3.2. Iscrizione

La costituzione del fascicolo aziendale cartaceo e conseguentemente del fascicolo aziendale informatizzato è obbligatoria nel caso in cui l'impresa agricola e gli altri soggetti presentino, per la prima volta domanda per accedere ad un qualunque beneficio o agevolazione disposta da norma comunitaria, nazionale o regionale oggetto di procedura informatizzata del S.I.AGRI.FVG.

Prima dell'attivazione di un qualunque procedimento amministrativo è obbligatorio procedere alla dichiarazione di insussistenza di variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale nazionale secondo le modalità previste dal

paragrafo 7. Nel caso in cui siano state apportate delle variazioni non ancora replicate a livello regionale, sarà sufficiente una certificazione in tal senso rilasciata dai soggetti abilitati.

3.3. *Contenuto*

Essendo il fascicolo aziendale informatizzato una replica del fascicolo aziendale nazionale i dati in esso contenuti sono quelli definiti da AGEA

4. Soggetti autorizzati all'iscrizione e all'aggiornamento dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale informatizzato

L'iscrizione dell'impresa o degli altri soggetti all'anagrafe delle aziende agricole è effettuata da AGEA o dai soggetti delegati dalla stessa.

5. Modalità previste per la costituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale informatizzato

L'inserimento di nuove imprese agricole o di altri soggetti e le modifiche alle informazioni contenute nell'anagrafe delle aziende agricole sono effettuate da AGEA o dai soggetti delegati dalla stessa.

6. Sistema di delega per la visualizzazione del fascicolo aziendale informatizzato.

Tutti i soggetti che non sono titolari di *fascicolo aziendale informatizzato* (soggetti delegati esterni alla struttura dei *beneficiari*) possono accedere *all'anagrafe delle aziende agricole* e al *fascicolo aziendale informatizzato* stesso solo se espressamente delegati dai soggetti titolari del fascicolo.

La richiesta all'accesso deve pervenire al Servizio competente secondo le modalità descritte al paragrafo 7.1 e seguenti.

7. Utenti dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale informatizzato.

L'Amministrazione regionale e i soggetti sotto elencati:

- **1 - Enti Locali**
- **2 - Centri Autorizzati di Assistenza Agricola**
- **3** - ***Imprese agricole***
- **4** - ***Altri soggetti non delegati***
- **5** -**Soggetti delegati**

possono accedere alla visualizzazione dei dati contenuti nell'*anagrafe delle aziende agricole* nei limiti delle specifiche competenze degli stessi.

Per i soggetti autorizzati all'accesso sono gestiti *profili utente*.

Ai fini della gestione delle procedure amministrative gli utenti sono divisi in due raggruppamenti:

- ***beneficiari*** e
- **non beneficiari**.

Secondo la seguente tabella:

Raggruppamenti	Sottoraggruppamenti	Categorie utenze
Beneficiari (Imprese agricole, Enti, Altri soggetti)	**Enti Locali:** (Comuni, Comunità Montane, Province, ecc.)	Titolari/rappresentanti legali
		Collaboratori
	Imprese agricole	Titolari/rappresentanti legali
		Collaboratori
	Altri soggetti non delegati (Università, Consulenti, Funzionari Istruttori, ecc)	Titolari/rappresentanti legali
		Collaboratori
Non Beneficiari	**CAA**	Rappresentante legale
		Collaboratori
	Enti Locali: (Comuni, Comunità Montane, Province, ecc.)	Rappresentante legale
		Collaboratori
	Soggetti delegati: Studi professionali, Associazioni, Consorzi, Cooperative ecc.)	Titolari/rappresentante legale
		Collaboratori
	Altri soggetti non delegati (Università, Consulenti, Funzionari Istruttori, ecc)	Titolari/rappresentante legale
		Collaboratori

I *beneficiari* indipendentemente dal sottoraggruppamento al quale appartengono devono provvedere ad inserire i propri dati e fornire un'identificazione certa del titolare o legale rappresentante al fine di rientrare nell'elenco dei soggetti autorizzati ad accedere al S.I.AGRI.FVG.

All'interno del raggruppamento dei non beneficiari: CAA titolari di una convenzione con *AGEA* e Enti Locali sono già tutti presenti nell'elenco delle strutture (uffici) autorizzate ad accedere al *S.I.AGRI.FVG*

Per gli altri soggetti non beneficiari: Soggetti delegati e Altri soggetti non delegati è necessario invece un inserimento della struttura (inteso come unità organizzativa, semplice o complessa) nell'elenco delle strutture (uffici) autorizzate ad accedere al *S.I.AGRI.FVG* e un'identificazione certa del titolare o legale rappresentante della struttura stessa.

Per gli utenti collaboratori di **Soggetti delegati o Altri soggetti non delegati** sarà necessario verificare la presenza della struttura (Ufficio) tra quelle autorizzate all'accesso al sistema, ed eventualmente aggiungerla ove non presente, per la registrazione del personale appartenente a quella struttura.

La registrazione della struttura (Ufficio), non presente tra quelle autorizzate all'accesso al sistema, per i **Soggetti delegati** comporterà tre operazioni obbligatorie e contemporanee:

- registrazione e autorizzazione dell'ufficio
- registrazione e autorizzazione del titolare o legale rappresentante della struttura
- registrazione di almeno una delega da un beneficiario.

I **soggetti delegati** abilitati alla visualizzazione per conto terzi devono essere:

- professionisti e\o studi professionali iscritti ad un ordine professionale e/o al Registro delle Imprese della CCIAA ed esercenti attività attinente alle materie gestite dal *S.I.AGRI.FVG*;
- organismi associativi rappresentativi di interessi di comparto attinenti alle materie gestite dal *S.I.AGRI.FVG*.

I soggetti **non delegati** devono motivare la richiesta di accesso e specificare le tipologie di dati di interesse. Qualora la richiesta sia accolta il Servizio competente provvede ad autorizzare la registrazione della struttura (Ufficio) specificando i dati visibili, e contestualmente definisce ed attribuisce i *profili utente*.

7.1. Accreditamento al S.I.AGRI.FVG e autorizzazione all'accesso degli utenti

La gestione delle autorizzazioni e abilitazioni per l'accesso al sistema (*fascicolo aziendale informatizzato* e *procedure informatizzate*) è di competenza del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.

Tutti i soggetti, *beneficiari* e non, che intendono accedere al Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia devono inoltrare richiesta di autorizzazione al Servizio competente seguendo le procedure informatiche sotto descritte.

L'utente che intende richiedere l'autorizzazione all'accesso deve:

1. collegarsi al sito della Regione all'indirizzo www.siagri.regione.fvg.it;
2. registrarsi sul sito del S.I.AGRI.FVG compilando la relativa richiesta di autorizzazione all'accesso;
3. stampare la richiesta ricevuta nella propria casella di posta elettronica, contenente tutti i dati inseriti;
4. firmare la richiesta;
5. predisporre gli allegati (paragrafo 9.2)
6. consegnare o far pervenire la richiesta cartacea con gli allegati, anche via fax allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all'ufficio preposto (Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - via Caccia, 17 33100 Udine) entro 30 giorni dalla data di registrazione sul sito.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta cartacea, il Servizio verifica la domanda e, qualora non siano riscontrate anomalie, rilascia l'autorizzazione all'accesso al Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia, e configura l'abbinato profilo utente con le relative autorizzazioni.

Ad ogni *account utente* è associato un *profilo utente* con le abilitazioni per l'accesso ai dati.

Trascorsi 30 giorni dalla data di registrazione sul sito, qualora non sia pervenuta al Servizio competente la relativa richiesta cartacea debitamente firmata e corredata dalla documentazione necessaria, l'ufficio competente provvederà alla cancellazione dei dati di registrazione memorizzati sul sistema.

Sarà possibile all'utente, in qualsiasi momento effettuare una nuova registrazione, a condizione che l'utente stesso non sia già stato abilitato all'accesso al *S.I.AGRI.FVG*.

7.2. Documentazione da allegare alla richiesta.

Per l'accesso al *S.I.AGRI.FVG* sono necessari i sotto elencati documenti da presentarsi con le modalità di cui al paragrafo 9.1 punti dall'1 al 3..

7.2.1. Documentazione da allegare alla richiesta da parte del beneficiario e dei soggetti delegati appartenenti alla struttura del beneficiario

1. **Titolare dell'impresa o rappresentante legale (beneficiario)**

- ✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

2. **Collaboratori del beneficiario** (Soggetti delegati appartenenti alla struttura del beneficiario)

- ✓ Delega originale o copia autenticata a firma del Titolare o del legale rappresentante redatta utilizzando il fac simile scaricabile direttamente dal sito.
- ✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante che ha sottoscritto la delega. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- ✓ Nel caso in cui il soggetto non sia iscritto alla CCIAA dovrà allegare alla richiesta un documento idoneo all'identificazione del richiedente quale legale rappresentante del soggetto richiedente. (Associazioni, Consorzi, Comunità Montane, Comuni, ecc.)
- ✓ Fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

7.2.2. Documentazione da allegare alla richiesta per la autorizzazione di una nuova struttura delegata esterna alla struttura dei beneficiari

(per i soggetti delegati, per inserimento contestuale di: struttura, titolare e delega/e)

1. **Titolare della struttura** (Ufficio) o rappresentante legale deve allegare alla richiesta:

- ✓ Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- ✓ Nel caso in cui il soggetto non sia iscritto alla CCIAA dovrà allegare alla richiesta un documento idoneo all'identificazione del richiedente quale legale rappresentante del soggetto richiedente.
- ✓ Delega originale o copia sottoscritta dal titolare di un soggetto beneficiario per la visualizzazione del fascicolo aziendale o di una procedura informatizzata all'interno del S.I.AGRI.FVG redatta utilizzando il fac simile scaricabile direttamente dal sito.
- ✓ Fotocopia del documento di identità del soggetto delegante. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

7.2.3. Documentazione da allegare alla richiesta per l'autorizzazione del CAA già presente nell'elenco dei soggetti autorizzati.

1. **Rappresentante legale** deve allegare alla richiesta**:**

- ✓ Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

2. **Collaboratore della struttura autorizzata** (Soggetti dipendenti o collaboratori appartenenti alla struttura dell'Ufficio di cui al precedente comma)

- ✓ Dichiarazione del legale rappresentante dell'ufficio attestante che il richiedente appartiene all'ufficio medesimo e svolge attività attinenti alla richiesta redatta utilizzando il fac simile scaricabile direttamente dal sito.
- ✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto la dichiarazione. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- ✓ Fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio

7.2.4. Documentazione da allegare alla richiesta da parte dei soggetti delegati esterni alla struttura dei beneficiari

1. **Il titolare della struttura** (Ufficio) o rappresentante legale deve allegare alla richiesta:

- ✓ Motivazioni alla richiesta di accesso e indicazioni delle tipologie di dati di interesse redatta utilizzando il fac simile scaricabile direttamente dal sito.
- ✓ Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- ✓ Nel caso in cui il soggetto non sia iscritto alla CCIAA dovrà allegare alla richiesta un documento idoneo all'identificazione del richiedente quale legale rappresentante del soggetto richiedente. (Associazioni, Consorzi, Comunità Montane, Comuni, ecc.)

2. **Collaboratore della struttura autorizzata** (Soggetti dipendenti o collaboratori appartenenti alla struttura dell'Ufficio di cui al precedente comma)

- ✓ Dichiarazione del legale rappresentante dell'ufficio attestante che il richiedente appartiene all'ufficio medesimo e svolge attività attinenti alla richiesta redatta utilizzando il fac simile scaricabile direttamente dal sito.
- ✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto la dichiarazione. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- ✓ Fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio

7.2.5. Documentazione da allegare alla richiesta per la autorizzazione di una nuova struttura di Altri soggetti non delegati non beneficiari. (per gli altri soggetti non delegati, per inserimento contestuale di: struttura e titolare)

1. **Il titolare della** struttura (Ufficio) o rappresentante legale deve allegare alla richiesta:

- ✓ Motivazioni alla richiesta di accesso e indicazioni delle tipologie di dati di interesse redatta utilizzando il fac simile scaricabile direttamente dal sito.
- ✓ Fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- ✓ Documento idoneo all'identificazione del titolare/rappresentante legale (es. delibera, determina, statuto…) nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia iscritto alla CCIAA.

2. **Collaboratore della struttura autorizzata** (Soggetti dipendenti o collaboratori appartenenti alla struttura dell'Ufficio di cui al precedente comma)

- ✓ Dichiarazione del legale rappresentante dell'ufficio attestante che il richiedente appartiene all'ufficio medesimo e svolge attività attinenti alla richiesta redatta utilizzando il fac simile scaricabile direttamente dal sito..
- ✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto la delega. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- ✓ Fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità. Qualora il documento non sia più valido il titolare del medesimo deve dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

7.3. *Rilascio delle credenziali di accesso ai servizi*

Il Servizio competente comunica al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta, le credenziali di accesso al sistema (account utente e password) tramite posta elettronica.

Sussiste responsabilità personale per la conservazione ed il corretto utilizzo dei propri codici di accesso individuali (account utente e password) ai sensi delle vigenti normative.

7.4. *Revoca delle abilitazioni richieste*

Il Servizio competente, qualora si rilevino irregolarità nell'utilizzo degli accessi al sistema, può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso le autorizzazioni e le abilitazioni richieste.

8. Gestione delle procedure informatizzate

L'accesso ai procedimenti amministrativi gestiti all'interno del S.I.AGRI.FVG avviene dopo l'iscrizione all'anagrafe delle imprese e la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le procedure informatizzate per la gestione dei procedimenti amministrativi possono essere utilizzate da soggetti diversi, in funzione delle competenze e responsabilità loro attribuite o delegate. Per ogni procedura informatizzata tutte le modalità operative saranno dettagliatamente specificate nel manuale operativo di procedura, obbligatoriamente allegato al presente manuale.

Per ogni nuova procedura informatizzata inserita nel S.I.AGRI.FVG sarà necessario aggiornare il presente manuale che dovrà contenere l'elenco delle procedure attive e, in allegato, per ognuna di esse, il manuale operativo di procedura con un numero progressivo di riferimento e un numero di revisione per eventuali necessità di perfezionamento.

Il manuale operativo di procedura descrive le specificità peculiari di ogni procedura informatizzata e deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- ✓ elenco delle funzionalità gestite dalla procedura informatizzata;
- ✓ elenco dei profili utente abilitabili;
- ✓ individuazione delle categorie di soggetti autorizzabili all'utilizzo per ogni profilo;
- ✓ modalità e tempistica per l'abilitazione degli utenti nei profili previsti.

9. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole e nel fascicolo aziendale informatizzato vengono trattati per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Tutti i soggetti che a vario titolo hanno accesso all'anagrafe delle aziende agricole ed al fascicolo aziendale informatizzato possono utilizzare i dati in essi contenuti esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La diffusione dei dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole e nel fascicolo aziendale informatizzato da parte dei soggetti abilitati all'accesso è consentita con le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n. 196.

L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole e nel fascicolo aziendale è riconosciuto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti così come previsto dalla normativa regionale in materia di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto stabilito Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7.

10. Sicurezza

Gli archivi utilizzati dal S.I.AGRI.FVG sono protetti da accessi non autorizzati. Le politiche di sicurezza saranno tarate sul sistema gradualmente in modo proporzionale alla quantità e alla delicatezza delle informazioni contenute e gestite dal sistema.

L'individuazione certa degli utenti é attualmente assicurata da account utente e password.

11. Utilizzo e sviluppo del S.I.AGRI.FVG.

11.1. Stato attuale.

In questa fase la gestione di alcuni iter amministrativi relativi ad una serie di interventi previsti per il comparto agricolo dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è mantenuta informaticamente presso la *Direzione* o gli Enti delegati.

Le soluzioni informatiche per tutti i tipi di procedimenti non sono ancora integrate in un unico sistema informativo facente capo ad una anagrafica comune.

A seguito della costituzione del S.I.AGRI.FVG la *Direzione* provvederà ad effettuare una serie di interventi di reingegnerizzazione delle procedure relative alla gestione delle pratiche che, una volta perfezionato, si configurerà in un sistema integrato, distribuito e aperto.

Attualmente nel *fascicolo aziendale informatizzato* sono presenti solo alcuni dei dati previsti dal D.P.R. 1.12.1999, n. 503 e precisamente sono disponibili i dati dall'archivio pubblicato sul SIAN di cui AGEA è titolare, ossia:

- dati anagrafici (se persona fisica)
- ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT
- legale rappresentante e sede legale
- consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale,
- eventuale ente associativo delegato dall'azienda

Trattandosi di un archivio la cui titolarità dei dati e la relativa gestione rimangono, al momento, di competenza di AGEA, il sistema non può definirsi ancora un sistema interattivo, se non per quanto attiene alla visualizzazione dei dati che può avvenire ad opera di un qualunque soggetto fra quelli indicati al paragrafo 9 opportunamente autorizzati.

Relativamente ai dati mancanti, gli stessi saranno resi disponibili attraverso la connessione a banche dati esterne o attraverso il collegamento a quelle già esistenti in possesso dell'Amministrazione regionale. Questa operazione di sviluppo ulteriore dell'archivio del S.I.AGRI.FVG, richiederà sia la stipulazione di convenzioni, sia uno studio preliminare al trasferimento dei contenuti delle informazioni necessarie, di conseguenza i tempi per la sua completa attuazione non sono stimabili allo stato attuale.

Gli adempimenti previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, concernenti il vincolo alla registrazione di tutti gli aiuti economici concessi nel fascicolo aziendale, saranno attivati nel S.I.AGRI.FVG non appena resi disponibili sul SIAN.

Non appena disponibili le nuove *procedure informatizzate* saranno riportate nell'elenco predisposto al successivo paragrafo 13.2 del presente manuale dove si dovrà indicare: un numero progressivo; la denominazione data alla procedura; la normativa di riferimento; il riferimento all'allegato manuale operativo di procedura e al suo numero di revisione. Allegati che costituiranno parte integrante del presente manuale causandone la revisione ad ogni nuovo inserimento di procedura in armonia con quanto disposto dal D.P.G.R.13.09.2004 n.0291/Pres che approva il "Regolamento di esecuzione del comma 29, dell'art. 7, della L.R. 4/2001 per l'attivazione del S.I.AGRI.FVG – Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia.

11.2. Elenco procedure informatizzate attivate sul S.I.AGRI.FVG.

Num. Prog.	Denominazione	Normativa di riferimento	Numero allegato e revisione del manuale
PI - 01	Procedura per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)	L.R. 25.08.2006 n.17 D. Lgs. 29.03.2004 n.102 Regolamento approvato con D.P.G. del 20.04.2007 n.106/Pres	Allegato 01 rev. 01

07_25_1_DDC_RIS AGR 1286_ALL2

Allegato 01 rev. 01
(al manuale operativo di gestione del S.I.AGRI.FVG)

Manuale operativo di procedura PI-01 rev. 01

Concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)

1. Funzionalità della procedura PI – 01

1. Predisposizione delle domande sul S.I.AGRI.FVG.
2. Stampa e conferma definitiva delle domande.
3. Protocollazione delle domande sul sistema centrale dell'amministrazione regionale.
4. Istruttoria delle domande.

2. Elenco dei profili utenti abilitabili

1	Compilatore	Consente di procedere alla compilazione, alla stampa e alla conferma definitiva delle domande sul S.I.AGRI.FVG.
2	Protocollatore	Consente di protocollare le domande sul sistema centrale dell'amministrazione regionale.
3	Istruttore	Consente di avviare il procedimento delle domande pervenute e l'istruttoria delle stesse.

3. Categorie di soggetti abilitabili per ogni profilo

1	Compilatore	CAA - Centri autorizzati di Assistenza Agricola (*)
2	Protocollatore	CAA - Centri autorizzati di Assistenza Agricola (*)
3	Istruttore	Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura territorialmente competenti

(*) che operino in conformità alle convenzioni stipulate con la Regione Friuli Venezia Giulia

4. Modalità e tempistica per l'abilitazione degli utenti

I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 3 che dovranno operare sulla procedura PI-01 rev. 01 dovranno necessariamente essere già accreditati come utenti del S.I.AGRI.FVG e richiedere l'abilitazione per le funzionalità autorizzabili.
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio e dovrà essere fatta pervenire, anche via fax allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità al n. 0432 555002, all'ufficio preposto della Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - via Caccia, 17 33100 Udine
Le nuove abilitazioni, per gli utenti già accreditati, saranno garantite entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.

5. Riferimenti normativi

- L.R. 25 agosto 2006 n. 17, articoli 13 e 14.
- D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell' art. 1, comma 2, lett. l) della legge 7 marzo 2003 n. 38"
- Decreto del Presidente della regione 20 aprile 2007 n. 0106/Pres., pubblicato sul BUR n. 18 di data 02.05.2007. di approvazione del Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

07_25_1_DDC_RIS AGR 1320

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 12 giugno 2007, n. 1320

Proroga del termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. derivanti da impegni relativi al periodo di programmazione 2000-2006, ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 ed ex regolamento (CE) 2078/92, per l'annualità 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 2078/92 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;

VISTO il programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 1997, n. 657;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 40, comma 1, in base al quale la data di presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore centrale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 93, par. 1, c. 3;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 22.03.2007, dichiarato ricevibile dalla Commissione europea in data 13.04.2007;

CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo pagatore di cui all'art. 74, par. 2, lett. b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

CONSIDERATO che, relativamente al programma regionale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998, sono ancora in corso di validità gli impegni ventennali a valere sulle misure "F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici" e "G. Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative";

CONSIDERATO che, relativamente al Piano di sviluppo rurale 2000-2006 misura f - Misure agroambientali, sono ancora in corso di validità esclusivamente gli impegni decennali a valere sulla azione “Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica” mentre per l’azione “Sensibile riduzione dell’impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l’introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali”, anch’essa di durata decennale, non sono state presentate domande e pertanto non sono in corso impegni;
ATTESO che AGEA - Area coordinamento con circolari prot. n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e prot. n. ACIU.2007.293 del 27 aprile 2007, contenenti le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, ha fissato al 15 giugno 2007 il termine, per l’anno 2007, per la presentazione delle domande di pagamento per misure connesse alla superficie, derivanti da trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006;
ATTESO che, secondo le richiamate circolari AGEA, il fascicolo aziendale aggiornato costituisce prerequisito per la presentazione delle domande di aiuto sullo sviluppo rurale;
CONSIDERATO che allo scopo di assicurare l’applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo II, capitolo 4, artt. dal 17 al 27, la validazione del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle domande di aiuto devono avvenire per via informatica tramite il portale SIAN;
VISTO il proprio decreto 17 maggio 2007, n. 988 con il quale veniva fissato al 15 giugno 2007 il termine per la presentazione delle domande di conferma d’impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. derivanti da impegni relativi al periodo di programmazione 2000-2006, ai sensi del reg. (CE) 1257/99 ed ex reg. (CE) 2078/92 per l’annualità 2007;
VISTA la circolare n. 13 dell’AGEA - Ufficio monocratico, prot. n. 25531/UM dell’8 giugno 2007, che proroga al 2 luglio 2007 il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle conferme degli impegni assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000-2006);
RITENUTO pertanto di prorogare al 2 luglio 2007 la data di scadenza per la presentazione delle domande di conferma d’impegno di cui alla lettera b) ed alle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. a valere su impegni relativi al periodo di programmazione 2000-2006, ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 ed ex regolamento (CE) 2078/92 per l’anno 2007;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1, art. 7, commi 148,149,150 e 151 con i quali l’Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli Venezia Giulia al PSR 2007-2013, a trasferire all’organismo pagatore le quote di cofinanziamento regionale necessarie, anche in via anticipata, viene individuato il Servizio competente nonché stanziati i fondi relativi per gli anni dal 2007 al 2009;
VISTO il DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/pres. e succ. mod. ed integr. di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006 relativo all’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di conferma d’impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. a valere sulla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, azione “Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica” nonché sul programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici” e “G. Gestione dei terreni per l’accesso del pubblico e le attività ricreative”, per l’annualità 2007 è prorogato al 2 luglio 2007.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 12 giugno 2007

VIOLA

07_25_1_DDC_RIS AGR 1321

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 12 giugno 2007, n. 1321

Proroga del termine per la presentazione delle domande di con-

ferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. a valere sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare con risorse aggiuntive per l'annualità 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTO il Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 40, comma 1, in base al quale la data di presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore centrale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 93, par. 1, c. 3;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 22.03.2007, dichiarato ricevibile dalla Commissione europea in data 13.04.2007;
CONSIDERATO che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell'Organismo pagatore di cui all'art. 74, par. 2, lett. b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono svolte dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1, modificata dalla LR 4 giugno 2004 n. 18, ed in particolare l'art. 7, c. 93, con la quale sono state apportate risorse regionali aggiuntive da utilizzare per la misura f) del Piano di sviluppo rurale;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2004 n. 19 art. 6 comma 47 con la quale sono state apportate ulteriori risorse regionali aggiuntive da utilizzare per la misura f) del Piano di sviluppo rurale;
VISTA la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili e finanziabili per la campagna 2003 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 26 maggio 2004;
VISTA la graduatoria provvisoria delle ulteriori domande ammissibili e finanziabili per la campagna 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 8 settembre 2004;
ATTESO che AGEA - Area coordinamento con circolari prot. n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e prot. n. ACIU.2007.293 del 27 aprile 2007, contenenti le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, ha fissato al 15 giugno 2007 il termine, per l'anno 2007, per la presentazione delle domande di pagamento per misure connesse alla superficie, derivanti da trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006;

ATTESO che, secondo le richiamate circolari AGEA, il fascicolo aziendale aggiornato costituisce prerequisito per la presentazione delle domande di aiuto sullo sviluppo rurale;
CONSIDERATO che allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo II, capitolo 4, artt. dal 17 al 27, la validazione del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle domande di aiuto devono avvenire per via informatica tramite il portale SIAN;
VISTO il proprio decreto 17 maggio 2007, n. 989 con il quale veniva fissato al 15 giugno 2007 il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres a valere sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, per l'annualità 2007 e da finanziare con risorse aggiuntive;
VISTA la circolare n. 13 dell'AGEA - Ufficio monocratico, prot. n. 25531/UM dell'8 giugno 2007, che proroga al 2 luglio 2007 il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle conferme degli impegni assunti nel corso del precedente periodo di programmazione (2000-2006);
RITENUTO pertanto di prorogare al 2 luglio 2007 la data di scadenza per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) ed alle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., per l'anno 2007 e da finanziare con risorse aggiuntive ;
VISTO il DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/pres. e succ. mod. ed integr. di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006 relativo all'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. a valere sulla misura f) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, per l'annualità 2007 e da finanziare con risorse aggiuntive è prorogato al 2 luglio 2007.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 12 giugno 2007

VIOLA

07_25_1_DGR_1302_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1302

LR 43/1990 - Parere in ordine alla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante la concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche tramite pozzo in comune di Ronchis. Proponente: Modular.buldg Srl - Ronchis (UD).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;
VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 22 giugno 2006 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte della Modular.buldg srl) per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante la concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche tramite

pozzo in Comune di Ronchis;
- in data 22 giugno 2006 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Messaggero Veneto" di data 5 giugno 2006 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/22369/VIA/257 del 7 luglio 2006 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/1409/VIA/257 dd. 12 luglio 2006 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità il Comune di Ronchis, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- con nota ALP.11/23901/VIA/257 del 21 luglio 2006 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con nota ALP.11/25321/VIA/257 del 7 agosto 2006 è stato chiesto parere collaborativo all'ARPA del FVG;
- con nota interna del. 21 luglio 2006 è stato richiesto parere collaborativo al Servizio geologico;
ATTESO che non è stato individuato il pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 43/1990;
VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi, nel termine di legge, i seguenti pareri:
- Comune di Ronchis: Deliberazione comunale n°45 del 04 settembre 2006. Parere favorevole.
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana": con Decreto del Direttore Generale n°317 del 23 agosto 2006. Parere favorevole con prescrizioni.
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici: nota prot. PMT/13716/1.410 del 07 settembre 2006. Parere favorevole;
PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativo:
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico: nota di data 18 settembre 2006. Parere con richiesta integrazioni.
- ARPA - Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota Prot. 14128/2006/TS/TS/307 in data 29 novembre 2006. Parere favorevole con prescrizioni;
CONSTATATO che con ordinanza del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. ALP.11/2035/VIA/257 del 22 settembre 2006, trasmessa alle autorità interessate con nota prot. ALP.11/29722-VIA/257 del 25 settembre 2006, sono stati richiesti elementi integrativi al proponente, dallo scrivente Servizio, di seguito riportati:
1. dati relativi alle prove di produzione del pozzo;
2. dati relativi alle analisi chimico - fisiche del fluido estratto; in particolar modo si segnala l'esigenza di acquisire informazioni sui seguenti parametri: pH, Ossigeno disciolto, Azoto ammoniacale, Nitrati e Nitriti, Fosfati, Cloruri, Solfati, Solfuri, Bicarbonati, Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio, Ferro, Manganese, Alluminio;
3. indicazioni relative allo scarico delle acque emunte dopo l'utilizzo e valutazione del relativo impatto anche in considerazione della temperatura dell'acqua reflua;
4. elencazione e ubicazione, anche su opportuno elaborato cartografico, di eventuali pozzi presenti in un intorno significativo dell'area oggetto di intervento e valutazione delle interazioni tra questi e il pozzo in argomento;
RILEVATO che in data 30 novembre 2006, il proponente ha fornito la Relazione integrativa richiesta con l'Ordinanza su citata;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- con nota ALP.11/40142/VIA/257 del 12 dicembre 2006 sono stati chiesti i pareri sulla documentazione integrativa alle predette autorità interessate;
- con nota ALP.11/40115/VIA/257 del 12 dicembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo sulla documentazione integrativa all'ARPA del FVG;
- con nota interna del 12 dicembre 2006 è stato richiesto parere collaborativo sulla documentazione integrativa al Servizio geologico;
VISTO il parere della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici: nota prot. PMT/19866/1.402 del 22 dicembre 2006. Riconferma parere;
VISTO il parere collaborativi della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico: nota di data 19 dicembre 2006. Parere con prescrizioni;
PRECISATO che non sono pervenuto altri pareri al riguardo;
VISTO il parere n. VIA/5/2007 relativo alla riunione del 28 marzo 2007, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con specifiche prescrizioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali dell'iniziativa in argomento;

RILEVATO che la precitata Commissione nel suddetto parere ha in particolare precisato che:
• trattasi di un'opera per la quale viene chiesta la "messa in esercizio" per finalità legate allo sfruttamento dell'acqua calda;
• ciò comporta lo "sfruttamento di fonti energetiche pulite" per il quale gli impatti nei confronti delle matrici ambientali (aria, acque superficiali, paesaggio, rumore) risultano non significativi in rapporto allo specifico contesto ambientale e territoriale interessato;
• al fine di limitare l'impatto ambientale dell'intervento in argomento, debbano essere formulate le prescrizioni di seguito evidenziate:
1) il prelievo della risorsa geotermica non dovrà mai superare la portata massima pari a 3.5 l/s prevista nello Studio di Impatto Ambientale;
2) dovrà essere predisposta, in testa pozzo, una derivazione chiusa con saracinesca, per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento;
3) alla fine di ogni anno solare dovrà essere prodotta una relazione riportante il dato medio giornaliero di portata emunta - come desunta da contatore -, le letture istantanee giornaliere di temperatura ed il rilievo mensile di pressione di falda; tale relazione dovrà essere inviata all'ARPA ed al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
4) il proponente, in fase di richiesta dell'ottenimento della concessione di sfruttamento, dovrà presentare l'autorizzazione allo scarico delle acque;
5) dovrà essere predisposto un opportuno piano di controllo, concordato con l'ARPA, per verificare la qualità delle acque di scarico e l'influenza delle medesime sul corpo ricettore;
RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;
RILEVATO in particolare che nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui all'art. 11 della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale;
RILEVATO pertanto che la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale;
RILEVATO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter giudicare compatibile con l'ambiente, di cui ai sensi della L.R. 43/1990 il progetto in argomento;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, viene giudicato compatibile il progetto - presentato dalla Modular.buldg srl - riguardante la concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche tramite pozzo in Comune di Ronchis. Al fine di limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, vengono previste le seguenti prescrizioni:
1) il prelievo della risorsa geotermica non dovrà mai superare la portata massima pari a 3.5 l/s prevista nello Studio di Impatto Ambientale,
2) dovrà essere predisposta, in testa pozzo, una derivazione chiusa con saracinesca, per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento;
3) alla fine di ogni anno solare dovrà essere prodotta una relazione riportante il dato medio giornaliero di portata emunta - come desunta da contatore -, le letture istantanee giornaliere di temperatura ed il rilievo mensile di pressione di falda; tale relazione dovrà essere inviata all'ARPA ed al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
4) il proponente, in fase di richiesta dell'ottenimento della concessione di sfruttamento, dovrà presentare l'autorizzazione allo scarico delle acque;
5) dovrà essere predisposto un opportuno piano di controllo, concordato con l'ARPA, per verificare la qualità delle acque di scarico e l'influenza delle medesime sul corpo ricettore.
Viene dato atto che le prescrizioni tengono in particolare conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria.
B) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, nonché agli Organi e Uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1303_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1303

LR 43/1990 - Parere in ordine alla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante la sostituzione del metanodotto Tarvisio - Malborghetto DN 900 MM (36”) con DN 1200 MM (48”), nei comuni di Tarvisio e Malborghetto Valbruna (UD). Proponente: SNAM Rete Gas Spa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;
VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTO il DPR 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE costituente il quadro di riferimento per la valutazione di incidenza;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 28 luglio 2006 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l’istanza da parte della Snam Rete Gas S.p.A. per l’esame, ai sensi della L.R. 43/1990, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996 e del DPR 357/1997, del progetto riguardante la sostituzione del metanodotto Tarvisio - Malborghetto DN 900 mm (36”) con DN 1200 mm (48”), nei Comuni di Tarvisio e Malborghetto Valbruna (UD);
- in data 28 luglio 2006 è stata depositata copia dell’annuncio sul quotidiano “La Repubblica” di data 28 luglio 2006 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/26022/VIA/260 del 16 agosto 2006 è stata data comunicazione al proponente dell’avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/1663/VIA/260 del 17 agosto 2006 sono state individuate ai sensi dell’art. 13 della L.R. 43/1990, quali Autorità: i Comuni di Tarvisio, Malborghetto Valbruna, la Provincia di Udine, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Ispettorato Ripartimentale foreste di Tolmezzo;
- con nota ALP.11/27505/VIA/260 del 1 settembre 2006 sono stati chiesti i pareri alle predette Autorità;
- con nota ALP.11/27508/VIA/260 del 1 settembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo all’Arpa del Friuli Venezia Giulia;
- con nota n. ALP.11/27513/VIA/260 del 1 settembre 2006 è stato richiesto parere collaborativo al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione e al Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e all’Ente Tutela Pesca;
- con nota n. ALP.11/27514/VIA/260 del 1 settembre 2006 è stato richiesto parere collaborativo al Servizio gestione forestale e antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
- con nota n. ALP.11/27510/VIA/260 del 1 settembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e alla Direzione provinciale lavori pubblici di Udine;
- con nota . ALP.11/33642/VIA/260/ del 25 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della Convenzione di Espoo si è informato il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’avviamento del procedimento in oggetto;
- con nota ALP.11/40144/VIA/260 del 12 dicembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo anche alla Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che non è stato individuato il pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 43/1990;

VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi, nel termine di legge, i seguenti pareri:
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli": deliberazione del Direttore Generale n° 372 del 13 ottobre 2006 - parere favorevole con prescrizioni.
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici: lettera Prot. PT/15722/1.402 dd. 16 ottobre 2006 - parere con richiesta integrazioni.
- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna -Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo: lettera Prot. RAF/19/9/7 - 0101610 dd. 16 ottobre 2006 - parere favorevole;
Sono pervenuti fuori termine i pareri delle seguenti Autorità:
- Comune di Tarvisio: Deliberazione della Giunta Comunale n°284 del 27 novembre 2006 - parere favorevole con prescrizioni;
- Comune di Malborghetto Valbruna: nota del Sindaco Prot. n° 827 del 1 febbraio 2007 - parere favorevole con prescrizioni;
PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativo:
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico con nota del 29 settembre 2006 - parere con osservazioni.
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione: nota Prot.PMT/16359/VTP-VS.1.13 del 25 ottobre 2006 - parere con richiesta integrazioni.
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione: nota Prot.PMT/14768/EN del 28 settembre 2006 - parere favorevole.
- ARPA - Settore Suolo Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota Prot. 2647/2006/TS/TS/307 dd. 24 ottobre 2006 - parere con richiesta integrazioni;
PRESO ATTO che il Servizio VIA, sulla base dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti, in relazione all'art. 15 della L.R. 43/1990, ha ritenuto necessario richiedere integrazioni con Ordinanza n. ALP.11/2523/VIA/260 del 7 novembre 2006, la quale è stata formalmente inoltrata con nota prot. ALP.11/35549/VIA/260 del 10 novembre 2006 al proponente e per conoscenza alle Autorità;
CONSTATATO che in data 08 febbraio 2007 il proponente ha presentato la documentazione integrativa richiesta, sui punti riportati nel relativo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA;
VISTA l'ulteriore documentazione agli atti dalla quale risulta che:
- con nota n. ALP.11/5670/VIA/260 del 13 febbraio 2007 sono state chieste integrazioni sui pareri già espressi in precedenza alle predette Autorità;
- con nota prot. ALP.11/5673/VIA/260 del 13 febbraio 2007 è stato chiesto parere collaborativo sulle integrazioni all'ARPA;
- con nota prot. ALP.11/5681/VIA/260 del 13 febbraio 2007 è stato chiesto parere collaborativo sulle integrazioni al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione e al Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e all'Ente Tutela Pesca;
- con nota prot. ALP.11/5675/VIA/260 del 13 febbraio 2007 è stato chiesto parere collaborativo sulle integrazioni al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e alla Direzione provinciale lavori pubblici di Udine;
- con nota prot. ALP.11/5690/VIA/260 del 13 febbraio 2007 è stato chiesto parere collaborativo sulle integrazioni alla Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e alla Soprintendenza per i Bene Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia;
ESAMINATI i pareri pervenuti in relazione agli elaborati prodotti a seguito della sopra menzionata Ordinanza di richiesta integrazioni e a seguito del completamento alle integrazioni:
- Comune di Tarvisio: nota del Dirigente dell'Area tecnica Prot. n° 4532 del 14 marzo 2007 - parere favorevole con prescrizioni;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli": nota del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Prot. n° 6607/2323 dip. del 22 febbraio 2007 - parere favorevole con prescrizioni.
- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna -Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo: lettera Prot. n°F/19/9-7 00199970 dd. 9 marzo 2007 - parere favorevole;
VISTA i pareri collaborativi relativi sulle integrazioni prodotte a seguito della precitata Ordinanza e sul completamento alle integrazioni:
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico con nota del 22 febbraio 2007 - parere senza osservazioni;
- Direzione provinciale lavori pubblici di Udine con nota Prot. ALPUD-E-9408/19887-LPU-INO-2616/2006 del 6 marzo 2007 - parere con osservazioni;

- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione: nota Prot.PMT/2957/VS.1.13 del 27 febbraio 2007 - parere con prescrizioni;
- Ente Tutela Pesca: nota Prot. n°1885-UTEC del 13 marzo 2007 - parere favorevole con prescrizioni;
- ARPA - Settore Suolo Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota Prot. 4374/2007/TS/TS/307 dd. 10 aprile 2007 - parere con prescrizioni;
- Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia: nota prot. n. 2693 del 27 aprile 2007 - parere favorevole con prescrizioni;
VISTO il parere n. VIA/11/2007 relativo alla riunione del 2 maggio 2007, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale e in relazione al DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, con specifiche prescrizioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali e le incidenze dell'iniziativa in argomento;
CONSTATATO che nel suddetto parere la predetta Commissione ha in particolare rilevato che:
- la realizzazione del metanodotto comporta disturbi ambientali limitati nel tempo ed essenzialmente legati alla fase di costruzione;
- relativamente alla produzione di polveri e rumore va sottolineato che i lavori verranno eseguiti lungo la linea per tratti successivi, quindi gli impatti saranno relativamente brevi e circoscritti alla zona interessata. Inoltre il proponente prevede alcune misure di mitigazione, quali la bagnatura delle strade sterrate e l'utilizzo di macchinari di ultima generazione con basse emissioni;
- gli scavi verranno, una volta posata la condotta, riempiti con il materiale di risulta temporaneamente accantonato e verrà ripristinato il precedente assetto geomorfologico;
- tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua intercettati dalla linea del metanodotto verranno eseguiti con la modalità di scavo a cielo aperto. Tale tipologia di lavoro può determinare un impatto temporanea sul normale deflusso idrico. Il proponente garantisce che non vi sarà interruzione del flusso idrico durante la fase dei lavori. Si sottolinea che solo alcuni attraversamenti interessano corsi d'acqua con filone idrico permanente. In tali casi potrà verificarsi un temporaneo intorbidimento delle acque, comunque reversibile a breve termine una volta terminati i lavori;
- va sottolineato che il tracciato si posiziona in stretto parallelismo con il metanodotto DN1200 realizzato di recente. Tale scelta è stata fatta per poter utilizzare la fascia di lavoro già esistente del suddetto metanodotto. Pertanto gli impatti relativi alla vegetazione ed al paesaggio possono ritenersi trascurabili tranne in un tratto in cui il tracciato si discosta dal parallelismo. In tale tratto i lavori interesseranno il margine di una zona boscata con conseguente taglio di una limitata fascia boscata. Relativamente agli altri tratti si è potuto constatare dal sopralluogo effettuato che la fascia di lavoro è stata ripristinata geomorfologicamente e solo inerbita pertanto gli interventi in progetto non andranno ad interferire con zone ormai completamente ripristinate;
- alla fine dei lavori saranno visibili solo i PIL. Relativamente a tali strutture è previsto l'ampliamente del PIL1/A all'inizio del tratto, e visibile solo dalla pista forestale di servizio, mentre ci sarà la dismissione e rimozione del PIL n°2 visibile dalla S.S. n°54. Viene previsto il mascheramento di tutti i PIL con piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone;
- per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, la Commissione stessa ha ritenuto di poter pervenire ad un giudizio favorevole sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990;
- al fine di limitare l'impatto ambientale e l'incidenza del progetto in argomento, la Commissione medesima ha ritenuto debbano essere formulate specifiche prescrizioni raccomandazioni;

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni e le raccomandazioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
RITENUTO di poter concordare con quanto proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e quindi di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni e raccomandazioni;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter pervenire ad un giudizio favorevole sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. - riguardante la sostituzione del metanodotto Tarvisio - Malborghetto DN 900 mm (36") con DN 1200 mm (48"), nei Comuni di Tarvisio e Malborghetto Valbruna (UD). Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito riportate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

1) è istituita una "Commissione Ripristini" - con il compito di indirizzare e verificare, nel corso delle successive fasi progettuali e realizzative, l'attuazione delle prescrizioni attinenti ai ripristini e di supportare le Amministrazioni pubbliche ed il proponente nell'individuazione delle migliori soluzioni relativamente ai ripristini morfologici, vegetazionali e storico culturali previsti nello SIA, per fronteggiare gli eventuali problemi che dovessero presentarsi in tale materia nella fase di realizzazione, nonché di sovrintendere alla regolare esecuzione dei ripristini medesimi - che sarà formata da:

- un funzionario dell'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio con compiti di coordinatore;
- un funzionario della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (Servizio VIA);
- un funzionario della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto (Servizio tutela beni paesaggistici);
- un rappresentante per ciascuno dei Comuni interessati designati dalle rispettive Amministrazioni Comunali;
- un esperto della SNAM Rete Gas;

2) entro la data d'avvio dei lavori di realizzazione del metanodotto, la SNAM Rete Gas. dovrà presentare alla Commissione sopra indicata il cronoprogramma delle varie fasi realizzative del metanodotto e il progetto esecutivo dei lavori di ripristino, elaborato con riferimento alle indicazioni fornite nello studio d'impatto ambientale, nel progetto di ripristino allegato e nella successiva documentazione integrativa relativi alle misure e agli interventi di mitigazione, ripristino. Tale progetto avrà come obiettivi il raggiungimento di condizioni di biodiversità il più possibile vicine ad uno stato di naturalità, l'inserimento paesaggistico delle opere e degli interventi connessi, dovrà essere elaborato tenendo conto delle specifiche indicazioni prescrittive di seguito fornite e ponendo particolare attenzione all' area di attraversamento dei corsi d'acqua. Tale progetto dovrà in particolare contenere:

- l'identificazione dettagliata delle formazioni boscate oggetto di taglio e prative oggetto di sbancamento;
- una sequenza fotografica dell'attuale situazione vegetazionale delle aree interessate dai lavori;
- i metodi e le aree di reperimento del materiale e delle essenze vegetali da utilizzare nei ripristini;
- il cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori di ripristino per le diverse tratte;

3) La SNAM dovrà prendere contatto preventivamente alla presentazione del progetto dei lavori di ripristino con le Amministrazioni comunali interessate e con le Amministrazioni pubbliche proprietarie di aree attraversate dal metanodotto, al fine di individuare eventuali situazioni critiche puntuali e prevedere idonei accorgimenti progettuali e realizzativi atti a ridurre o eliminare tali problematiche;

4) alla fine dei lavori la SNAM dovrà presentare alla Commissione Ripristini un'adeguata documentazione fotografica con i medesimi coni visuali di quelli della sequenza fotografica del progetto dei ripristini, in grado di mostrare lo stato degli stessi in rapporto alla situazione precedente i lavori;

5) la SNAM dovrà comunicare all'Amministrazione regionale, l'attuazione delle prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale, prima dell'avvio delle singole fasi esecutive, a cui le medesime si riferiscono; a conclusione di tutti i lavori e dei relativi ripristini la SNAM dovrà predisporre una relazione conclusiva sulla verifica delle prescrizioni e sull'efficacia dei ripristini;

6) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio d'impatto ambientale e nei documenti integrativi;

7) il controllo del recepimento delle sotto elencate prescrizioni relativamente alla fase di cantiere sarà effettuato dall'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ ESECUTIVE PROGETTUALI ED AI LAVORI DI CANTIERE:

8) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato alle Amministrazioni Comunali interessate un programma dettagliato della linea, degli impianti e degli attraversamenti, con indicate le modalità d'esecuzione dei lavori, il personale e i mezzi che verranno impiegati;

9) il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nei limiti strettamente necessari, ed i movimenti di terra per l'esecuzione delle opere e gli allargamenti della fascia di lavoro, specie in aree boscate e prative, dovranno essere limitati in relazione alle mere esigenze di cantiere; il materiale terroso non dovrà mai, neppure momentaneamente, essere accumulato attorno al tronco delle specie arboree ed arbustive non interessate al taglio;

10) gli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere realizzati evitando di interessare la fascia di vegetazione spondale, a tal fine le superfici dei piazzali di cantiere dovranno essere posizionati ad una congrua distanza dall'alveo; qualora siano interessate alberature esistenti dovranno essere previsti adeguati interventi di ripristino;

11) durante le operazioni di scavo dovranno essere opportunamente accantonati per tutta la larghezza dell'area di passaggio, il terreno vegetale (humus e strato sottostante) al fine di ricostituire (a ritomba-

mento avvenuto) le caratteristiche originarie del terreno (in particolare di quello agrario e nelle aree boschive) per renderle congruenti con quelle delle zone contigue; dovrà essere evitato che, nell'esecuzione dei lavori, il terreno vegetale venga disperso o mescolato con il materiale proveniente dagli scavi;
12) la fascia di lavoro, durante i periodi più secchi e in presenza di terreni particolarmente fini, verrà bagnata artificialmente, onde attenuare il sollevamento di polvere;
13) le piazzole provvisorie di stoccaggio andranno di norma realizzate in aree a destinazione agricola, evitando di interessare zone boscate, di fascia ripariale o prative; si dovranno evitare nelle aree di greto accatastamenti di tubazioni, dispersioni anche temporanee di materie plastiche e di saldatura, scarichi dei materiali di scavo in eccedenza;
14) dovranno essere evitati, accatastamenti di tubazioni al di fuori delle apposite piazzole, dispersioni anche temporanee di materie plastiche e di saldatura, di combustibili e oli e di scarichi dei materiali di scavo in eccedenza;
15) durante la fase di realizzazione dell'opera si dovrà limitare al massimo il disturbo della componente faunistica presente nelle varie zone mediante un'attenta organizzazione dei lavori da realizzarsi in orario diurno, un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto e l'utilizzazione di macchinari desonorizzati;
16) l'attraversamento dei corsi d'acqua dovrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ittica e in periodo di magra;
17) il proponente dovrà provvedere a contattare l'Ente Tutela Pesca del FVG, prima dell'inizio dei lavori interessanti i corsi d'acqua, al fine di verificare la presenza di condizioni di rischio per la fauna ittica presente e recepire le eventuali prescrizioni dettate dall'ETP stesso;
18) la realizzazione dell'attraversamento dei corsi d'acqua e di altre aree, in cui vi può essere il rischio di intercettazione della falda superficiale, dovrà essere attentamente programmata in modo da intervenire in periodi di magra;
19) relativamente al rischio per l'approvvigionamento idropotabili dovrà essere verificata prima dell'avvio dei lavori la debita distanza degli scavi da eventuali sorgenti, in modo tale da evitare il rischio di compromissione permanente degli approvvigionamenti idrici locali;
20) nel caso in cui si dovessero verificare momentanee interruzioni, o modificazioni quantitative o qualitative dell'approvvigionamento idrico degli acquedotti pubblici per opere che incidano sulle fonti o sulle condotte, dovrà essere data immediata comunicazione alle autorità comunali e all'Azienda sanitaria competente, e dovranno essere adottate idonee misure di emergenza e di ripristino delle condizioni di fornitura di acqua potabile;
21) relativamente al collaudo della condotta, dovrà essere verificata, con gli Enti territoriali competenti, la corretta gestione delle acque reflue dell'attività di prova idraulica;
22) gli attraversamenti della viabilità statale, provinciale, comunale dovranno essere eseguiti con modalità tali da non comportare di norma l'interruzione del traffico, e con il mantenimento delle condizioni di sicurezza sino a completa esecuzione dei lavori, e tutta la rete viaria interessata dal transito di mezzi correlati alla realizzazione dell'opera dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualora subisca danni derivanti dalle attività di cantiere;
23) lungo le intersezioni stradali con limitata visibilità dovrà essere posizionata adeguata segnaletica in fase di cantiere;
24) tutti i mezzi e le macchine operatrici dovranno transitare di norma sulla pista di lavoro; qualora, per esigenze operative, si rendesse necessario transitare su strade private, anche se di utilizzo pubblico, dovranno essere raggiunti specifici accordi preventivi tra SNAM Rete Gas ed i relativi proprietari;
25) dovrà essere garantita la perfetta manutenzione ed il ripristino della viabilità di cantiere interessata dai lavori, sia per quanto riguarda le strade sterrate sia le strade asfaltate; le piste di servizio a carattere provvisorio dovranno essere completamente ritombate e stabilizzate mediante rinverdimenti ed eventuali piantumazioni di essenze arboree ed arbustive; le strade da mantenere dovranno essere dotate dei manufatti di presidio, consolidamento e regimentazione delle acque che si rendessero necessari sulla base di un progetto esecutivo di sistemazione da sottoporre a preventiva autorizzazione "forestale";
26) le attività rumorose temporanee in deroga ai limiti del D.P.C.M. 01.03.1991 art. 1 comma 4 e della L. n°447 del 26.10.1995 art. 6 comma 1 lettera h); dovranno essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali interessate e in fase esecutiva dovranno essere rese note (per eventuali residenti in zone limitrofe ai lavori) la temporaneità e le modalità di esecuzione del cantiere;
27) a fine lavori, tutte le strutture di cantiere realizzate ed in particolar modo i pozzi realizzati per la posa in opera dl microtunnel, dovranno essere completamente rimosse e dovranno essere ripristinate allo stato antecedente la realizzazione dell'opera tutte le aree e le infrastrutture (strade, canali consortili, ecc.) coinvolte nei lavori del progetto.
28) gli imbocchi della galleria Prisnig dovranno essere opportunamente mascherati attraverso adeguate misure di ripristino morfologico - vegetazionale e non dovranno essere posizionate recinzioni a contorno;

29) parte degli inerti provenienti dagli scavi dei microtunnel, come richiesto dal Comune di Tarvisio, dovranno essere sistemati su un'area di proprietà del Comune di Tarvisio, nella zona di Bosco Verde nell'ambito dei trampolini di salto, per essere utilizzato al fine di sistemazione dell'area sportiva;
30) qualora, a seguito dei lavori medesimi, rimanga materiale ghiaioso in eccesso rispetto alle necessità di ritombamento, lo stesso dovrà venire collocato previo accordò con le Amministrazioni comunali competenti sulla scelta del sito più idoneo;
31) in fase di progettazione definitiva il proponente dovrà predisporre il piano di gestione dei materiali di risulta, previsto nel progetto, che dovrà essere concordato con l'ARPA e dovrà riportare la quantità e la provenienza del materiale, la qualità e la natura dello stesso, la certificazione analitica inerente la caratterizzazione del materiale e quindi la compatibilità con il sito ricevente, gli estremi degli atti autorizzatori inerenti il riutilizzo o recupero di materiale nelle 3 aree indicate nelle integrazioni allo SIA;
32) relativamente alla sicurezza dei lavoratori, dovranno essere previste adeguate armature di sostegno per scavi di profondità superiore ai 1.5 m in terreni non sufficientemente stabili e dovrà essere garantita una fascia di rispetto di 1 m al bordo scavo per il passaggio in sicurezza del personale;
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO:
33) le sponde dei corsi d'acqua, che dovranno essere ripristinate secondo l'originaria pendenza delle scarpate, dovranno essere messe in condizione di rinverdirsi rapidamente;
34) i ripristini spondali in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno di norma essere realizzati con opere di consolidamento a verde, privilegiando l'impiego di palizzate in legno o i graticciati, limitando - nel caso non fosse possibile l'utilizzo di tali tecniche, ovvero nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un grado di sicurezza adeguato - l'uso di materiali litoidi sia in estensione, per la protezione delle sponde ai tratti effettivamente necessari, sia in altezza sino alla quota ordinariamente raggiunta dalle acque;
35) i terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua;
36) in considerazione dell'estensione delle superfici naturali coinvolte ed al fine di assicurare la fattibilità degli interventi che verranno definiti dal Progetto dei ripristini vegetazionali, dovrà essere prevista la messa in atto di iniziative preliminari all'inizio dei lavori, finalizzate ad assicurare la disponibilità dei materiali e delle essenze vegetali di cui si prevede l'utilizzo (anche prendendo contatti con la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna) in considerazione delle tempistiche obbligatoriamente vincolate alle condizioni stagionali e meteoclimatiche;
37) dovranno essere previsti i ripristini di tutte le superfici denudate con l'obiettivo d'innescare il processo evolutivo della vegetazione partendo dagli stadi pionieri compatibili con le condizioni ambientali locali; essi saranno regolati dai seguenti criteri:
- tutte le specie e gli individui impiegate dovranno essere genotipi più autoctoni possibile per evitare inquinamenti, in grado di attecchire e vegetare su substrati rimaneggiati poveri di sostanza organica (paragonabili ai litosuoli);
- l'inerbimento dovrà interessare tutta la superficie denudata dai lavori;
- l'impianto di specie legnose dovrà essere finalizzato alla costituzione di nuclei di propagazione e miglioramento delle caratteristiche edafiche;

38) in sede di Commissione Ripristini dovrà essere verificata la necessità che a titolo compensativo siano attuati lavori di ripristino o miglioramento vegetazionale interessanti anche eventuali tratti del tracciato dei metanodotti esistenti, non direttamente coinvolto dai lavori di posa della nuova tubazione;
39) i tempi di manutenzione dei ripristini, configurabili come risarcimenti di piante morte, ulteriore apporto di terreno vegetale dove mancante o carente, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, ecc., dovranno essere estese per un periodo di 5 anni successivi alla fine dei lavori di ripristino principali; tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere preventivamente concordati con la Commissione Ripristini;
40) nelle aree di pertinenza ed esternamente a tutti gli impianti di linea (nodi, area trappole, punti di controllo), compresi quelli esistenti interessati dal nuovo progetto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza proprie di queste tipologie di impianti, dovranno essere previsti mascheramenti la cui composizione sarà oggetto di verifica in sede di Commissione Ripristini.
RACCOMANDAZIONI:
1) nell'attraversamento del rio Sciarpa il proponente dovrà tener conto del notevole accumulo di materiale detritico causato dal fenomeno dei debris flow;
2) il proponente dovrà valutare, in accordo con il Comune di Malborghetto Valbruna, la possibilità di asfaltare la strada per Forcella Nebria, lungo il tratto tra Valbruna e Malborghetto (campo sportivo) e rivedere lo sviluppo longitudinale della stessa nei pressi del torrente Granda;
3) il proponente dovrà valutare, in accordo con il Comune di Tarvisio, la possibilità di eliminare la vecchia

linea del metanodotto SNAM fuori esercizio, almeno per la parte di fondo valle e revocare quindi le servitù di metanodotto ancora attive.
B) Viene dato atto che le prescrizioni e le raccomandazioni tengono in particolare conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria.
C) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, nonché agli Organi e Uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1317_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317

Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello "Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy".

IL PRESIDENTE

VISTO lo "Schema di accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", approvato in data 6 febbraio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che definisce nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l 'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura del rispetto per la loro dignità anche nell'ambito della realtà terapeutiche innovative;
VISTO l'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, "Regolamento di Polizia Veterinaria";
VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
VISTA la L.R. n. 39/90 e succ. mod. "Norme a tutela degli animali domestici per la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina";
VISTO il D.P.G.R. 6 GIUGNO 2002, N. 0171/Pres. e succ. mod. "Legge regionale n. 39/90. Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina. Approvazione.";
RITENUTO di dover recepire, al fine di garantire uniformità applicativa sul territorio regionale, il sopraccitato Schema di accordo;
RITENUTO altresì di approvare il documento concernente "Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello "Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet - therapy", allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale alla sanità e politiche sociali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il documento concernente "Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello "Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet - therapy", allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;
2. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1317_2_ALL1

Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello "Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet- therapy"

Art. 1 finalità e definizioni

1. La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, per le proprie competenze e in coerenza con i principi della L.R. 39/1990, si impegna a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
d) "pet-therapy: utilizzo del rapporto essere umano- animale in campo medico e psicologico, avvalendosi di animali che rispondono a precisi requisiti . La pet-therapy si divide in due distinte categorie: Attività Assistite con Animali (Animal- Assisted Activities o AAA) e Terapie effettuate con l'ausilio di animali (Animal-Assisted Therapy o AAT).
Le AAA si pongono come obiettivo primario il miglioramento della qualità di vita di alcune categorie di persone (anziani, detenuti, tossico dipendenti, non vedenti , ecc…).
Le AAT sono delle co-terapie finalizzate a migliorare le condizioni di salute di un paziente, mediante il raggiungimento di obiettivi definiti.
La pet-therapy è un'attività complessa che richiede il concorso di diverse discipline.

Art. 2 responsabilità e doveri del detentore

1. In Regione Friuli - Venezia Giulia chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
g) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
2. I Comuni provvederanno ad emanare appositi regolamenti al fine di recepire le disposizioni di cui al comma 1, sulla base di un Regolamento tipo, all'uopo predisposto dalla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale.

Art. 3 commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. In Regione Friuli Venezia Giulia sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 anche le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c).
2. I nulla osta di cui al comma 1 sono rilasciati, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio Veterinario dell'ASS competente per territorio, e dovranno contenere le indicazioni relative alla/le specie degli animali da compagnia che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio Veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.
3. I requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta sono i seguenti:

a) il possesso, da parte del responsabile dell'attività, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
b) il possesso, da parte della struttura, dei requisiti previsti dall'articolo 24 del D.P.R. 320/1954 e dall'appendice A) del presente allegato;
c) la tenuta, per le attività di vendita di animali da compagnia di un registro di carico e scarico.
Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e dovrà riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico sarà registrato per singole partite.
4. I requisiti di cui all'appendice A) del presente allegato non sono richiesti per le attività di toelettatura, e non si applicano alle strutture di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies e 9 della L.R. 39/1990, in quanto già disciplinate dal Regolamento di esecuzione della medesima Legge.
5. I Servizi Veterinari dell'ASS provvederanno alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, sul rispetto della normativa vigente e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Art. 4 manifestazioni espositive

1. In Regione Friuli Venezia Giulia è vietata la partecipazione a manifestazioni espositive, come spettacoli e mostre anche itineranti, competizioni ecc., di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi.
2. E' consentita la partecipazione di cani e gatti alle manifestazioni di cui al comma 1 a condizione che i medesimi abbiano idonea copertura vaccinale almeno nei confronti delle seguenti malattie infettive e diffusive della specie:
a) per i cani: cimurro, epatite virale, leptospirosi, gastroenterite virale, tosse dei canili;
b) per i gatti: panleucopenia, calicivirosi, herpesvirosi e clamidia psittacci.
3. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono soggette a nulla osta preventivo del Servizio Veterinario dell'ASS competente per territorio. Il Responsabile della manifestazione dovrà documentare l'adempimento degli obblighi vaccinali di cui al comma 2.

Art. 5 programmi di informazione e di educazione

1. I programmi di informazione ed educazione sui principi del presente provvedimento, afferenti alla L.R. 39/1990, sono svolti dalla Regione, in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della medesima legge.
2. I programmi di cui al comma 1 dovranno comprendere, in particolare, i seguenti argomenti:
a) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
b) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
c) la necessità di scoraggiare:
- il dono di animali da compagnia ai minori di 18 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
- il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
- la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

d) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle ASS, promuove ed attua corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti a medici veterinari,al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato iscritte all'elenco di cui all'art. 6 della L.R. n. 39/90.

Art. 6 manifestazioni popolari

1. In Regione Friuli V.G. lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari è autorizzato esclusivamente nel caso in cui:
a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b. il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il dannagli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
2. Sono vietate le manifestazioni non riconducibili alle tradizioni storico popolari locali con operazioni di cattura degli animali, quali rodei, corride ecc..

Art. 7 pet-therapy, accoglienza e attività assistite con animali

1. La Regione Friuli V.G. ai fini di una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i

cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy , favorisce l'adozione di iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy ;
2. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove iniziative, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, finalizzate all'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti , e degli altri animali da compagnia, nonché a rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili per i cani di accompagnamento dei disabili.

Art. 8 qualifica del personale addetto alla pet-therapy

1. Per lo svolgimento delle attività di pet-therapy è opportuna la costituzione di un gruppo di lavoro ("team prescrittivo"), in cui le varie figure professionali sappiano interagire costruttivamente, secondo le specifiche competenze.
In un gruppo di lavoro attivato per programmi di pet-therapy sono individuabili i seguenti ruoli:
1. Medico
2. Veterinario
3. Educatore cinofilo
4. Conduttore pet-partners
5. Psicologo
6. Terapista della riabilitazione
7. Assistente sociale
8. Infermiere
9. Insegnante
10. Pedagogo o logopedista

La costituzione del gruppo di lavoro è variabile, a seconda che si tratti di AAA o AAT , e del tipo di intervento in programma. L'allargamento del gruppo di lavoro a quante più possibili figure professionali consente di sviluppare tutte le potenzialità dell'intervento.
2. Tutti gli interventi di pet-therapy devono essere effettuati con l 'ausilio di animali che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. Un veterinario deve certificare che l'animale cooperatore si trova in buono stato di salute psico-fisico e funzionale, monitorato e garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle possibili situazioni di stress derivanti dal lavoro.

Appendice A)

DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente ai box per il movimento del cane: mq. per ciascun cane	
		fino 3 cani:	oltre 3 cani:
Meno di 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 - 30	1,5	2,0	1,5
Più di 30	2,0	2,5	2,0

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1324_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1324

FSE - Obiettivo 3 - 2000/2006 - Asse A, misura A.1. Approvazione riparto finanziario a favore delle Province.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/99 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2004)2911 del 20.07.2004 di modifica della decisione C(2000) 2076 del 21.09.2000, con la quale è stato approvato il nuovo Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006;
VISTO il Complemento di Programmazione, adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22.06.2004 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;
CONSIDERATO che il Programma Operativo ed il Complemento di Programmazione prevedono, tra gli altri, interventi inquadrabili come "Implementazione dei servizi per l'impiego e messa in rete delle strutture" e rientranti nell'asse A, misura A.1;
CONSIDERATO che sulle base della normativa vigente alle Province compete la gestione dei fondi dell'Obiettivo 3 2000/2006 in relazione alle tipologie di interventi in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 18 febbraio 2005 con la quale sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse finanziarie alle Province:
- 45% dell'importo in proporzione alla popolazione residente nelle singole Province;
- 55% dell'importo in proporzione al numero degli Uffici del lavoro presenti in ogni singola Provincia, considerato di dare un valore pari a 3 per gli Uffici con sede nel capoluogo di Provincia, pari a 2 per gli altri Uffici e pari ad 1 per i recapiti;
VISTO lo stato di avanzamento finanziario della misura A.1 del Complemento di programmazione che evidenzia una disponibilità di euro 717.000,00;
RITENUTO di procedere al riparto di € 717.000,00 a favore delle Province della regione Friuli Venezia Giulia a valere sulla misura A.1 del citato Programma con l'applicazione dei criteri di riparto precedentemente indicati e secondo quanto ripartito nella seguente tabella:

PROVINCIA	RISORSE
Trieste	€ 107.908,50
Gorizia	€ 97.870,50
Udine	€ 343.084,50
Pordenone	€ 168.136,50
Totale	€ 717.000,00

RITENUTO di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007 n. 2 contenente il Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007;
all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa è approvato il seguente riparto di € 717.000,00 a favore delle Province a valere sulla misura A.1 del Programma Operativo OB.3- 2000/2006:

PROVINCIA	RISORSE
Trieste	€ 107.908,50
Gorizia	€ 97.870,50
Udine	€ 343.084,50
Pordenone	€ 168.136,50
Totale	€ 717.000,00

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1339_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1339 (Estratto)

Comune di Remanzacco: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 10 del 04.05.2007, di approvazione della

variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del comune di REMANZACCO n. 10 del 4.5.2007, di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale;
2. omissis.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1340_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1340 (Estratto)

Comune di Remanzacco: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 11 del 04.05.2007, di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 729 del 29.3.2007 in merito alla variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale del comune di REMANZACCO, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 11 del 4.5.2007;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 11 del 4.5.2007, di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale del comune di Remanzacco;
3. omissis

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1342_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1342

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - Misura 4.3 "Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna" - Azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini". Finanziamento di una nuova iniziativa nel Comune di Forni Avoltri, località Collina, e di ulteriori realizzazioni nei Comuni di Rigolato, Tarvisio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto. Approvazione proposte progettuali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio europeo (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni ge-

nerali sui fondi strutturali;
VISTO il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001 e con successiva decisione n. C (2004) 4591 del 19 novembre 2004;
VISTO il Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo 2 2000-2006, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, la scheda di azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini";
CONSIDERATO che il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è responsabile dell'attuazione dell'azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini";
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 10 aprile 2003, sono state ripartite tutte le risorse finanziarie disponibili previste nel vigente piano finanziario del Docup Obiettivo 2 a valere sull'azione 4.3.2, per un importo complessivo pari a € 4.842.816,00, per la realizzazione degli interventi nei Comuni individuati dal Complemento di Programmazione e dalla deliberazione stessa come beneficiari dell'azione e che tutte le suddette risorse sono state impegnate e concesse ai Comuni individuati per la realizzazione degli interventi di "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini" e che le rispettive iniziative sono state avviate;
CONSIDERATO che a seguito dei fabbisogni espressi dal territorio, con deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 6 ottobre 2006, è stata approvata l'assegnazione di ulteriori risorse aggiuntive a favore dell'azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini" pari a complessivi euro 2.411.500,00 (di cui euro 2.111.500,00 in area obiettivo 2 ed euro 300.000,00 in sostegno transitorio) per il finanziamento di un nuovo progetto in Comune di Forni Avoltri, località Collina, per un importo di euro 500.000,00 e per ulteriori realizzazioni nei seguenti Comuni già destinatari di finanziamenti a valere sull'azione: Ravascletto (euro 170.000,00); Rigolato (euro 220.000,00), Tarvisio (euro 510.000,00), Tolmezzo (euro 300.000,00), Tramonti di Sopra (euro 280.000,00), Tramonti di Sotto (euro 431.500,00);
VISTO che con delibera n. 18 del 12 gennaio 2007 la Giunta regionale individua i Comuni beneficiari dell'ulteriore finanziamento così come indicato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 6 ottobre 2006, e approva altresì la lettera d'invito ai Comuni a presentare le proposte progettuali;
VISTE le proposte progettuali presentate, entro i termini stabiliti dall'invito, dai Comuni interessati e acquisite agli atti con i seguenti protocolli:
- Forni Avoltri: Prot. n. RAF/2/13.7/24687 del 21.03.2007 - progetto "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini - Località Collina" per un importo complessivo pari a euro 500.000,00;
- Rigolato: Prot. n. RAF/2/13.7/24734 del 21.03.2007 - progetto "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione villaggi alpini - località Ludaria - 2° Lotto" per un importo complessivo pari a euro 220.000,00;
- Tolmezzo: Prot. n. RAF/2/13.7/25147 del 22.03.2007 - progetto "Lavori di completamento per la riqualificazione urbana per il recupero dell'ambito del Rio Touf in frazione di Illegio" per un importo complessivo pari a euro 300.000,00;
- Tramonti di Sopra: Prot. n. RAF/2/13.7/25589 del 23.03.2007 - progetto "Completamento arredo urbano borgate e frazioni Tramonti di sopra (Capoluogo) e Frazione di Chievolis" per un importo complessivo pari a euro 280.000,00;
- Tramonti di Sotto: Prot. n. RAF/2/13.7/25590 del 23.03.2007 - progetto "Valorizzazione villaggi alpini 2° Stralcio - Comune di Tramonti di Sotto località Capoluogo, Tramonti di Mezzo e Campone" per un importo complessivo pari a 431.500,00;
- Tarvisio: Prot. n. RAF/2/13.7/25765 del 23.03.2007 - progetto "Completamento del Villaggio Alpino del Monte Lussari e del collegamento ciclabile con il Capoluogo" per un importo complessivo pari a euro 510.000,00;
TENUTO CONTO che il gruppo tecnico di lavoro, costituito con deliberazione di Giunta regionale n. 3624 del 30 ottobre 2002 nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica all'Azione 4.3.2, ha garantito assistenza al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna nella fase di istruttoria dei progetti per la verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, dei contenuti di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio nelle zone oggetto di intervento anche a fini turistici in riferimento agli specifici caratteri insediativi dei villaggi, dei contenuti di recupero delle tecniche costruttive tradizionali, delle tradizioni culturali e storiche delle zone di intervento;
RILEVATO che a seguito del procedimento istruttorio, conclusosi in data 28 maggio 2007, il progetto presentato dal Comune di Forni Avoltri soddisfa i requisiti di ammissibilità derivanti dalle disposizioni del Docup Obiettivo 2 2000-2006, dal Complemento di programmazione e dall'invito e che quindi tale progetto è ammissibile a finanziamento ;

RILEVATO che a seguito del procedimento istruttorio, conclusosi in data 28 maggio 2007, i progetti presentati dai Comuni di Rigolato, Tarvisio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto risultano integrativi e di completamento di quelli già finanziati, soddisfano i requisiti di ammissibilità derivanti dalle disposizioni del Docup Obiettivo 2 2000-2006, dal Complemento di programmazione e dall'invito e che quindi tali progetti sono ammissibili a finanziamento ;
RITENUTO pertanto di approvare i progetti succitati e, considerata la dotazione finanziaria disponibile, di finanziare i progetti stessi per i seguenti importi complessivi:
- Forni Avoltri: euro 500.000,00
- Rigolato: euro 220.000,00;
- Tramonti di Sopra: euro 280.000,00
- Tramonti di Sotto: euro 431.500,00
- Tarvisio: euro 510.000,00
- Tolmezzo: euro 300.000,00

RITENUTO di dover prevedere fin d'ora che il finanziamento definitivo dovrà tener conto delle eventuali entrate da detrarre dalle spese ammissibili, secondo quanto previsto dalla norma n. 2 del regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni, e della consistenza delle entrate nette che potrebbero essere generate dagli interventi finanziati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/99;
VISTA la legge regionale n. 26/2001;
su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare i progetti a valere sull'Azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini" del Docup Obiettivo 2 2000-2006 così come definiti nell'Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della LR n. 26/2001, la spesa pubblica pari a euro 2.241.500,00 (demilioniduecentoqurantunmilacinquecento/00) a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive regionali (PAR) attribuite con deliberazione di Giunta regionale n. 2357 del 6 ottobre 2006 a carico del Fondo speciale per l'Obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della LR n. 26/2001 di cui euro 1.941.500,00 (unmilionenovecentoquarantunmilacinquecento/00) in area Obiettivo 2 ed euro 300.00,00 (trecentomila/00) in sostegno transitorio;
3. Di autorizzare il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie ad adottare tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari alla corretta attuazione dei progetti secondo quanto disposto dal Complemento di programmazione del Docup Obiettivo2;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1342_1_ALL1

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006
Asse 4 - Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socio-economiche e di mercato nella montagna marginale
Misura 4.3 - Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna
Azione 4.3.2 - Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini

ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI IN AREA OBIETTIVO 2

N° progres.	Prot. regione	Data prot.	Richiedente	Titolo Progetto	Spesa ammissibile	Risorse pubbliche a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive regionali (PAR) attribuite con deliberazione di Giunta regionale n. 2357 del 6 ottobre 2006
1	RAF/2/13.7/24687	21/03/2007	Comune di Forni Avoltri	"Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini – Località Collina"	500.000,00	500.000,00
2	RAF/2/13.7/24734	21/03/2007	Comune di Rigolato	"Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione villaggi alpini – località Ludaria – 2° Lotto"	220.000,00	220.000,00
3	RAF/2/13.7/25589	23/03/2007	Comune di Tramonti di Sopra	"Completamento arredo urbano borgate e frazioni Tramonti di sopra (Capoluogo) e Frazione di Chievolis"	280.000,00	280.000,00
4	RAF/2/13.7/25590	23/03/2007	Comune di Tramonti di Sotto	"Valorizzazione villaggi alpini 2° Stralcio - Comune di Tramonti di Sotto località Capoluogo, Tramonti di Mezzo e Campone"	431.500,00	431.500,00
5	RAF/2/13.7/25765	23/03/2007	Comune di Tarvisio	"Completamento del Villaggio Alpino del Monte Lussari e del collegamento ciclabile con il Capoluogo"	510.000,00	510.000,00

ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI IN AREA IN SOSTEGNO TRANSITORIO

N° progres.	Prot. regione	Data prot.	Richiedente	Titolo Progetto	Spesa ammissibile	Risorse pubbliche a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive regionali (PAR) attribuite con deliberazione di Giunta regionale n. 2357 del 6 ottobre 2006
6	RAF/2/13.7/25147	22/03/2007	Comune di Tolmezzo	"Lavori di completamento per la riqualificazione urbana per il recupero dell'ambito del Rio Touf in frazione di Illegio'	300.000,00	300.000,00

TOTALE COMPLESSIVO **2.241.500,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1365_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1365

Conferma della nomina del Commissario sostitutivo ai sensi dell'art. 3, comma 9 dell'Accordo per la costituzione dell'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene sottoscritto tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 31/7/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)", la quale, all'articolo 4, autorizza il Presidente della Regione a stipulare un accordo con la Regione del Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i comuni ricadenti nel bacino idrografico interregionale Lemene, previa intesa con i comuni interessati;

VISTA la legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", la quale all'articolo 2, comma 4, prevede che la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'Ambito Veneto orientale in apposito Ambito interregionale;

VISTO l'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto in data 31 luglio 2006;

RICHIAMATO l'articolo 3 dell'Accordo interregionale che prevede la costituzione dell'ATO interregionale Lemene, previa approvazione e sottoscrizione da parte degli enti locali partecipanti all'Ambito, della convenzione per la cooperazione tra gli stessi;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 7 che prevede che l'atto convenzionale per la cooperazione deve essere approvato dagli enti locali partecipanti all'ATO interregionale, entro novanta giorni dalla predisposizione dello stesso da parte del Sindaco del Comune di Portogruaro;

VISTO che il Comune di Portogruaro, con nota del 15 gennaio 2007, Prot. n. 0002220, ha comunicato all'Assessore regionale all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che non è possibile pervenire alla costituzione dell'ATO interregionale Lemene, in quanto il Comune di Fossalta di Portogruaro non ha approvato entro il termine stabilito dall'Accordo, la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali predisposta dal Comune di Portogruaro, in qualità di ente coordinatore, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo interregionale Lemene;

VISTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 9 dell'Accordo, la Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Giunta della Regione Veneto procedono congiuntamente e previa diffida agli enti inadempienti, alla nomina di un Commissario;

RICORDATO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", la partecipazione degli enti locali all'Autorità d'Ambito è obbligatoria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 482 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto la diffida al Comune di Fossalta di Portogruaro ad adempiere all'approvazione dell'atto convenzionale per la cooperazione degli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 590 del 16 marzo 2007 avente ad oggetto la diffida al Comune di Fossalta di Portogruaro ad adempiere all'approvazione dell'atto convenzionale per la cooperazione degli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1534 del 29 maggio 2007 nella quale si precisa che:

- le deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 482 del 6 marzo 2007 e della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 590 del 16 marzo 2007 di diffida ad adempiere, sono state notificate al Comune di Fossalta di Portogruaro in data 16 aprile 2007, con scadenza dei termini per l'adempimento delle procedure di cui al citato art. 3 dell'Accordo entro e non oltre il 16 maggio 2007;
- alla scadenza del termine indicato il Comune di Fossalta di Portogruaro non ha provveduto all'adempimento delle procedure previste dall'Accordo;
- si rende pertanto necessario procedere, da parte delle Giunte regionali della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla nomina di un Commissario che provveda in via sostitutiva

all'adozione degli atti e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito, ai sensi delle disposizioni dell'art. 3, comma 9 dell'Accordo;
CONSIDERATO che, con la sopra citata deliberazione n. 1534 del 29 maggio 2007, la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di:
1) nominare il dott. ing. Fabio Strazzabosco, Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato presso la Direzione regionale Tutela Ambiente, che dovrà svolgere l'incarico nell'ambito dell'attività di ufficio, quale Commissario sostitutivo ai sensi dell'art. 3, comma 9 dell'Accordo interregionale;
2) stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 9 dell'Accordo di cui a medesimo punto 1) che l'attività del Commissario consiste nello svolgimento dei seguenti adempimenti:
a) provvedere, in sostituzione dell'Ente inadempiente, all'approvazione dell'Atto convenzionale per la cooperazione di cui all'art. 2 dell'Accordo;
b) provvedere alla stipula dell'Atto convenzionale di cui al precedente punto a);
c) partecipare all'Assemblea dell'Autorità d'Ambito per l'elezione degli organi della medesima;
3) stabilire che le funzioni del Commissario di cui al precedente punto 1) cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 9 dell'Accordo;
4) trasmettere il presente provvedimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la formale conferma del nominativo del Commissario indicato al precedente punto 1), mediante proprio analogo provvedimento, in attuazione della procedura congiunta di nomina stabilita dal citato art. 3 comma 9, dell'Accordo di cui al medesimo punto 1);
RICORDATO, infine, che ai sensi dell'articolo 3, comma 9 dell'Accordo, il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare la nomina del dott. ing. Fabio Strazzabosco, Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato presso la Direzione regionale Tutela Ambiente della Regione del Veneto, che dovrà svolgere l'incarico nell'ambito dell'attività di ufficio, quale Commissario sostitutivo ai sensi dell'art. 3, comma 9 dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene sottoscritto tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 31.07.2006;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 9 dell'Accordo, che l'attività del Commissario consiste nello svolgimento dei seguenti adempimenti:
a) provvedere, in sostituzione dell'Ente inadempiente, all'approvazione dell'Atto convenzionale per la cooperazione di cui all'art. 2 dell'Accordo;
b) provvedere alla stipula dell'Atto convenzionale di cui al precedente punto a);
c) partecipare all'Assemblea dell'Autorità d'Ambito per l'elezione degli organi della medesima;
3. di stabilire che le funzioni del Commissario di cui al precedente punto 1) cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 3 comma 9 dell'Accordo;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione del Veneto quale conferma del nominativo del Commissario indicato al precedente punto 1., in attuazione della procedura congiunta di nomina stabilita dal citato art. 3, comma 9 dell'Accordo.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1370_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1370

LR 43/1990 - Parere in ordine alla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante il collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in Comune di Manzano (SS 56). Proponente: Autovie Venete Spa di Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;
VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTO il DPR 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE costituente il quadro di riferimento per la valutazione di incidenza, in considerazione del fatto che il progetto in argomento riguarda il SIC IT3320029 - Confluenza Fiumi Torre e Natisone;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 26 ottobre 2006 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza da parte della Autovie Venete Spa di Trieste per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996 e del DPR 357/1997, del progetto riguardante il collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (Casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in Comune di Manzano (SS 56);
- in data 31 ottobre 2006 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Messaggero Veneto" di data 31 ottobre 2006 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/35058/VIA/267 del 7 novembre 2006 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/2855/VIA/267 del 27 novembre 2006 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali Autorità: i Comuni di Bagnaria Arsa, Visco, Palmanova, San Vito al Torre, Chiopris Viscone, San Giovanni al Natisone, Manzano, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Bassa Friulana",la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
- con nota ALP.11/42372/VIA/267 del 29 dicembre 2006 sono stati chiesti i pareri alle predette Autorità;
- con nota ALP.11/42373/VIA/267 del 29 dicembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo all'Arpa del Friuli Venezia Giulia;
- con nota n. ALP.11/460/VIA/267 del 5 gennaio 2007 è stato richiesto parere collaborativo al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento;
- con nota interna è stato chiesto parere collaborativi al Servizio disciplina gestione rifiuti, al Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento e al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
ATTESO che non è stato individuato il pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 43/1990;
VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi, nel termine di legge, i seguenti pareri:
- Il Comune di Bagnaria Arsa, con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 31 gennaio 2007 - parere negativo;
- Il Comune di San Giovanni al Natisone, con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29 gennaio 2007 - parere favorevole con le osservazioni che in fase di progettazione definitiva dovrà essere prevista, come da accordi con l'Amministrazione comunale, la sistemazione della cava denominata ex Natisone ghiaie sulla quale è prevista la realizzazione del sovrappasso a servizio delle strade campestri interrotte dalla nuova viabilità;
- Il Comuni di Palmanova, Visco, San Vito al Torre, Chiopris Viscone e Manzano non si sono espressi;
- La Provincia di Udine, con nota del 27 marzo 2007 - parere favorevole;
- L'ASS n. 4 "Medio Friuli", con nota di data 22 febbraio 2007, rileva carenze in fase di programmazione dei cantieri ed esprime osservazioni in merito ai temi delle scelte progettuali e sulla compromissione delle componenti ambientali;
- L'ASS n. 5 "Bassa friulana", con nota di data 16 febbraio 2007 - parere favorevole;
- La Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, con nota di data 30 gennaio 2007 - parere favorevole;
- La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, con nota di data 8 marzo 2007, chiede integrazioni in merito ai siti archeologici evidenziati nello SIA;
- La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna: lettera prot. RAF/8.6/34635 del 26 aprile 2007 - parere generalmente favorevole al tracciato ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, in quanto l'opera non contrasta con gli obiettivi di conservazione del sito, purché vengano rispettate delle prescrizioni;
PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativo:
- L'Arpa, con nota del 16 febbraio 2006, rileva carenze in fase di programmazione dei cantieri ed esprime osservazioni in merito ai temi delle scelte progettuali e sulla compromissione delle componenti

ambientali;
- Il Servizio Disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con nota dd. 24 gennaio 2007, comunica che nel Piano regionale di bonifica, adottato con delibera della Giunta regionale n. 1976 dd. 1995: parere con osservazioni;
- Il Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con nota dd. 23 gennaio 2007, esprime un parere sui contenuti del progetto proposto riguardo alla "Raccolta, allontanamento e trattamento delle acque meteoriche";
- Il Servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con nota Prot. n. 2729 del 24 gennaio 2007, esprime parere favorevole con osservazioni;
- Il Consorzio di Bonifica Ledra - Tagliamento - con nota Prot. n. 201 del 17 gennaio 2007 - parere favorevole con considerazioni;
PRECISATO che non sono pervenute nel termine stabilito dall'art. 13 della LR 43/1990 richieste di partecipazione da parte del pubblico interessato;
VISTO il parere n. VIA/10/2007 relativo alla riunione del 2 maggio 2007, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale e in relazione al DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, con specifiche prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali e le incidenze dell'iniziativa in argomento;
CONSTATATO in particolare che la suddetta Commissione nel menzionato parere ha precisato che in ragione del fatto che:
- la proposizione di una soluzione connotata da minori ricadute ambientali rispetto alle ipotesi alternative formulate, è meno penalizzante per le abitazioni ed i centri abitati;
- si perviene ad un miglioramento dei relativi flussi di traffico;
- l'obiettivo primario è quello di eliminare situazioni di traffico veicolare (oggi consistente) dall'interno di centri abitati;
- in considerazione delle prescrizioni e delle raccomandazioni prospettate con il parere medesimo;

la precitata Commissione ha ritenuto di poter valutare in maniera favorevole - per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e la valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 - il progetto in argomento;
RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni e le raccomandazioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
RILEVATO che le osservazioni pervenute da parte dell'Associazione Legambiente in data 10 maggio 2007 e del Sig. Luca Paviotti in data 10 maggio 2007 sono successive al termine di quarantacinque giorni al riguardo stabilito dall'art. 9 del DPR 12 aprile 1996, significando nel contempo che tali note sono pervenute successivamente alla data del 2 maggio 2007 nella quale si è riunita la Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'art. 22 della precitata LR 43/1990;
DATO ATTO che entrambe le osservazioni concludono con un giudizio negativo sul progetto in argomento;
RITENUTO comunque, in relazione al generale principio di cui al primo comma dell'art. 19 della LR 43/1990, di prendere in considerazione tali osservazioni;
RILEVATO che le osservazioni di Legambiente vertono su aspetti programmatici (mancanza del supporto pianificatorio / programmatorio, mancata coerenza con il PUR e quindi con il Piano regionale integrato dei trasporti ed il Piano regionale della viabilità, sul fatto che l'Intesa siglata fra Regione, Provincia di Udine, Comuni ed Enti interessati non ha valore cogente verso alcuno strumento urbanistico, che l'Intesa medesima non è stata ratificata dai Consigli Comunali interessati), su aspetti economici (genericità dei dati del comparto produttivo, sinteticità dell'analisi costi-benefici, non utilità del progetto per l'economia della zona lungo l'asse Palmanova-Manzano, non coerenza del progetto con le analisi del Monitor Group srl "Regione Friuli Venezia Giulia"), su aspetti progettuali (insufficienza delle alternative esaminate, unica motivazione potenziamento del collegamento fra la sede della Protezione Civile e Palmanova, basso valore del traffico previsto e modesta distribuzione dei flussi veicolari, non chiarezza circa la "ottimalità" della soluzione progettata);
DATO ATTO che, come risulta dagli atti istruttori ed in particolare dal precitato parere della Commissione tecnico consultiva VIA, le tematiche di carattere programmatico, economico e progettuale sono state esaminate dalla Commissione stessa;
RILEVATO in particolare che, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del DPCM 27 dicembre 1988, "il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai

medesimi";
CONSTATATO quindi che gli elementi di carattere programmatico, peraltro oggetto di esame complessivo da parte della Commissione, non possono costituire elemento dirimente per il giudizio di compatibilità ambientale;
RILEVATO, per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico e di carattere progettuale evidenziati da Legambiente, che, dall'esame del parere della predetta Commissione espresso anche alla luce dei pareri pervenuti dalle Autorità interessate e dagli Enti ed Uffici che hanno fornito pareri collaborativi, risulta che tali tematiche sono state affrontate e non sono emersi elementi ostativi per l'espressione del parere di compatibilità ambientale del progetto in argomento;
RILEVATO in particolare che per quanto riguarda la "ottimalità" della soluzione progettuale proposta, il parere della menzionata Commissione indica una serie di puntuali e dettagliate prescrizioni finalizzate a migliorare l'inserimento dell'opera nell'ambiente e a limitarne gli impatti ambientali;
VISTE le osservazione del Sig. Luca Paviotti, che riguardano questioni programmatiche (non presenza dell'opera negli strumenti urbanistici, l'Intesa non ha valore cogente, contrasto fra progetto e il Piano regionale integrato dei trasporti ed il Piano regionale della viabilità), questioni progettuali (unica motivazione sottesa al progetto è il collegamento fra la sede della Protezione Civile e Palmanova), nonché questioni di carattere socio-economico (non esattezza dei dati relativi al "Distretto della sedia", non coerenza del progetto con le analisi del Monitor Group srl "Regione Friuli Venezia Giulia");
PRESO ATTO che i contenuti sono analoghi a quelli di Legambiente, per cui non può che essere ribadito quanto al riguardo già sopra esposto;
RITENUTO quindi di recepire integralmente nel presente provvedimento il precitato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA n. VIA/10/2007 relativo alla riunione del 2 maggio 2007, ivi comprese le inerenti prescrizioni e raccomandazioni;
RITENUTO che, sulla base di tutto quanto sopra riportato, di poter esprimere parere favorevole in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, al DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale e del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Autovie Venete Spa di Trieste - riguardante il collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (Casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in Comune di Manzano (SS 56). Al fine di limitare l'impatto ambientale e le incidenze dell'iniziativa in argomento, vengono previste le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito riportate:
a) PRESCRIZIONI:
1) in sede di progettazione definitiva il proponente dovrà:
- verificare la possibilità di migliorare il collegamento fra i Comuni di Visco, Palmanova (frazione di Jalmicco) e San Vito al Torre al fine di razionalizzare la circolazione e scegliere la soluzione più idonea ai fini della sicurezza stradale;
- verificare nel dettaglio le potenziali interferenze del progetto in argomento sia con l'area indicata come sito UD28C, con presenza di rifiuti speciali, segnalata nel Piano regionale di Bonifica, adottato con Delibera della Giunta regionale n. 1976 di data 28 aprile 1995, sia con il "Progetto preliminare di adeguamento della rete di scolo in destra Torre e realizzazione di opere di difesa e sistemazione idraulica in Comuni vari" predisposto dal Consorzio Ledra-Tagliamento, nonché individuare le soluzioni tecniche localizzate eventualmente occorrenti;
- per la presenza di due zone di interesse archeologico evidenziate nello SIA del progetto in esame, fornire specifica documentazione alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo le modalità previste dalla legge 109/2005 (artt. 2 ter, 2 quater, 2 quinquies), poi ripresa dalla D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (artt. 95 e 96), ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 42/2004;
- effettuare l'analisi degli aspetti idraulici, la quale, partendo dalla puntuale ricognizione dello stato di fatto, definisca in dettaglio la configurazione della rete di scolo dell'area interessata dagli interventi in argomento, indichi e dimensioni le afferenti soluzioni progettuali occorrenti per assicurare il regolare deflusso delle acque anche in caso di eventi pluviometrici critici;
- contenere la previsione ed il dimensionamento dei sistemi destinati alla raccolta ed al trattamento delle acque provenienti dalle aree stradali e dalle aree di pertinenza in progetto, tenendo conto altresì della capacità di contenimento degli eventuali corpi idrici ricettori;

- in relazione alla normativa vigente, contenere la eventuale previsione ed il conseguente dimensionamento delle opere e degli interventi destinati alla mitigazione ed al contenimento del rumore, nonché dell'inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee interessate;
- esplicitare l'analisi dei parametri di resistenza e deformabilità delle unità geotecniche dei terreni interessati riscontrate sull'intera profondità di rilevanza progettuale, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;;
- riportare l'individuazione dello spessore dello scotico dell'area interessata dagli interventi e della conseguente destinazione d'uso dello stesso privilegiandone l'impiego per i ripristini nell'ambito del progetto;
- indicare la viabilità d'accesso al cantiere, al fine di limitare gli inquinamenti indotti dal traffico pesante (rumore, polvere, imbrattamento delle sedi stradali, vibrazioni, ecc.), con indicazione dei luoghi di prelievo dei materiali inerti e dei relativi percorsi da e per il cantiere;
- indicare le modalità operative e le misure di controllo per evitare interferenze con il lago di Privano;
- indicare gli accorgimenti a ridurre e a contenere, in generale, le ricadute ambientali sull'intera area interessata dalla fase di costruzione;
- contenere un piano di dismissione e demolizione dei manufatti di cui non si prevede più l'utilizzo, ed i connessi interventi di mitigazione e/o ripristino;
- riportare approfondimenti circa il ripristino a verde, e contenere un piano di coltura e conservazione delle specie vegetali interessate (a firma di un tecnico abilitato);
2) in sede di progettazione definitiva il proponente dovrà in particolare fornire appositi elaborati riguardanti i seguenti aspetti:
- nella tratta prima del ponte sul Natisone presso Bolzano apportare una modesta riduzione della curvatura per consentire di limitare l'area di interferenza con il SIC "Confluenza fiumi Torre e Natisone" in modo da conservare alcune aree prative e boscate che così potrebbero fungere già da elemento di mitigazione;
- nelle aree golenali interne al SIC medesimo, ridurre al minimo l'occupazione di suolo e operare il ripristino naturalistico di tutte le superfici non occupate da opere fisse;
- la scogliera di 50 metri in sponda sinistra presso Bolzano deve essere realizzata con inserimento di talee di salice;
- le aree di cantiere e i tracciati accessori non interessare le superfici censite nel Progetto di Inventario dei prati stabili di cui alla LR 9/2005, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 851 del 13/4/2007; ed in particolare il cantiere 1A deve essere localizzato all'esterno dell'area della ex polveriera;
- al fine di ridurre l'effetto frammentazione e isolamento degli habitat, conservare le superfici prative delle aree poste a ovest del sito della ex polveriera studiando una soluzione alternativa per le strade di connessione;
- studiare una soluzione alternativa all'attraversamento dell'area della ex polveriera (tracciato più ad est, ad esempio utilizzando un tratto della SP 50, o più ad ovest, ad esempio rettificando il tracciato tra Medeuzza e Bolzano), o deve essere studiato un attraversamento sulle aree di minore valore naturalistico, all'interno dell'area dell'ex-polveriera, prevedendo, a compensazione, la conservazione e il ripristino delle rimanenti superfici prative dell'area;
- per quanto attiene alle mitigazioni per ridurre l'effetto frammentazione tra il SIC e il territorio contermine realizzare uno studio specifico, propedeutico al progetto definitivo, che tenga conto che i criteri di localizzazione dei corridoi faunistici devono basarsi su un'analisi delle direttrici preferenziali rappresentate da zone umide, rogge, prati, siepi e che le recinzioni faunistiche devono integrarsi con i sottopassi e sovrappassi faunistici; tale studio deve definire con precisione anche la configurazione e le funzioni ecologiche dell'area di recupero ambientale con bacino di accumulo;
- ogni operazione di ripristino di superfici prative deve essere eseguita nel rispetto delle previsioni della LR 9/2005;
- tra le specie arboree utilizzate per i ripristini, l'albero dei tulipani (Liriodendrum tulipifera), andrà utilizzata esclusivamente in contesti urbani;
3) gli elaborati di cui al precedente prescrizione, prima della loro presentazione nell'ambito del progetto definitivo, dovranno essere verificati congiuntamente dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, al fine di individuare - tenendo anche conto della effettiva situazione topografica ed infrastrutturale - la concreta fattibilità delle migliori soluzioni proponibili;
4) il proponente dovrà predisporre un Piano per il monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento atmosferico e contaminazione delle acque superficiali e sotterranee), con indicazione in particolare dei punti di misura, degli standards prestazionali delle strumentazioni, delle modalità e delle frequenze di campionamento, della durata delle osservazioni, delle modalità dei impiego dei sistemi di rilevamento e della gestione dei dati. Prima dell'avvio dei lavori, il Piano - che dovrà

contenere in particolare l'indicazione e le caratteristiche dei provvedimenti mitigativi eventualmente necessari - dovrà essere inviato alle ASS competenti per territorio ed all'ARPA per le inerenti verifiche e controlli;
5) il proponente dovrà predisporre un Piano per la gestione degli incidenti aventi effetti sulla qualità dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento. Prima dell'inizio dei lavori, il Piano dovrà essere inviato alle ASS competenti per territorio ed all'ARPA per le inerenti verifiche e controlli;
6) il proponente dovrà seguire il completamento del ripristino vegetazionale per almeno due stagioni vegetative successive all'ultimazione del ripristino stesso, intervenendo per fronteggiare eventuali fallanze;

b) RACCOMANDAZIONI:
1) prima della predisposizione del progetto definitivo, è opportuno che il proponente dia corso ad apposite iniziative - in particolare con le Amministrazioni Comunali interessate, la Provincia di Udine, il Consorzio di Bonifica Ledra - Tagliamento e la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine - per la definizione delle problematiche correlate allo sgrondo ed allo smaltimento delle acque di pioggia e reflue;
2) è opportuno che il progetto definitivo indichi le soluzioni progettuali delle nuove controstrade a servizio delle zone agricole (con verifica della ubicazione degli accessi delle controstrade in progetto per ridurre al minimo il rischio di interferenza con la viabilità in argomento, imponendo il divieto di svolta a sinistra per i mezzi agricoli che si immettono nella viabilità medesima).

B) Viene dato atto che le prescrizioni e le raccomandazioni tengono in particolare conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria.

C) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, nonché agli Organi e Uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1377_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1377

L 449/1997 art. 34, comma 1. Approvazione degli atti della Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità inerente agli psicologi ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato da inquadrare nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale costituita con DPReg 110/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'inquadramento, da parte delle Regioni, a domanda ed anche in soprannumero - previo superamento del giudizio di idoneità di cui al D.P.C.M. 30.7.1997, n. 365 - nella dirigenza dell'area sanitaria, degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità, tra le quali rientrano gli psicologi ambulatoriali con incarico a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli appositi Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali;

VISTA la D.G.R. 19.12.2003, n. 4090 - pubblicata sul B.U.R. n. 2, del 14 gennaio 2004 - con la quale è stata avviata la procedura per l'inquadramento, nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale, degli psicologi ambulatoriali convenzionati con le aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale n. 1/AMM. del 7 gennaio 2005 - pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 26 gennaio 2005 - inerente all'ammissione dei candidati al giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365;

VISTA la D.G.R. 14.3.2007, n. 838, resa esecutiva con DPReg. del 23.4.2007, n. 0110/Pres., con cui è stata costituita la Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità di cui all'art. 2, del D.P.C.M. 30.7.1997, n. 365;
VISTO il D.P.C.M. 8.3.2001, recante "Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dei medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale";
CONSTATATA la regolarità degli atti dell'anzidetta Commissione, trasmessi, alla Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Affari della Giunta, con nota prot. n. 11907/SPS/SAN, del 4.6.2007, della Direzione centrale salute e protezione sociale;
ATTESO che tutti i candidati sottoposti al giudizio della Commissione sono risultati idonei;
RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti connessi ai lavori della precitata Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità e, in particolare, la graduatoria, formata dalla Commissione medesima, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che la spesa, risultante dai documenti giustificativi in possesso della Direzione centrale salute e protezione sociale ed inerente ai lavori dell'anzidetta Commissione, ammonta a € 1.855,50 e che alla stessa si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo 4721 (U.P.B. 52.2.310.1.1619) del bilancio regionale per l'esercizio 2007, in conto competenza;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e protezione sociale;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare gli atti della Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità, costituita con D.G.R. n. 838/2007, e resa esecutiva con D.P.Reg. n. 0110/Pres, del. 23.4.2007, trasmessi alla Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Affari della Giunta, con nota prot. n. 11907SPS/SAN, del 4.6.2007, della Direzione centrale salute e protezione sociale.
2. Di approvare, quindi, la graduatoria, formata dall'anzidetta Commissione, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Di stabilire che la Direzione centrale salute e protezione sociale provveda a trasmettere la presente deliberazione alle Aziende per i servizi sanitari interessate, per i successivi adempimenti di loro competenza, ai fini dell'inquadramento, nell'Area dirigenziale sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.C.M. 8.3.2001, dei candidati giudicati idonei dalla Commissione, di cui alla precitata graduatoria.
4. Di prendere atto che la spesa, inerente ai lavori della su citata Commissione, ammonta a € 1.855,50 e che alla stessa si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo 4721 (U.P.B. 52.2.310.1.1619) del bilancio regionale per l'esercizio 2007, in conto competenza.
5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1377_2_ALL1

Graduatoria degli psicologi sottoposti al giudizio di idoneità della Commissione di cui all'art. 2 del DPCM 30 luglio 1997, n. 365

Cognome e Nome	Punteggio totale	Giudizio
CASTELLARIN Gelindo	48,80	idoneo
FABRETTI Luciano	45,20	idoneo
RABASSI Monica	45,20	idoneo
PAULON Sergio	44,00	idoneo
ZANON Lorenzo	44,00	idoneo
URSELLA Liliana	42,30	idoneo
BUTTARELLO Paola	42,10	idoneo
FABBRO Maria Virginia	42,10	idoneo
ZANETTE Lorenzo	41,90	idoneo
FIOR Sandra	41,80	idoneo

Cognome e Nome	Punteggio totale	Giudizio
CANDONI Antonella	41,50	idoneo
BUZZATTI Patrizia	40,60	idoneo
STROILI Adriana	38,80	idoneo
MATTIUSSI Claudio	37,90	idoneo
TUBELLO Lidia	37,60	idoneo

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1380_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1380

Art. 2545 septiesdecies CC - Scioglimento per atto dell'autorità di una Società cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;
VISTI altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il giorno 12.04.2007 alla "Cooperativa Sociale Onlus Quore", dal quale si rileva che la società medesima non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;
RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;
RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 21 maggio 2007;
VISTO l'articolo 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79;
VISTA inoltre la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO infine il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 17.01.2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la "Cooperativa Sociale Onlus Quore" con sede in Udine, costituita addì 01.08.2005 per rogito notaio dott. Duilio Gruner di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
- E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1381_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1381

Art. 2545 terdecies CC - Liquidazione coatta amministrativa

della cooperativa "Artigel Soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 27.03.2007 alla cooperativa "Artigel soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale si evince che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 21 maggio 2007 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;
RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, Via Fabio Severo n. 13, iscritta all'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Trieste;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Artigel soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, costituita addì 10.02.1997, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, Via Fabio Severo n. 13, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1382_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1382

Art. 2545 terdecies CC - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Ai Poi Piccola Soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Treppo Grande.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI la relazione di mancata revisione dd.11.04.2007 ed i relativi allegati concernenti la cooperativa "Ai Poi Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Treppo Grande da cui si evince lo stato d'insolvenza della società, stante il patrimonio netto negativo risultante dall'ultimo bilancio depositato afferente l'esercizio 2002;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 21 maggio 2007 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;
RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa la dott. ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercia-

listi della Provincia di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Ai Poi Piccola soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Treppo Grande, costituita addì 08.11.1999, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE. ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1383_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1383

Art. 2545 terdecies CC - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Stalla Sociale di Cludinico Società cooperativa agricola" con sede in Ovaro.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 26.04.2007 alla cooperativa "Stalla Sociale di Cludinico Società Cooperativa Agricola" con sede in Ovaro, dal quale si evince che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 21 maggio 2007 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;
RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Stalla Sociale di Cludinico Società Cooperativa Agricola" con sede in Ovaro, costituita addì 08.02.1970, per rogito notaio avv. Bruno Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperati-

ve e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1408_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1408

Accordo integrativo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per la costituzione dell'ambito territoriale ottimale del Lemene, ai sensi dell'art. 4 della LR 13/2005 concernente organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)", la quale, all'articolo 4, autorizza il Presidente della Regione a stipulare un accordo con la Regione del Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i comuni ricadenti nel bacino idrografico interregionale Lemene, previa intesa con i comuni interessati;
VISTA la legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", la quale all'articolo 2, comma 4, prevede che la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'Ambito Veneto orientale in apposito Ambito interregionale;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1681 del 21 luglio 2006 che approva il testo dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene unitamente ai relativi Allegati, costituente parte integrante e sostanziale della citata deliberazione, da stipularsi tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/2005, autorizzandone la stipula;
PRESO ATTO che la Giunta regionale della Regione del Veneto con la deliberazione n. 2364 in data 27 luglio 2006 ha approvato l'Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene;
VISTO l'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto in data 31 luglio 2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4646 del 28 dicembre 2006, con la quale è stata modificata la precedente deliberazione n. 2364 di data 27 luglio 2006 di costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene e l'Accordo con essa approvato, nel senso che il Comune di Caorle resta escluso dalla costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene;
CONSIDERATO che per procedere formalmente all'esclusione del Comune di Caorle dall'Ambito territoriale ottimale interregionale del Lemene è necessario procedere alla stipula di una Accordo integrativo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto a parziale modifica dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto in data 31 luglio 2006;
VISTO il testo allegato dell'Accordo integrativo, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il testo dell'Accordo integrativo, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/2005, che modifica l'Accordo per la costituzione dell'Ambito

territoriale ottimale interregionale Lemene, sottoscritto in data 31 luglio 2006.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare l'Accordo integrativo di cui al punto 1 con la Regione del Veneto.
3. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvederà agli atti conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo.
4. La presente deliberazione ed il relativo Allegato saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_DGR_1408_2_ALL1

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Regione del Veneto

Accordo integrativo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
Legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizione in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";
Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)".

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)", la quale, all'articolo 4, autorizza il Presidente della Regione a stipulare un accordo con la Regione del Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i comuni ricadenti nel bacino idrografico interregionale Lemene, previa intesa con i comuni interessati;
VISTA la legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", la quale all'articolo 2, comma 4, prevede che la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'Ambito Veneto orientale in apposito Ambito interregionale;
VISTO l'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto in data 31 luglio 2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4246 del 28 dicembre 2006, con la quale è deliberata la modifica della precedente deliberazione n. 2364 in data 27 luglio 2006 di costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene e l'accordo con essa approvato, nel senso che il Comune di Caorle resta escluso dalla costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene;
PRESO ATTO che la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il presente Accordo integrativo con deliberazione n. di data ;
PRESO ATTO che la Giunta regionale del Veneto ha approvato il presente Accordo integrativo con deliberazione n. di data ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si stipula il presente Accordo integrativo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, a modifica dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto in data 31 luglio 2006.

Art. 1 modifiche

1. Nel preambolo dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto in data 31 luglio 2006 il capoverso:
<<Rilevato che i Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San

Stino di Livenza e Teglio Veneto, ricadenti nella Regione del Veneto, sono stati inseriti nell'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n 2364 di data 27 luglio 2006>>;
è sostituito da:
<<Rilevato che i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto, ricadenti nella Regione del Veneto, sono stati inseriti nell'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n 2364 di data 27 luglio 2006, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4246 di data 28 dicembre 2006>>;
2. L'articolo 1, comma 3 dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto in data 31 luglio 2006 è sostituito dal seguente:
<<3. I comuni della Regione del Veneto Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto, ricadenti nel bacino idrografico interregionale del fiume Lemene, sono stati inseriti nell'ATO interregionale con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2364 in data 27 luglio 2006 come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4246 di data 28 dicembre 2006>>.

Art. 2 efficacia dell'Accordo integrativo

1. Le disposizioni del presente Accordo integrativo hanno efficacia dalla data della stipula del medesimo;
2. Il presente Accordo integrativo è redatto in duplice originale;
3. Il presente Accordo integrativo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
……………….lì, ……………

per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — per la Regione del Veneto

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_25_1_ADC_ATVT PROD_1_COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative con decreti assessorili del 30 maggio 2007.

Sezione produzione e lavoro:
1. "TS LAB SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Trieste.

Sezione cooperazione sociale:
1 "TS LAB SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Trieste;
2. "LA LUNA SUL RAUT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Frisanco;
3. "IL MANTELLO DI SAN MARTINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ", con sede in Bagnarla Arsa;
4. "CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Cividale del Friuli.

07_25_1_ADC_ATVT PROD_2_COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative con decreti assessorili del 31 maggio 2007.

Sezione produzione lavoro:
1. "OASIS CLEAN - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Udine;
2. "COOP. SETTE - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Majano (UD);
3. "EMILIANA RECAPITI- SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Gorizia;
4. "TOSCANA RECAPITI - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Gorizia;
5. "RECAPITI ESPRESSI - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Gorizia;
6. "ISONTINA RECAPITI - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Gorizia;
7. "NORD EST RECAPITI - SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Gorizia.

Sezione miste:
1. "COMMERCIANTI TARVISIANI - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ", con sede in Tarvisio (UD).

07_25_1_ADC_ATVT PROD_3_COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali con decreti del 4 giugno 2007.

Sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio sanitari ed educativi:
1. "CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Cividale del Friuli.

Sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate):
1. "LA LUNA SUL RAUT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Frisanco;
2. "IL MANTELLO DI SAN MARTINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Bagnarla Arsa.

07_25_1_ADC_PIAN TERR MOGGIO UD

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Moggio Udinese. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Moggio Udinese, con deliberazione consiliare n. 3 del 18.01.2006, integrata con deliberazione consiliare n. 26 del 31.07.2006, ha adottato il Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_25_1_ADC_PIAN TERRTORVISCOSA 6

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

LR 52/1991, art. 32, c. 9. Approvazione variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del comune di Torviscosa.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0172/Pres. del 06.06.2007, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 52 del 21.11.2006, con cui il comune di Torviscosa ha approvato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1438 del 23.06.2006.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

07_25_1_ADC_RIS ECON CIRCOLARE 11

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Circolare esplicativa 6 giugno 2007, n. 11/2007 - Riduzione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) al 3,25 per cento a favore delle imprese "virtuose" - Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) art. 2, comma 2, e successive modifiche.

1. riferimenti normativi

Con l'art. 2, comma 2, della Legge (regionale) finanziaria per il 2006 (L.R. 2/2006) l'aliquota dell'IRAP applicabile alle imprese c.d. "virtuose" - o, più propriamente, che incrementano sia il valore della produzione, sia il costo del personale dipendente, rispetto alla media del triennio precedente - è stata ridotta di un punto percentuale, passando dal 4,25% al 3,25%.
La norma agevolativa è stata notificata, per certezza giuridica, alla Commissione Europea, che ne ha confermato la piena compatibilità con le norme comunitarie, in quanto misura generale, non costituente Aiuto di Stato.
A seguito della conclusione dell'*iter* comunitario, è stato predisposto il Regolamento di esecuzione che definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della predetta riduzione di aliquota.
Il suddetto Regolamento, dopo l'approvazione della Giunta regionale, è stato emanato con Decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., pubblicato sul Bur n. 51 del 20 dicembre 2006 ed è reperibile sul sito *internet* della Regione nella "sezione tributi".

2. campo di applicazione

Come stabilito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2/2006, l'aliquota IRAP del 3,25% si applica al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale dai soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino congiuntamente, su base nazionale, i seguenti requisiti:
a) un incremento del valore della produzione netta - aumentato degli ammortamenti e diminuito dei contributi pubblici (entrambi) rilevanti ai fini IRAP - di almeno il 5% (cinque per cento) rispetto alla media del triennio precedente;
b) un incremento dei costi relativi al personale, riconducibili fra quelli di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 5% (cinque per cento) rispetto alla media del triennio precedente.
L'aliquota ridotta si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006 ed ha carattere permanente (vale a dire "a regime", come confermato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2007 predisposto - su base nazionale - dall'Agenzia delle Entrate).

3. requisito soggettivo (e territoriale)

Sotto il profilo soggettivo, sono ammessi ad applicare l'aliquota ridotta tutte le categorie di soggetti

passivi IRAP, ad eccezione:
- delle amministrazioni pubbliche relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività istituzionale;
- degli imprenditori agricoli di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;
- degli esercenti arti e professioni, sia in forma individuale che associata.

Occorre sottolineare che detta riduzione di aliquota IRAP potrebbe sovrapporsi alle disposizioni regionali che - esse pure - stabiliscono riduzioni della medesima aliquota per le nuove imprese artigiane e per le imprese che operano nei territori montani, nel caso in cui il contribuente risulti in possesso dei requisiti per fruire anche delle predette agevolazioni (si ricorda che l'agevolazione stabilita per le nuove imprese artigiane, prevede - ma l'indicazione deve intendersi a titolo esemplificativo - il rispetto della regola "*de minimis*", l'invio di apposita dichiarazione, l'applicazione dell'aliquota del 3,45% in luogo di quella del 3,25% per i soggetti insediati al di fuori delle zone di svantaggio socio - economico, ma comunque nell'ambito del territorio regionale e l'applicazione per soli cinque periodi d'imposta dalla data di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane; quella per le imprese che operano nei territori montani stabilisce il rispetto della regola "*de minimis*" e l'invio di apposita dichiarazione).

In tal caso si deve ritenere che il contribuente possa liberamente scegliere il trattamento di maggior favore.

Con riguardo al requisito territoriale, l'aliquota IRAP ridotta per le imprese "virtuose" si applica nei confronti di tutti i soggetti passivi che realizzano il valore della produzione (o parte di esso) nella Regione Friuli Venezia Giulia, a prescindere dalla collocazione della residenza o della sede legale nel territorio regionale; in particolare, nel caso di soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni, si precisa che i valori da prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, sono quelli realizzati su base nazionale.

4. requisiti oggettivi

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 2/2006 e successive modifiche, l'applicazione dell'aliquota del 3,25% compete ai soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta realizzano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006.

- Condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della L.R. 2/2006 e successive modifiche (primo parametro)

Per la realizzazione del primo parametro, viene richiesto l'incremento del valore della produzione netta - aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP - di almeno il 5% (cinque per cento) rispetto alla media del triennio precedente.

Per *valore della produzione netta,* come specificato dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione, si intende la base imponibile dell'IRAP al lordo delle seguenti deduzioni:
- deduzione, riferita al valore della produzione, di cui all'articolo 11, comma 4 *bis*, del D.Lgs. 46/1997 (deduzioni pari, ad esempio, ad 8000 euro fino a 180,709,91 euro di base imponibile);
- deduzione, per ciascun lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, di cui all'articolo 11, comma 4 *bis* 1, del D.Lgs. 446/1997 (pari a 2000 euro per ogni lavoratore fino ad un massimo di cinque);
- deduzione, per incremento occupazionale, di cui all'articolo 11, commi 4 *quater*, 4 *quinquies* e 4 *sexies* del D.Lgs. 446/1997;
- deduzione, per redditi di lavoro dipendente o autonomo corrisposti a ricercatori di cui all'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

L'esclusione delle predette deduzioni ha la finalità di evitare la neutralizzazione delle agevolazioni introdotte dal legislatore nazionale.

Si rileva che la deduzione di cui al comma 4-*sexies*, dell'art. 11, del D.Lgs. 446/97, introdotta dalla Legge finanziaria 296/2006 (Legge finanziaria nazionale per il 2007) - e cioè la deduzione nel caso di assunzione di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui al regolamento CE n. 2204/2002 - successivamente all'emanazione del Regolamento di esecuzione, sebbene non espressamente prevista fra le deduzioni elencate all'art. 3, comma 3, del Regolamento medesimo, non va considerata nel "valore della produzione netta" utile ai fini della determinazione del parametro, in quanto trattasi di deduzione alternativa a quella già prevista dal comma 4-*quinquies* del D.Lgs. 446/1997.

Per maggior chiarezza si evidenzia che l'importo da assumere ai fini della determinazione del valore della produzione, utile per il calcolo del parametro, corrisponde a quello riportato nel Modello Unico 2007 - dichiarazione IRAP, periodo d'imposta 2006, quadro IQ, al rigo denominato "Totale valore della produzione"; in particolare:
- per le persone fisiche il rigo di riferimento è IQ 41;
- per le società di persone il rigo di riferimento è IQ 40;
- per le società di capitali il rigo di riferimento è IQ 69;

- per gli enti non commerciali ed equiparati, il rigo di riferimento è IQ 41.
• Per *ammortamenti rilevanti ai fini IRAP*, si intendono le quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Tale posta va sommata al valore della produzione netta, in quanto espressione delle risorse tecniche investite dall'azienda per aggiungere valore alla produzione.
• Per *contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP*, si intendono i contributi dello Stato e degli altri enti pubblici che concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP, così come previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 446/1997; il quale dispone che concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
L'art. 5, comma 3, della L. 289/2002 (Finanziaria nazionale 2003) ha precisato che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP anche se risultano esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, a meno che l'esclusione dalla base imponibile IRAP non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni speciali.
Da quanto sopra, emerge che i "contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP", di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento, sono i contributi dello Stato e degli altri enti pubblici erogati in base ad una norma di legge - a prescindere dalla loro esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi - eccetto quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, in base a quanto disposto dal richiamato art.11, comma 3, del D.Lgs. 446/1997 (quali, a titolo esemplificativo, le spese per il personale dipendente o gli interessi passivi).

- Condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche (secondo parametro)

Il secondo parametro da prendere in considerazione per l'applicazione alle imprese "virtuose" della aliquota del 3,25% è rappresentato dall'incremento di almeno il 5% (cinque per cento) rispetto alla media del triennio precedente, dei costi relativi al personale riconducibili fra quelli di cui alla lett. B), n. 9) dello schema di Conto economico contenuto nell'art. 2425 del codice civile, e come tali indeducibili ai fini dell'IRAP.
Per esplicita previsione di legge, non si deve, invece, tener conto degli oneri per il personale dipendente deducibili ai fini dell'IRAP ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 446/1997 (ad es. il contributo per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e, a decorrere dal 2007, gli oneri deducibili per effetto del cuneo fiscale).
L'art. 5 del Regolamento chiarisce che per *costi relativi al personale (…)* si intendono quelli per il personale "dipendente".
La rilevanza ai fini della costruzione del parametro, dei soli costi relativi al personale classificabili nella lett. B), n. 9) dello schema di Conto economico, con esclusione, pertanto, dei costi relativi a rapporti cosiddetti "parasubordinati" e a rapporti di lavoro autonomo, è, infatti, diretta a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.
A tal riguardo, si precisa che per quanto concerne, in particolare, il contratto di lavoro interinale, poiché dal punto di vista giuridico tale contratto non determina un rapporto di lavoro dipendente con l'utilizzatore, il relativo costo non partecipa alla determinazione del parametro in questione.
Con riferimento alle società cooperative, occorre evidenziare che per effetto della legge 142/2001, recante "Revisione delle legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", tra i costi per il personale ammessi ai fini della costruzione del parametro rientrano anche quelli relativi ai rapporti di lavoro subordinato instaurati da tali Società con i propri soci.
Per i soggetti non tenuti alla redazione del Conto economico l'importo da assumere ai fini della determinazione dei costi relativi al personale deve essere ricavato tenendo conto di quanto disposto dall' art. 2425, comma 1, lettera B) n. 9, del codice civile.

5. modalità di applicazione

La verifica degli incrementi stabiliti dalla norma per l'applicazione dell'aliquota ridotta richiede un raffronto tra l'anno di riferimento (ad. es. 2006) ed il triennio precedente (nel caso di specie 2005, 2004 e 2003).
Al fine di consentire il suddetto raffronto, il Regolamento, all'art. 7, comma 2, prevede che possono applicare l'aliquota ridotta solamente i soggetti che hanno acquisito la soggettività passiva da più di tre periodi d'imposta.
L'art. 8, del Regolamento provvede, poi, ad individuare il periodo di imposta di riferimento e quello da assumere quale triennio antecedente in sede di prima applicazione dell'agevolazione. Ne deriva che i soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare applicano l'aliquota IRAP nella misura del 3,25% per il periodo d'imposta 2006, assumendo i periodi di imposta 2005, 2004, 2003 quale triennio di riferimento; i soggetti passivi con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, chiuso successivamente al 1° gennaio 2006, applicano l'aliquota IRAP nella misura del 3,25% per il periodo

d'imposta 2005/2006, assumendo i periodi di imposta 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003 quale triennio di riferimento.

- Inizio e cessazione attività in corso d'anno

Nel caso in cui un soggetto passivo inizi, o cessi, l'attività in corso d'anno, ai fini del calcolo della media triennale si può fondatamente ritenere, pur in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, che i dati relativi al primo o all'ultimo esercizio debbano essere considerati per il loro valore effettivo, relativo alla frazione d'anno, e non ragguagliati alla durata del periodo d'imposta.

- Modifica dell'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente

L'art. 76 del TUIR definisce il periodo d'imposta prevedendo che lo stesso è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo.

Nel caso in cui una società o un ente deliberi la modifica della durata dell'esercizio o del periodo di gestione e per effetto di detta modifica si determini un esercizio di transizione di durata inferiore all'anno, tale esercizio, rientrando nella definizione di periodo d'imposta di cui alla suddetta norma, rappresenta un periodo d'imposta autonomo da considerare ai fini del calcolo del triennio.

6. operazioni straordinarie

- **Fusione**

Nel caso di fusione propria o di fusione per incorporazione, la società risultante dalla fusione, o la società incorporante, subentra in tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, che facevano capo alla società fusa, o alla società incorporata, compresa, dunque, la soggettività passiva ai fini dell'IRAP.

La società risultante dalla fusione o la società incorporante è, pertanto, legittima titolare del diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta, previa verifica delle condizioni richieste dalla legge.

Al fine di individuare i periodi d'imposta rilevanti per il calcolo del valore medio del triennio antecedente dovrà farsi riferimento alla società che ha iniziato l'attività prima della (o delle) altra/e.

Per il computo del valore medio nei periodi di coincidenza temporale degli esercizi delle società partecipanti alla fusione si deve tener conto della somma dei valori relativi a ciascuna società.

- **Scissione**

La scissione, al pari della fusione, è un atto modificativo del contratto di società che incide sull'identità della società stessa senza estinguerla; per cui la società beneficiaria, sia essa preesistente o di nuova costituzione, subentra nella soggettività passiva della società scissa.

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in oggetto in caso di scissione, la società beneficiaria dovrà considerare, per il computo della media del triennio precedente, anche i valori (valore della produzione e costo del personale) della società scissa, in proporzione alla quota di patrimonio contabile acquisita a seguito dell'operazione.

Analogamente, in caso di scissione parziale la società scissa, ai fini del computo della media del triennio precedente, dovrà considerare i valori al netto della parte proporzionalmente riferibile al patrimonio contabile attribuito alla (o alle) società beneficiaria/e.

- **Trasformazione**

In caso di trasformazione, poiché vi è sempre continuità agli effetti della soggettività passiva dell'IRAP, il soggetto che risulta dalla trasformazione ha diritto ad usufruire della riduzione di aliquota, previa realizzazione delle condizioni previste dalla legge.

Relativamente all'anno in cui è avvenuta la trasformazione si dovrà assumere, per ciascun parametro, il valore risultante dalla somma dei rispettivi valori realizzati dalla società trasformanda e dalla società risultante dalla trasformazione. A tal proposito, si fa presente, in particolare, che, nel caso di trasformazione da Società di persone in Società di capitali, e viceversa, l'obbligo di presentare la dichiarazione IRAP con due modelli diversi non fa venir meno la continuità, agli effetti della soggettività passiva dell'IRAP, nell'unico periodo d'imposta.

7. casi particolari (riferiti al trasferimento di azienda o ramo aziendale, cessione, conferimento, affitto, donazione, successione ereditaria)

In tutti i casi in cui si verifica un trasferimento di azienda o di ramo aziendale da un soggetto ad un altro, dato che l'agevolazione è di tipo soggettivo le due condizioni-presupposto vanno verificate sia in capo al cedente (o al conferente, o al concedente, o al donante, o al *de cuius*) sia in capo al cessionario (o al conferitario, o all'affittuario, o al donatario, o al beneficiario).

Mentre il soggetto che ha trasferito l'azienda o il ramo aziendale dovrà porre a confronto la situazione dell'anno in cui è avvenuto il trasferimento, senza considerare quanto oggetto del trasferimento medesimo, con la situazione (media) del triennio precedente, tenendo conto anche della parte trasferita, chi "riceve" l'azienda, o il ramo d'azienda, dovrà, simmetricamente, verificare l'incremento dei parametri di riferimento confrontando i dati del periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento, che ricomprendono l'azienda, o il ramo d'azienda, trasferita, con la media del triennio precedente, riferita esclusivamente ai valori di sua pertinenza.

8. meccanismo di calcolo

Il meccanismo di calcolo dei parametri richiesti dalla legge regionale ai fini dell' applicazione della aliquota al 3,25% è stato esplicitato dall'art. 6, comma 4, del Regolamento, attraverso una formula matematica.
Al fine di semplificare la verifica dei parametri da parte dei contribuenti è stato, altresì, predisposto un prospetto in formato elettronico per il calcolo degli incrementi.
Tale prospetto, la cui compilazione non è obbligatoria, è reperibile nel sito *internet* della Regione al seguente indirizzo: http://www.regione.fvg.it/istituzionale/tributi/tributi.htm

9. adempimenti dei beneficiari

Per avvalersi dell'agevolazione non è necessario presentare alcuna comunicazione, né preventiva, né successiva all'Amministrazione regionale.
Le imprese "virtuose" riducono "in automatico" i propri versamenti sulla base di un meccanismo di autovalutazione che non richiede alcuna procedura burocratica.
All'atto della compilazione del Modello UNICO, Quadro IQ, i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare, all'interno della sezione dedicata alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta, nel rigo relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla colonna "Normative regionali", il codice A3, così come previsto nelle istruzioni del modello UNICO, Quadro IQ, all'Appendice "Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili".

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Claudio Kovatsch

07_25_1_RTT_SAL PROT GRAD PN RETTIFICA

Avviso di rettifica

Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2007 - Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie - Articolo 21, punto 10 dell'ACN del 23 maggio 2005 - Graduatorie definitive dei medici specialisti e degli psicologi per la Provincia di Pordenone valevoli per l'anno 2007.

Si ripubblica la tabella relativa alle graduatorie degli psicologi ambulatoriali allegata all'avviso di cui all'oggetto, già pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2007, a pag. 157, in quanto errata.

COMITATO CONSULTIVO ZONALE ex art. 24 - A.C.N. del 23.03.05

GRADUATORIE PSICOLOGI AMBULATORIALI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE
VALEVOLI PER L'ANNO 2007

1	dr. DEL CASALE Fernando	23,68
2	dr. MOSCATELLI Ermanno	14,89
3	dr.ssa CARFAGNA Claudia	14,50
4	dr.ssa BORGHESE Maria Grazia	14,31
5	dr.ssa LENASSI Patrizia	8,74
6	dr.ssa BISCONTIN Tiziana	7,95
7	dr.ssa FERUGLIO Francesca	5,99
8	dr.ssa CRIVELLARO Alessandra	5,84
9	dr.ssa MASCARIN Barbara	5,50
10	dr. BOTTOLI Emanuele	5,47

Domande escluse

dr.ssa CAGNASSO Francesca (art. 21 comma 5 lett. b - A.C.N. del 23/03/05)	escluso
dr.ssa MUZZATTI Barbara (art. 21 comma 5 lett. b - A.C.N del 23/03/05)	escluso
dr.ssa NOT Elisa (art. 21 comma 5 lett. b - A.C.N. del 23/03/05)	escluso
dr.ssa TOMADINI Lidia (domanda nulla in quanto non sottoscritta art. 21 comma 1 - A.C.N. del 23/03/05	escluso
dr.ssa TOMASIN Alessandra (art. 21 comma 5 lett. b - A.C.N. del 23/03/05)	escluso
dr.ssa ZANCOLA Laura (art. 21 comma 5 lett. b - A.C.N. del 23/03/05)	escluso

Parte Terza Concorsi e avvisi

07_25_3_GAR_PASIAN PRATO ASTA IMM

Comune di Pasian di Prato (UD)
Alienazione di terreno di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO LL.PP.

RENDE NOTO

Che questa amministrazione pone in vendita il seguente terreno censito al Fg. 5 mappale 290 di mq. 910 per l' importo di €. 23.000,00

Le offerte dovranno pervenire entro il 31/07/2007 ore 12,00 al protocollo del Comune di Pasian di Prato.

Maggiori informazioni potranno essere richieste all' ufficio tecnico lavori pubblici al tel. 0432/64930 - 0432/645936.

Pasian di Prato, lì 7 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO LL.PP.:
geom Giulio Meroni

07_25_3_GAR_SAN DANIELE ASTA PALAZZO SONVILLA_008

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Estratto bando asta pubblica per alienazione complesso immobiliare di proprietà comunale.

Presso la residenza municipale di San Daniele del Friuli, si svolgerà asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l'alienazione a corpo del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato "Palazzo Sonvilla e Casa Adiacente" ubicato nel capoluogo in via Garibaldi - via Vidoni e censito al foglio 9 mapp.592 sub 7-8-9-10-11-12-13 e mapp.1818 sub 3-4-5.

Valore complessivo del complesso immobiliare posto a base d'asta : € 1.130.676,03.

L'asta si terrà, con il metodo di cui agli artt.73 lett. C) e 76 del R.D. n.827/1924 con offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, il giorno 01/08/2007 alle ore 10.00.

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12.30 del 26/07/2007.

Copia integrale del bando di gara è disponibile presso l'Ufficio Gare e Appalti tel.0432/946514 - fax 0432/946534 e sul sito internet del Comune www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it.

San Daniele del Friuli, 11 giugno 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Giovanna Iesse

07_25_3_AVV_COM BASILIANO 10

Comune di Basiliano (UD)
Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore gene-

rale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis e dell'art. 45 della L.R. 52/1991 e succ.mod., si rende noto che, con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 19.02.2007, è stata adottata la Variante n° 10 al Piano Regolatore Generale Comunale conseguente all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione rotatoria incrocio tra la S.S. n. 13 "Pontebbana" e la via V. Veneto nella frazione di Orgnano"
Secondo le prescrizioni della L.R. 19.11.1991, n° 52 e succ.mod., la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 21.06.2007 al 30.07.2007
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.
Basiliano, 5 giugno 2007

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA:
geom. Giorgio Bertetti

07_25_3_AVV_COM BASILIANO PRPC PRA CERVIEI

Comune di Basiliano (UD)
Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale, d'iniziativa privata, denominato "Pra Cerviei".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L.R. 52/1991 e succ.mod., si rende noto che, con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 16.04.2007, è stato adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale, d'iniziativa privata, denominato "PRA CERVIEI".
Secondo le prescrizioni della L.R. 19.11.1991, n° 52 e succ.mod., la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati verrà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 21.06.2007 al 30.07.2007
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.
Basiliano, 5 giugno 2007

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA:
geom. Giorgio Bertetti

07_25_3_AVV_COM BUDOIA TELEFONIA MOBILE

Comune di Budoia (PN)
Avviso di adozione e deposito Piano di settore localizzazione impianti telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la lett. b) del punto 3 dell'art. 4 della L.R. 6.12.2004, n. 28;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 7.5.2007 è stato adottato il Piano di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Tutti gli elaborati, unitamente alla summenzionata deliberazione saranno depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico, durate l'orario d'ufficio, per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi.
Entro detto periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.
Budoia, 6 giugno 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
geom. Vanni Quaia

07_25_3_AVV_COM CARLINO MOD STATUTO_005

Comune di Carlino (UD)
Modifiche allo Statuto Comunale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 9/01/2006, n. 1, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.05.2007 "Variazione dello Statuto Comunale riguardante la firma delle concessioni edilizie" lo Statuto Comunale è stato integrato con l'inserimento dell'art. 46 bis. La deliberazione di integrazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/05/2007 al 5/06/2007 e che avverso lo stesso non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Carlino, 6 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI:
Maria Clara Fabris

07_25_3_AVV_COM OVARO TELEFONIA_007

Comune di Ovaro (UD)
Avviso di deposito Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 della LR. 15-12-2004;
VISTO il Piano Comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile:

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n° 10 del 16-05-2007 è stato adottato il Piano Comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio di questo Comune;
Che la suddetta delibera di adozione e tutti gli elaborati verranno depositati nella segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio, per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione di analogo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Che entro il medesimo periodo di deposito di 30 (trenta) giorni, chiunque abbia interesse, può presentare "Osservazioni" alla Variante.
Ovaro, 25 maggio 2007

IL SINDACO:
Lino Not

07_25_3_AVV_COM RIGOLATO 11

Comune di Rigolato (UD)
Avviso di adozione variante n. 11 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 25 maggio 2007 il Comune di Rigolato ha adottato la variante n. 11 al Piano regolatore generale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n.11 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine. I proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL TECNICO COMUNALE:
Paolo Ceconi

07_25_3_AVV_COM ROMANS RTU 5

Comune di Romans d'Isonzo (GO)
Avviso di deposito del PRPC relativo all'ambito di ristrutturazione urbanistica RTU/5 di via XXV maggio.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 di data 05/06/2007, esecutiva a sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'art. 45, della LR n. 52/91 e successive modifiche, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, ambito di ristrutturazione urbanistica RTU/5 di via XXV Maggio. Il PRPC adottato è depositato a partire dal giorno 20/05/2007 presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni sulle quali il comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Dalla residenza Municipale, lì 7 giugno 2007

IL SINDACO:
dott. Alessandro Zanella

07_25_3_AVV_COM SPIETRO NATISONE 10

Comune di San Pietro al Natisone (UD)
Avviso di adozione e di deposito della variante n° 10 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n°22 del 24.05.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Adozione variante n°10 al P.R.G.C." è stata adottata la Variante n°10 al Piano Regolatore Generale, così come previsto dalla L.R. 19.11.1991 n°52 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art.32 bis della medesima.
- che copia degli elaborati progettuali unitamente alla citata deliberazione consiliare saranno depositati negli Uffici della Residenza Municipale aperti al pubblico (tel. 0432.727131), per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal giorno 14.06.2007;
- che durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione della Variante n°10 succitata in tutti i suoi elementi e presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni;
- che dette osservazioni e/o opposizioni dirette al Sindaco dovranno essere fatte pervenire o presentate, su competente carta legale, al protocollo generale entro le ore 12 del giorno 26.07.2007, tenendo presente che detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni e/o opposizioni che dovessero pervenire oltre il termine stesso non saranno prese in considerazione;
- che anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere muniti di competente marca da bollo.

San Pietro al Natisone, lì 5 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA:
p.i. Marco Quai

07_25_3_AVV_CONS BBF DEL 128_003

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine
Verbale di deliberazione del Presidente in data 10.5.2007. Progetto n. 426 dd. 23/05/2005 - DR n. 971/PC/2004 dd. 01/10/2004 - Interventi urgenti di protezione civile per il completamento della sistemazione delle casse di espansione del Cormor in località S. Andrat. Definizione delle operazioni di

esproprio con deposito presso la Cassa DDPP delle indennità provvisorie non accettate.

DELIBERAZIONE

IL PRESIDENTE

PREMESSO
CHE con D.R. n°971/PC/2004 dd. 01/10/2004 l'Assessore Regionale alla Protezione Civile ha delegato al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto secondo le procedure previste dall'Ordinanza ministeriale n°3090/2000 e dal Decreto medesimo;

omissis

CHE i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, devono essere intestati a "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. n° 16/2002;

omissis

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. n°26 comma 1 del citato D.P.R. 327/01 si deve procedere al deposito delle indennità non accettate presso la Cassa DD.PP. di Udine a favore delle Ditte non accettanti;

omissis

DELIBERA

a) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
b) di approvare l'indennità provvisoria di espropriazione, come in premessa determinata a sensi di legge, ammontante a complessivi € 2.532,60 (Euro duemilacinquecentotrentadue/60), ed il suo deposito presso la Cassa DD.PP. a nome della Ditta avente diritto, secondo gli importi di seguito indicati:

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA:

1)	fg. 9	mapp.le 398 (porzione ex 73)	
	Ditta:	D'Ambrosio Antonio nt. il 12/08/1957 a Castions di Strada, per 2/9 DMBNTN57M12C327B	464,40 €
		D'Ambrosio Aurora nt. il 21/03/1962 a Palmanova, per 2/9 DMBRRA62C61G284W	464,40 €
		D'Ambrosio Vincenzo nt. il 18/05/1960 a Castions di Strada, per 2/9 DMBVCN60E18C327A	464,40 €
		Franceschinis Genoveffa nt. il 15/10/1935 a Muzzana del Turgnano, per 3/9 FRNGVF35R55F832L	696,60 €
2)	fg. 9	mapp.le 408 (porzione ex 141)	
	Ditta:	Pascoli Giuliana nt. il 22/10/1943 a Castions di Strada, per 1/3 PSCGLN43R62C327E	115,20 €
		Pascoli Laura nt. il 15/08/1954 a Udine, per 1/3 PSCLRA54M55L483D	115,20 €
		Pascoli Roberto nt. il 05/08/1959 a Udine, per 1/3 PSCRRT59M05L483C	115,20 €
3)	fg. 10	mapp.le 26	
	fg. 10	mapp.le 39	
	Ditta:	Mondini Giovanna nt. il 29/11/1945 a Castions di Strada MNDGNN45S69C327C	21,60 €
4)	fg. 10	mapp.le 43	
	Ditta:	Boemo Giuseppe nt. il 09/09/1946 a Udine, per 2/8 BMOGPP46P09L483R	4,05 €
		Boemo Valli nt. il 23/09/1943 a Udine, per 2/8 BMOVLL43P63L483S	4,05 €
		De Stefano Rosalba nt. il 06/02/1947 a Udine, per 2/8 DSTRLB47B46L483B	4,05 €
		Sguazzin Luciano nt. il 06/09/1938 a Udine, per 2/8 SGZLCN38P06L483I	4,05 €

COMUNE DI TALMASSONS:

5) fg. 41 mapp.le 665 (porzione ex 12)
Ditta: Chiesa Giuseppina; Fu Giuseppe nt. il 22/01/1901 a Sedegliano
CHSGPP01A62I562Q
Chiesa Maria; Fu Giuseppe nt. il 07/08/1892 a Sedegliano
CHSMRA92M47I562I
Chiesa Santa; Fu Giuseppe nt. il 16/08/1896 a Sedegliano
CHSSNT96M56I562W
Chiesa Teresa; Fu Giuseppe nt. il 02/04/1891 a Sedegliano
CHSTRS91D02I562F
Pagnutti Arcangelo; di Enrico
Pagnutti Filippo; di Arcangelo
Pagnutti Giuseppe; di Arcangelo
Pagnutti Maria; Teresa di Arcangelo
Pagnutti Paolo; di Arcangelo

omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat
SEGRETARIO:
Luca Gargioli

07_25_3_AVV_CONS BBF DEL 129_004

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Verbale di deliberazione del Presidente in data 10.5.2007. Progetto n. 426 dd. 23/05/2005 - DR n. 971/PC/2004 dd. 01/10/2004. Interventi urgenti di protezione civile per il completamento della sistemazione delle casse di espansione del Cormor in località S. Andrat. Delibera di pagamento delle indennità di esproprio accettate.

DELIBERAZIONE

IL PRESIDENTE

PREMESSO

CHE con D.R. n°971/PC/2004 dd. 01/10/2004 l'Assessore Regionale alla Protezione Civile ha delegato al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto secondo le procedure previste dall'Ordinanza ministeriale n°3090/2000 e dal Decreto medesimo;

omissis

CHE i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, devono essere intestati a "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. n° 16/2002;

omissis

DELIBERA

a) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
b) di approvare a titolo definitivo le indennità, come sopra determinate ai sensi di legge ed ammontanti a complessivi € 47.230,95 (Euro quarantasettemiladuecentotrenta/95), da corrispondere alle seguenti Ditte aventi diritto secondo gli importi di seguito indicati, le quali hanno espresso la volontà di cedere i terreni interessati dalle opere di che trattasi;
c) di addivenire con le Ditte predette alle seguenti cessioni (come meglio identificato negli elaborati grafici in atti), con intestazione dei beni sotto specificati alla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO" e precisamente:

Comune di CASTIONS DI STRADA:

1) fg. 9 mapp.le 396 (porzione ex 70)
Ditta: Tomasin Marisa nt. il 02/08/1944 a Castions di Strada TMSMRS44M42C327O 2.405,70 €

2) fg. 9 mapp.le 400 (porzione ex 72)
Ditta: Dorigo Renzo nt. il 02/08/1957 a Castions di Strada DRGRNZ57M02C327Q 222,75 €

3) fg. 9 mapp.le 402 (porzione ex 74)
Ditta: Diminutto Antonio nt. il 19/10/1962 in Australia, per 1/3 DMNNTN62R19Z700N 453,60 €
Diminutto Marilena nt. il 10/11/1971 a Palmanova, per 1/3 DMNMLN71S50G284C 453,60 €
Turchetti Edda nt. il 21/09/1934 a Castions di Strada, per 1/3 TRCDDE34P61C327U 453,60 €
Indennità a favore del fittavolo:
Fittavolo: Bettuzzi Adriana nt. il 27/02/1959 a Basiliano BTTDRN59B67A700Q 907,20 €

4) fg. 9 mapp.le 128
fg. 9 mapp.le 424 (porzione ex 129)
fg. 9 mapp.le 422 (porzione ex 130)
Ditta: Ceolin Attilio nt. il 03/08/1943 a Castions di Strada, per 1/4 CLNTTL43M03C327P 2.782,35 €
Ceolin Franco nt. il 13/04/1945 a Castions di Strada, per 1/4 CLNFNC45D13C327Q 2.782,35 €
Ceolin Giancarlo nt. il 27/07/1958 a Castions di Strada, per 1/4 CLNGCR58L27C327G 2.782,35 €
Ceolin Renzo nt. il 02/10/1950 a Udine, per 1/4 CLNRNZ50R02L483D 2.782,35 €

5) fg. 9 mapp.le 426 (porzione ex 132)
fg. 9 mapp.le 427 (porzione ex 132)
Ditta: Billia Guido nt. il 27/12/1922 a Castions di Strada BLLGDU22T27C327M 11.502,00 €
Indennità a favore del fittavolo:
Fittavolo: Gloazzo Ivano nt. il 28/06/1977 a Palmanova GLZVNI77H28G284G 7.668,00 €

6) fg. 9 mapp.le 418 (porzione ex 136)
fg. 9 mapp.le 416 (porzione ex 137)
fg. 9 mapp.le 404 (porzione ex 143)
Ditta: Diminutto Antonio nt. il 19/10/1962 in Australia, per 1/2 DMNNTN62R19Z700N 611,55 €
Diminutto Marilena nt. il 10/11/1971 a Palmanova, per 1/2 DMNMLN71S50G284C 611,55 €
Indennità a favore del fittavolo:
Fittavolo: Bettuzzi Adriana nt. il 27/02/1959 a Basiliano BTTDRN59B67A700Q 815,40 €

7) fg. 9 mapp.le 414 (porzione ex 138)
Ditta: Breda Dania nt. il 20/03/1974 a Udine, per 1/6 BRDDNA74C60L483L 16,65 €
D'Ambrosio Cristina nt. il 13/03/1925 a Castions di Strada, per 2/6 DMBCST25C53C327D 33,30 €
Tomasin Luigina nt. il 16/02/1954 a Castions di Strada, per 1/6 TMSLGN54B56C327M 16,65 €
Tomasin Maria nt. il 17/10/1946 a Palmanova, per 1/6 TMSMRA46R57G284B 16,65 €
Tomasin Patrizia nt. il 03/11/1959 a Castions di Strada, per 1/6 TMSPRZ59S43C327D 16,65 €

8) fg. 9 mapp.le 412 (porzione ex 139)
fg. 9 mapp.le 410 (porzione ex 140)
Ditta: Pironio Angela; Mar Codarin nt. il 08/11/1947 a Castions di Strada PRNNGL47S48C327C 518,40 €
Indennità a favore del fittavolo:
Fittavolo: Codarin Adriano nt. il 17/02/1972 a Udine CDRDRN72B17L483I 345,60 €

9) fg. 9 mapp.le 406 (porzione ex 142)
fg. 9 mapp.le 420 (porzione ex 304)
Ditta: Turchetti Edda nt. il 21/09/1934 a Castions di Strada 1.073,25 €
TRCDDE34P61C327U
Indennità a favore del fittavolo:
Fittavolo: Bettuzzi Adriana nt. il 27/02/1959 a Basiliano 715,50 €
BTTDRN59B67A700Q

10) fg. 9 mapp.le 435 (porzione ex 199)
fg. 9 mapp.le 432 (porzione ex 192)
fg. 9 mapp.le 430 (porzione ex 363)
Ditta: Bertoli Luigia; Mar Zanello Com Leg 1/5393 nt. il 28/08/1925 a Castions di Strada, per 1/2 2.018,92 €
BRTLGU25M68C327C
Zanello Settimio nt. il 06/02/1921 a Talmassons, per 1/2 2.018,93 €
ZNLSTM21B06L039L

11) fg. 9 mapp.le 437 (porzione ex 200)
Ditta: Tell Pietro nt. il 06/02/1950 a Castions di Strada 411,30 €
TLLPTR50B06C327B

12) fg. 9 mapp.le 202
Ditta: Burino Daniela nt. il 06/05/1957 a Palmanova, per 1/2 153,00 €
BRNDNL57E46G284R
Zanello Guido nt. il 17/12/1952 a Talmassons, per 1/2 153,00 €
ZNLGDU52T17L039A

13) fg. 10 mapp.le 34
Ditta: Codarin Clelia nt. il 04/10/1944 a Castions di Strada, per 3/9 2,40 €
CDRCLL44R44C327R
Gloazzo Lorena nt. il 21/04/1969 a Udine, per 2/9 1,60 €
GLZLRN69D61L483X
Gloazzo Marco Aurelio nt. il 07/03/1965 in Argentina, per 2/9 1,60 €
GLZMCR65C07Z600K
Gloazzo Rosella nt. il 28/08/1970 a Udine, per 2/9 1,60 €
GLZRLL70M68L483U

14) fg. 10 mapp.le 432
Ditta: Tirelli Loredana nt. il 22/04/1945 a Mortegliano, per 1/2 10,80 €
TRLLDN45D62F756K
Tirelli Loris nt. il 13/12/1947 a Mortegliano, per 1/2 10,80 €
TRLLRS47T13F756W

Comune di TALMASSONS:

15) fg. 41 mapp.le 659 (porzione ex 3)
fg. 41 mapp.le 661 (porzione ex 7)
Ditta: De Paoli Graziella nt. il 28/12/1957 in Svizzera 531,00 €
DPLGZL57T68Z133E
Indennità a favore del fittavolo:
Fittavolo: De Paoli Elena nt. il 17/03/1938 a Talmassons 354,00 €
DPLLNE38C57L039J

16) fg. 41 mapp.le 663 (porzione ex 10)
Ditta: De Paoli Antonio nt. il 10/10/1926 a Talmassons 904,50 €
DPLNTN26R10L039T
Indennità a favore del fittavolo:
Fittavolo: De Paoli Elena nt. il 17/03/1938 a Talmassons 603,00 €
DPLLNE38C57L039J

17) fg. 41 mapp.le 667 (porzione ex 525)
Ditta: Fabro Guido nt. il 21/03/1944 a Talmassons 67,50 €
FBRGDU44C21L039H

omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat
SEGRETARIO:
Luca Gargioli

07_25_3_AVV_DIR LLPP PN FUCINI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo alla ditta Fucini Simone.

La ditta Fucini Simone, con domanda del 11.04.2003, ha chiesto la concessione, a sanatoria, per derivare mod. max 0,43 di acqua da falda sotterranea in Comune di San Martino al Tagliamento mediante un'opera di presa, ubicata al foglio 15 mappale 89, per uso irriguo. (IPD/2421)
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 20.06.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di San Martino al Tagliamento.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.
Pordenone, 31 maggio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_25_3_AVV_ERDISUTS_00_TESTO RENDICONTO 2006

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Estratto del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006.

(Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste n. 09/2007 del 12 aprile 2007 e con DGR n. 1156 del 18 maggio 2007).

D.P.G.R. N. 105 D.D. 31.03.2000 - E.R.DI.S.U. di Trieste - Estratto Rendiconto Generale l'esercizio finanziario 2006 - in EURO (approvato con delibera del C.d.A. n. 9/2007 del 12 aprile 2007 e con D.G.R. 1156 del 18 maggio 2007)

ENTRATA	Somme previste	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale	Residui attivi all'inizio dell'esercizio	Residui riscossi	Residui rimasti da riscuotere	Totale	Cassa	Totale riscossioni	Residui attivi al termine dell'esercizio	Totale
Rif. tab. ASCOT	A	B	C	D = B + C	F	G	H	I = G + H	M	N = B + G	O = C + H	P = D + I
TITOLO I	8.661.591,00	5.418.557,39	3.596.520,00	9.015.077,39	4.340.556,72	3.740.209,60	600.347,12	4.340.556,72	13.002.147,72	9.158.766,99	4.196.867,12	13.355.634,11
TITOLO II	619.536,81	668.661,21	311.115,33	979.776,54	334.215,50	83.032,27	238.912,09	321.944,36	953.752,31	751.693,48	550.027,42	1.301.720,90
TITOLO III	293.516,12	127.934,81	187.062,96	314.997,77	496.478,81	496.475,20	-	496.475,20	789.994,93	624.410,01	187.062,96	811.472,97
TITOLO IV	7.628.892,40	767.482,40	95.179,37	862.661,77	-	-	-	-	7.628.892,40	767.482,40	95.179,37	862.661,77
TITOLO V	9.152.602,31	-	-	-	73.248,87	64.882,26	8.366,61	73.248,87	9.225.851,18	64.882,26	8.366,61	73.248,87
PARTITE GIRO	715.000,00	63.782,33	212.796,85	276.579,18	563.852,60	93.963,03	468.063,95	562.026,98	1.278.852,60	157.745,36	680.860,80	838.606,16
Totale generale	27.071.138,64	7.046.418,14	4.402.674,51	11.449.092,65	5.808.352,50	4.478.562,36	1.315.689,77	5.794.252,13	32.879.491,14	11.524.980,50	5.718.364,28	17.243.344,78
Avanzo presunto	4.013.687,23											
Somme trasferite	-											
	31.084.825,87											
Fondo cassa									5.451.639,62			
									38.331.130,76			

SPESA	Somme previste	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale	Residui passivi all'inizio dell'esercizio	Residui pagati	Residui rimasti da pagare	Totale	Cassa	Totale pagamenti	Residui passivi al termine dell'esercizio	Totale
Rif. tab. ASCOT	A	B	C	D = B + C	G	H	I	L = H + I	N	O = B + H	P = C + I	Q = D + L
TITOLO I	10.912.275,60	5.359.111,30	5.083.339,20	10.442.450,50	6.331.363,79	4.773.661,30	1.026.512,77	5.800.174,07	17.243.639,39	10.132.772,60	6.109.851,97	16.242.624,57
TITOLO II	16.554.712,31	65.405,86	351.641,04	417.046,90	816.767,04	552.806,39	255.758,84	808.565,23	17.371.479,35	618.212,25	607.399,88	1.225.612,13
TITOLO III	2.902.837,96	256.778,36	-	256.778,36	-	-	-	-	2.902.837,96	256.778,36	-	256.778,36
PARTITE GIRO	715.000,00	220.882,15	55.697,03	276.579,18	98.174,06	58.132,93	38.200,00	96.332,93	813.174,06	279.015,08	93.897,03	372.912,11
Totale generale	31.084.825,87	5.902.177,67	5.490.677,27	11.392.854,94	7.246.304,89	5.384.600,62	1.320.471,61	6.705.072,23	38.331.130,76	11.286.778,29	6.811.148,88	18.097.927,17

07_25_3_AVV_ERDISUTS_MODIFICHE PROGRAMMA 2007

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Modifiche al "Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2007 da parte dell'ERDISU di Trieste".

(Approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste n. 12/2007 del 2 maggio 2007 e con DGR. n. 1323 dell'1 giugno 2007)

MODIFICHE:

a pagina 2
All'interno della FOB 2 , SERVIZIO ABITATIVO
Prima dell'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 832 è soppressa la frase:
"Anche per tale intervento verrà contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.".

La tabella contenente l'importo della spesa massima prevista sul capitolo 832 "Spese per la casa dello studente E4" è sostituito con la seguente:
"

Capitolo	Denominazione	Spesa massima prevista
832	Spese per la Casa dello studente E 4	453.085,34 (intonaci) 222.000,00 (serramenti) 215.000,00 (piastre radianti)

"

a pagina 3
All'interno della FOB 2 , SERVIZIO ABITATIVO
Prima dell'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 180 "Spese per incarichi professionali e connesse, spese legali nonché spese per incarichi di varia natura tecnica" la frase: "prevede la possibilità di affidare tali incarichi a professionisti esterni qualora nell'ambito dell'Ente non si rinvengano le professionalità richieste è sostituita con la seguente: "provvederà secondo la normativa vigente."

a pagina 4
All'interno della FOB 2 , SERVIZIO ABITATIVO
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 670 "Acquisto di materiale inventariabile di facile logorio per le C.d.s." è sostituito con il seguente importo: "*€ 2.986,55*".

a pagina 5
All'interno della FOB 2 , SERVIZIO ABITATIVO
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 725 "Manutenzione ordinaria aree esterne comuni" è sostituito con il seguente importo: "*€ 40.000,00*".

a pagina 6
All'interno della FOB 2 , SERVIZIO ABITATIVO
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 810 "Contributi ai convitti" è sostituito con il seguente importo: "*€ 41.833,08*".

a pagina 7
All'interno della FOB 3 , SERVIZIO DI RISTORAZIONE
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 920 "Spese varie e casuali" è sostituito con il seguente importo: "*€ 40.000,00*".

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 925 "Manutenzione aree esterne" è sostituito con il seguente importo: "*€ 52.000,00*".

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 950 "Spese per le mense in convenzione" è sostituito con il seguente importo: "*€ 326.000,00*".

a pagina 8
All'interno della FOB 4, EROGAZIONE IN DENARO A FAVORE DEGLI STUDENTI

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1004 "Borse di studio con fondi propri dell'Ente" è sostituito con il seguente importo: "*€ 428.564,47*".

a pagina 9
All'interno della FOB 4, EROGAZIONE IN DENARO A FAVORE DEGLI STUDENTI
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1090 "Contributi per le locazioni" è sostituito con il seguente importo: "*€ 328.188,74*".

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1140 "Restituzioni e rimborsi agli studenti" è sostituito con il seguente importo: "*€ 25.340,71*".

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1170 "Contributi per attività culturali, ricreative turistiche e sportive" è sostituito con il seguente importo: "*€ 46.000,00*".

a pagina 11
All'interno della FOB 1, FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 250 "Trasporto generali di trasporto, sgombero e facchinaggio" è sostituito con il seguente importo: "*€ 13.000,00*".

La frase e la relativa tabella: "Verrà, inoltre, stipulato un apposito contratto per la gestione del test di lingua previsto dal bando di concorso per la concessione di borse di studio.

Capitolo	Denominazione	Spesa massima prevista
1280	Spese per borse di studio	1.211,33

"

Sono sostituite con la seguente frase e relativa tabella:
"L'Ente provvederà alla realizzazione di brochure illustrative dei risultati raggiunti dal Centro Move

Capitolo	Denominazione	Spesa massima prevista
1270	Spese per borse di studio	1.618,81

"

a pagina 12
All'interno della FOB 1, FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 390 "Pubblicazioni e stampati informativi" è sostituito con il seguente importo: "*€ 20.000,00*".

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 400 "Spese per l'uso di elaboratori elettronici" è sostituito con il seguente importo: "*€ 48.200,00*".

a pagina 16
All'interno della FOB 1, FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 40 "Rimborso spese di trasporto per missioni e per trasferimenti dei componenti gli organi collegiali di amministrazione" è sostituito con il seguente importo: "*€ 5.700,00*".

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 180 "Spese per incarichi professionali e connesse, spese legali nonché spese per incarichi di varia natura tecnica" è sostituito con il seguente importo: "*€ 25.000,00*".

a pagina 17
All'interno dell'UPB 9 RESTITUZIONI VERIE E SPESE IMPREVISTE
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 901 "Pagamento quota annua mutui assistiti da contributi regionali" è sostituito con il seguente importo: "*€ 1.570.102,60*".

a pagina 18
All'interno delle SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE
L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 40 "Rimborso spese di trasporto per missioni e per trasferimenti dei componenti gli organi collegiali di amministrazione" è sostituito con il seguente importo: "*€ 5.700,00*".

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 901 "Pagamento quota annua mutui assistiti da contributi regionali" è sostituito con il seguente importo: "*€ 1.570.102,60*".

Inoltre, a pagina 3, la descrizione dell'intervento sul capitolo 180 viene modificata come segue: "Sempre al fine di migliorare la sicurezza negli edifici, è prevista anche nel 2007 la partecipazione di una cinquantina di studenti agli appositi corsi in materia di sicurezza organizzati dai Vigili del Fuoco.
Per la soluzione di problematiche relative ai lavori ed alla sicurezza e per incarichi riguardanti l'elaborazione di piani catastali e tavolati di provvederà secondo la normativa vigente."

INTEGRAZIONI:
a pagina 5
All'interno della FOB 2 , SERVIZIO ABITATIVO
Prima dell'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 725 è inserita la seguente frase:
"e saranno inoltre effettuate altre spese per l'installazione di una tettoia esterna all'entrata del salone, per l'impianto di illuminazione e l'installazione di cartellonistica".

a pagina 6
All'interno della FOB 2 , SERVIZIO ABITATIVO
Dopo l'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 815 sono inserite la seguente frase e relativa tabella:
"Verranno acquistate lavatrici e congelatori da utilizzare presso Palazzo De Bassa

895	Arredi ed attrezzature per la Casa dello Studente di Gorizia	5.000,00

"

a pagina 7
All'interno della FOB 3, SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Dopo le Parole "servizio di ristorazione a Gorizia." È inserita la seguente proposizione: "Inoltre saranno sottoscritte ulteriori convenzioni al fine di aumentare i punti di ristorazione a disposizione degli studenti."

a pagina 9
All'interno della FOB 4, EROGAZIONE IN DENARO A FAVORE DEGLI STUDENTI
Dopo le parole: "Contributi alloggio" sono inserite la seguente frase e relativa tabella:
"E' a disposizione, a favore del pagamento delle graduatorie 2006/2007, il seguente importo:

Capitolo	Denominazione	Spesa massima prevista
1090	Contributi per le locazioni	150.000,00

"

a pagina 11
All'interno della FOB 1, FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Prima dell'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 120 sono inserite la seguente frase e relativa tabella:
"L'Ente si avvarrà della somministrazione di lavoratori temporanei.

130	Somministrazione di lavoratori temporanei	10.000,00

"

Dopo l'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 120 sono inserite la seguente frase e relativa tabella:
"Saranno avviati degli studi volti alla realizzazione della Carta dei Servizi ed all'utilizzo di *voucher* assistenziali."

180	Spese per incarichi professionali spese legali e connesse, nonché spese per incarichi vari di natura tecnica	10.000,00

"

a pagina 12
All'interno della FOB 1, FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Dopo l'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 370 sono inserite la seguente frase e relativa tabella:
"Verranno acquistati spazi pubblicitari sul quotidiano locale in collaborazione con l'Università degli studi di Trieste

380	Spese di pubblicità	5.000,00

"

a pagina 14
All'interno delle spese per incarichi professionali, legali e incarichi di varia natura tecnica e fornitura di servizi, dopo le parole "invio telematico delle dichiarazioni dell'Ente" è inserita la seguente frase:

"saranno avviati degli studi volti alla realizzazione del bilancio sociale."

07_25_3_AVV_PROV PORDENONE INDENN PROVV2_001

Provincia di Pordenone

Determinazione del Dirigente del Settore Appalti-Concessioni-Espropri-Caccia e Pesca n. 566 del 14.03.2007. (Estratto). Determinazione dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare per la realizzazione dei lavori ex Pista carri: sistemazione ed adeguamento dalla SP dei Magredi alla SS 25 in Comune di San Quirino - 1° Lotto. Espropriazione per pubblica utilità.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 78 della L.R. 14/2002 e s.m.i., la misura dell'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione e/o l'asservimento di una parte degli immobili necessari per i lavori di realizzazione dell'ex Pista carri: sistemazione ed adeguamento dalla S.P. "dei Magredi" alla SS 251 in Comune di San Quirino-I° Lotto di cui alla tabella appresso indicata:

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
1	SCAGNOL LEANDRO n. a Pordenone il 27/06/1964 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 529 ex 114/b di mq 650 seminativo Superficie da asservire mappale 528 ex 114/a: mq 105	esproprio mq 650 x €/mq 4,25 = € 2.762,50 asservimento mq 105 x €/mq 2,13 = € 223,65 sommano: € 2.986,15	€ 2.986,15
2	BERTACCO ANTONIO n. a Brugnera il 17/12/1942 - proprietà per 111/1000 BERTACCO LAURA n. a Brugnera il 26/09/1954 - proprietà per 111/1000 BERTACCO LUIGI n. a Brugnera il 06/10/1945 - proprietà per 111/1000 BERTACCO MADDALENA n. a Brugnera il 11/03/1947 - proprietà per 111/1000 BERTACCO MARIA PIA n. a Brugnera il 11/11/1952 - proprietà per 111/1000 BERTACCO ORSOLINA n. a Brugnera il 18/03/1940 - proprietà per 111/1000 BERTACCO PIERGIORGIO n. a Brugnera il 24/02/1944 - proprietà per 111/1000 BERTACCO ROBERTO n. a Brugnera il 17/08/1948 - proprietà per 111/1000 BERTACCO ROSA n, a Brugnera il 04/10/1941 - proprietà per 111/1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 531 ex 113/b di mq 435 Seminativo Superficie da asservire mappale 530 ex 113/a: mq 45	esproprio mq 435 x €/mq 4,25 = € 1.848,75 asservimento mq 45 x €/mq 2,13 = € 95,85 sommano: € 1.944,60	€ 1.944,60

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
3	PONTEL MARIANGELA n. ad Aviano il 26/01/1962 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 533 ex 112/b di mq 1335 Seminativo Fg. 20 mapp. 115 di mq 400 (intero mappale) incolto Superficie da asservire mappale 532 ex 112/a: mq 155	esproprio mq 1335 x €/mq 4,25 = € 5.673,75 mq 400 x €/mq 1,21 = € 484,00 asservimento mq 155 x €/mq 2,13 = € 330,15 sommano: € 6.487,90 Deprezzamento area art. 40 L. 2359/1865 mapp.112: € 1.066,25	€ 7.554,15
4	CATTARUZZA ELEONORA n. a Trieste il 16/07/1948 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 535 ex 111/b di mq 555 Seminativo Superficie da asservire mappale 534 ex 111/a: mq 115	esproprio mq 555 x €/mq 4,25 = € 2.358,75 asservimento mq 115 x €/mq 2,13 = € 244,95 sommano: € 2.603,70	€ 2.603,70
5	ZANETTE ELIO n. a Sacile il 14/08/1940 - proprietà per 1000-1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 537 ex 110/b di mq 515 Fg. 20 mapp. 517 ex 156/b di mq 165 Seminativo Fg. 20 mapp. 499 ex 210/b di mq 515 Incolto Superficie da asservire mapp. 536 ex 110/a: mq 95 Superficie da asservire mappale 516 ex 156/a: mq 210 Superficie da asservire mappale 499 ex 210/a: mq 230	esproprio mq (515+165) x €/mq 4,25 = € 2.890,00 mq 515 x €/mq 1,21 = € 623,15 asservimento mq (95+210) x €/mq 2,13 = 649,65 mq 230 x €/mq 0,61 = 140,30 sommano: € 4.303,10	€ 4.303,10
6	CATTARUZZA ERNESTO n. a San Quirino il 20/03/1923 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 539 ex 109/b di mq 755 Seminativo	mq 755 x €/mq 4,25 = € 3.208,75	€ 3.208,75
7 19	CATTARUZZA ALESSANDRO n. a Trieste il 23/09/1960 - proprietà per 1/12 CATTARUZZA ERNESTO n. a San Quirino il 30/03/1923 - proprietà per 1/12 CATTARUZZA LEDA n. a San Quirino il 23/04/1929 - proprietà per 1/4 CATTARUZZA LORELLA n. a Trieste il 28/08/1958 - proprietà per 1/12 CATTARUZZA LUCIA n. a San Quirino il 06/10/1935 - proprietà per 1/4 CATTARUZZA POLIDORO n. a San Quirino il 18/10/1932 - proprietà per 1/4 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 521 ex 239/b di mq 100 Fg. 20 mapp. 523 ex 118/b di mq 20 Fg. 20 mapp. 524 ex 118/c di mq 50 Fg. 20 mapp. 525 ex 118/d di mq 30 Fg. 14 mapp. 470 ex 191/b di mq 640 Seminativo Superficie da asservire mappale 522 ex 118/a: mq 175 Superficie da asservire mappale 469 ex 191/a: mq 310	esproprio mq (100+20+50+30+640) x €/mq 4,25 = € 3.570,00 asservimento mq (175+310) x €/mq 2,13 = € 1.033,05 sommano: € 4.603,05	€ 4.603,05

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
	CATTARUZZA AMADIO n. a San Quirino il 16/04/1938 - comproprietario CATTARUZZA ANGELINO n. a San Quirino il 19/03/1936 - comproprietario Catasto terreni Fg. 20 mapp. 491 ex 108/b di mq 120 Seminativo	mq 120 x €/mq 4,25 = € 510,00	€ 510,00
8	Ditta catastale CATTARUZZA LUCIO n. a San Quirino il 05/10/1916 - proprietà per 1000/1000 Notifiche per il procedimento a: CATTARUZZA GIORGIO n. ad Aviano il 08/10/1949 CATTARUZZA ANNA n. a San Quirino il 06/03/1924 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 527 ex 116/b di mq 165 Seminativo	mq 165 x €/mq 4,25 = € 701,25	€ 701,25
11	ZANETTE ELIO n. a Sacile il 15/08/1940 - comproprietario FRANCO CARLA n. a Sacile il 23/06/1946 - comproprietario Catasto terreni Fg. 20 mapp. 513 ex 211/b di mq 565 Fg. 20 mapp. 507 ex 150/b di mq 420 Fg. 20 mapp. 509 ex 148/b di mq 440 Incolto Superficie da asservire mappale 512 ex 211/a: mq 85 Superficie da asservire mappale 506 ex 150/a: mq 125 Superficie da asservire mappale 508 ex 148/a: mq 145	esproprio mq (565+420+440) x €/mq 1,21 = € 1.724,25 asservimento mq (85+125+145) x €/mq 0,61 = € 216,55 sommano: € 1.940,80	€ 1.940,80
12 36	PONTEL ROSINA n. a San Quirino il 17/04/1935 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 503 ex 146/b di mq 315 Fg. 20 mapp. 505 ex 208/b mq 35 Fg. 23 mapp. 631 ex 146/b di mq 1195 Seminativo Fg. 20 Superficie da asservire mappale 502 ex 146/a: mq 140 Superficie da asservire mappale 504 ex 208/a: mq 70 Fg.23 Superficie da asservire mappale 630 ex 146/a: mq 135 Superficie da asservire mappale 632 ex 146/c: mq 155	esproprio mq (315+35+1195) x €/mq 4,25 = € 6.566,25 asservimento mq (140+70+135+155) x €/mq 2,13 = € 1.065,00 sommano: € 7.631,25	€ 7.631,25
35	BORTOLUS BRUNA n. a Porcia il 11/01/1941 - proprietà per 6/24 BORTOLUS DOMENICO n. a Porcia il 11/10/1928 - proprietà per 6/24 LAZZARI ALIDA n. a Urbino il 19/09/1944 VAMPA ANNA MARIA n. a Urbino il 17/03/1939 Catasto terreni Fg. 23 mapp. 628 ex 145/b di mq 870 seminativo Superficie da asservire mappale 627 ex 145/a: mq 380 Superficie da asservire mappale 629 ex 145/c: mq 145	esproprio mq 870 x €/mq 4,25 = € 3.697,50 asservimento mq (380+145) x €/mq 2,13 = € 1.118,25 sommano: € 4.815,75	€ 4.815,75

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
37	CATTARUZZA FERRUCCIO n. a San Quirino il 09/03/1930 - comproprietario per 15/120 in comunione dei beni PAOLETTI GIUSEPPE n. a Pisino il 27/05/1923 - comproprietario per 15/120 in comunione dei beni PERIN CARLO n. a San Quirino il 26/08/1928 - proprietà per 8/120 PERIN CATERINA n. a San Quirino il 01/02/1940 - comproprietario per 15/120 in comunione dei beni PERIN CATERINA n. a San Quirino il 01/02/1940 - proprietà per 33/120 PERIN GIOVANNINO n. a San Quirino il 24/06/1938 - proprietà per 8/120 PERIN ROSA n. a San Quirino il 14/05/1936 - comproprietario per 15/120 in comunione dei beni PERIN ROSA n. a San Quirino il 14/05/1936 - proprietà per 33/120 PERIN STELIA SONJA n. a San Quirino il 13/05/1945 - proprietà per 8/120 Catasto terreni Fg. 23 mapp. 634 ex 144/b di mq 635 Seminativo	mq 635 x €/mq 4,25 = € 2.698,75	€ 2.698,75
38	CATTARUZZA GIANMARIO n. a San Quirino il 05/12/1949 - proprietà Catasto terreni Fg. 23 mapp. 642 ex 149/b di mq 375 Seminativo	mq 375 x €/mq 4,25 = € 1.593,75	€ 1.593,75
39	GENNARO VITTORIO n. a Cattolica il 12/10/1945 - proprietà PRETTO ROSA n. a Cornedo Vicentino il 13/03/1945 - proprietà Catasto terreni Fg. 23 mapp. 637 ex 213/b di mq 1005 Fg. 23 mapp. 640 ex 147/b di mq 1240 Fg. 23 mapp. 148 di mq 790 Frutteto	mq (1005+1240+790) x €/mq 5,50 = € 16.692,50	€ 16.692,50
92	FIORETTO FABIO n. a Pordenone il 19/06/1969 - proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 401 ex 150/b di mq 365 Seminativo Superficie da asservire mappale 400 ex 150/a: mq 210	esproprio mq 365 x €/mq 4,25 = € 1.551,25 asservimento mq 210 x €/mq 2,13 = € 447,30 sommano: € 1.998,55	€ 1.998,55
93	FABBRO LUIGI n. a San Quirino il 07/02/1930 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 402 ex 177/a di mq 235 Fg. 17 mapp. 403 ex 177/b di mq 715 Fg. 17 mapp. 404 ex 177/c di mq 190 Intero mappale Bosco	mq (235+715+190) x €/mq 1,21 = € 1.379,40	€ 1.379,40
95	ALLEGRETTO ANNAMARIA n. a Montereale Valcellina il 16/11/1939 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 415 ex 179/b di mq 685 Seminativo Superficie da asservire mappale 416 ex 179/c: mq 125	esproprio mq 685 x €/mq 4,25 = € 2.911,25 asservimento mq 125 x €/mq 2,13 = € 266,25 sommano: € 3.177,50 Deprezzamento area art. 40 L. 2359/1865 mapp.179: € 1.612,50	€ 4.790,00

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
97	PAVAN PAOLA n. in Svizzera il 15/11/1965 - proprietà per 1/2 PAVAN VIRGINIO n. ad Aviano il 09/06/1968 - proprietà per 1/2 Catasto terreni Fg. 18 mapp. 374 ex 38/b di mq 60 Fg. 18 mapp. 376 ex 39/b di mq 520 Seminativo Fg. 18 mapp. 377 ex 243/a di mq 800 Fg. 18 mapp. 378 ex 243/b di mq 120 Intero mappale - Prato	mq (60+520) x €/mq 4,25 = € 2.465,00 mq (800+120) x €/mq 1,87 = € 1.720,40 sommano: € 4.185,40	€ 4.185,40
98	ANDRIGO SERGIO n. in Canada il 07/06/1953 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni - solo asservimento Fg. 18 mapp. 70 Fg. 18 mapp. 244 Seminativo Superficie da asservire mappale 70: mq 295 Superficie da asservire mappale 244: mq 415	mq (415+295) x €/mq 2,13 = € 1.512,30	€ 1.512,30

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Maria Linda Fantetti

07_25_3_AVV_PROV PORDENONE INDENN PROVV 3 P._002

Provincia di Pordenone

Determinazione del Dirigente del Settore Appalti-Concessioni-Espropri-Caccia e Pesca n. 884 del 26.04.2007 (Estratto). Determinazione dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare per la realizzazione dei lavori ex Pista carri: sistemazione ed adeguamento dalla SP dei Magredi alla SS 251 in Comune di San Quirino -1° Lotto. Espropriazione per pubblica utilità.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 78 della L.R. 14/2002 e s.m.i., la misura dell'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione e/o l'asservimento di una parte degli immobili necessari per i lavori di realizzazione dell'ex Pista carri : sistemazione ed adeguamento dalla S.P. "dei Magredi" alla SS 251 in Comune di San Quirino-I Lotto di cui alla tabella appresso indicata:

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITA'	Indennità provvisoria
54 78 94	FIORETTO LUIGI n. a San Quirino il 14/07/1926 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 252 ex 61/b di mq 35 Fg. 17 mapp. 464 ex 255/b di mq 1185 Fg. 17 mapp. 406 ex 180/b di mq 275 Fg. 17 mapp. 405 ex 180/a di mq 125 (area residua) Fg. 17 mapp. 409 ex 181/b di mq 90 Fg. 17 mapp. 408 ex 181/a di mq 155 (area residua) Fg. 17 mapp. 412 ex 279/b di mq 695 Seminativo Fg. 16 Superficie da asservire mappale 60: mq 5 Sup. da asservire mapp. 251 ex 61/a: mq 70 Fg. 17 Sup. da asservire mapp. 463 ex 255/a: mq 190 Sup. da asservire mapp. 407 ex 180/c: mq 65 Sup. da asservire mapp. 413 ex 279/c: mq 110	esproprio mq (35+1185+275+125+90+155+695) x €/mq 4,25 = € 10.880,00 asservimento mq (5+70+190+65+110) x €/mq 2,13 = € 937,20 sommano: € 11.817,20 Deprezzamento area art. 40 L. 2359/1865 mapp. ex 279: € 669,60	€ 12.486,80
65 96	FIORETTO MIRELLA n. a Trieste il 14/09/1933 FIORETTO PAOLO n. a Trieste il 16/03/1950 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 228 ex 75/b di mq 375 Fg. 16 mapp. 234 ex 55/b di mq 185 Fg. 18 mapp. 371 ex 115/b di mq 1070 Seminativo Fg. 16 Superficie da asservire mappale 227 ex 75/a: mq 190 Superficie da asservire mappale 233 ex 55/a: mq 85	esproprio mq (375+185+1070) x €/mq 4,25 = € 6.927,50 asservimento mq (190+85) x €/mq 2,13 = € 585,75 sommano: € 7.513,25 Deprezzamento area art. 40 L. 2359/1865 mapp.115: € 1.665,00 DANNI PIANTE: € 684,00	€ 9.178,25 + € 684,00
71 102	DE BORTOLI DERIO n. a San Quirino il 15/12/1944 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 242 ex 50/b di mq 90 Fg. 16 mapp. 244 ex 51/b di mq 180 Fg. 17 mapp. 450 ex 25/b di mq 125 Fg. 17 mapp. 452 ex 23/b di mq 5 Seminativo Fg. 16 mapp. 193 di mq 240 Fg. 17 mapp. 26 di mq 840 Incolto Fg. 18 mapp. 385 ex 308/b di mq 1040 Seminativo irriguo Foglio 16 Super. da asservire mapp. 241 ex 50/a: mq 60 Super. da asservire mapp. 243 ex 51/a: mq 110 Foglio 17 Super. da asservire mapp. 449 ex 25/a: mq 115 Super. da asservire mapp. 451 ex 23/a: mq 40	esproprio mq (90+180+125+5) x €/mq 4,25 = € 1.700,00 mq (240+840) x €/mq 1,21 = € 1.306,80 mq 1040 x €/mq 4,75 = € 4.940,00 asservimento mq (60+110+115+40) x €/mq 2,13 = € 692,25 sommano: € 8.639,05 Deprezzamento area art. 40 L. 2359/1865 mapp.308: € 1.640,00	€ 10.279,05

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
72	DE BORTOLI GIORGIO n. a Pordenone il 26/11/1951 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 448 ex 28/b di mq 460 Bosco Super. da asservire mapp. 447 ex 28/a: mq 215	esproprio mq 460 x €/mq 1,21 = € 556,60 asservimento mq 215 x €/mq 0,61 = € 131,15 sommano: € 687,75	€ 687,75
73	ALLEGRETTO SANTA FU GIUSEPPE Catasto terreni Fg. 17 mapp. 454 ex 22/b di mq 250 Seminativo Super. da asservire mapp. 453 ex 22/a: mq 135	esproprio mq 250 x €/mq 4,25 = € 1.062,50 asservimento mq 135 x €/mq 2,13 = € 287,55 sommano: € 1.350,05	€ 1.350,05
74	PERIN LILIANA n. a San Quirino il 10/03/1929 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 456 ex 52/b di mq 585 Seminativo Super. da asservire mapp. 455 ex 52/a: mq 160	esproprio mq 585 x €/mq 4,25 = € 2.486,25 asservimento mq 160 x €/mq 2,13 = € 340,80 sommano: € 2.827,05	€ 2.827,05
75	ALLEGRETTO LUIGINA n. a San Quirino il 23/02/1939 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 458 ex 54/b di mq 635 Seminativo Super. da asservire mapp. 457 ex 54/a: mq 165	esproprio mq 635 x €/mq 4,25 = € 2.698,75 asservimento mq 165 x €/mq 2,13 = € 351,45 sommano: € 3.050,20	€ 3.050,20
76	ALLEGRETTO BRUNO n. a San Quirino 25/11/1952 - proprietà per 1/2 ALLEGRETTO GIOVANNI n. a San Quirino il 31/05/1941 - proprietà per 1/2 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 460 ex 55/b di mq 785 Seminativo Super. da asservire mapp. 459 ex 55/a: mq 165	esproprio mq 785 x €/mq 4,25 = € 3.336,25 asservimento mq 165 x €/mq 2,13 = € 351,45 sommano: € 3.687,70	€ 3.687,70
77	ZAGO MARIA ROSA n. a Sacile il 16/06/1952 - proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 462 ex 56/b di mq 365 Seminativo Fg. 17 mapp. 69 di mq 280 Incolto Super. da asservire mapp. 461 ex 56/a: mq 65	esproprio mq 365 x €/mq 4,25 = € 1.551,25 mq 280 x €/mq 1,21 = € 338,80 asservimento mq 165 x €/mq 2,13 = € 351,45 sommano: € 2.241,50	€ 2.241,50
79	FRANCESCHIN GINA n. in Francia il 11/04/1921 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 468 ex 96/b di mq 90 Fg. 17 mapp. 426 ex 263/b di mq 110 Incolto Super. da asservire mapp. 467 ex 96/a: mq 200 Sup. da asservire mapp. 425 ex 263/a: mq 130	esproprio mq (90+110) x €/mq 1,21 = € 242,00 asservimento mq (200+130) x €/mq 0,61 = € 201,30 sommano: € 443,30	€ 443,30

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
80	BELTRAIME BEATRICE FU GIUSEPPE - comproprietario per 8/12 BELTRAIME DINA FU GIOVANNI - comproprietario per 8/12 BELTRAIME FERDINANDO FU GIOVANNI - comproprietario per 8/12 BELTRAIME FERDINANDO FU GIUSEPPE - comproprietario per 8/12 BELTRAIME GIUSEPPE FU GIUSEPPE - comproprietario per 8/12 BELTRAIME IDA FU GIOVANNI - comproprietario per 8/12 BELTRAIME LUIGIA FU GIUSEPPE - comproprietario per 8/12 BELTRAIME MADDALENA FU GIUSEPPE - comproprietario per 8/12 BELTRAIME MARCELLA FU GIUSEPPE - comproprietario per 8/12 BELTRAIME MARIA FU GIUSEPPE - comproprietario per 8/12 PELLEGRINI BRUNO n. a Trieste il 09/02/1935 - proprietà per 1/12 PELLEGRINI MARNA n. a Trieste il 16/11/1945 RECHICHI MARIA LUISA n. a Trieste il 08/11/1947 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 466 ex 97/b di mq 585 Incolto Super. da asservire mapp. 465 ex 97/a: mq 125	esproprio mq 585 x €/mq 1,21 = € 707,85 asservimento mq 125 x €/mq 0,61 = € 76,25 sommano: € 784,10	€ 784,10
81	FRANCESCHIN CATERINA n. a San Quirino il 17/03/1913 - comproprietario MARSON ANTONIETTA n. a San Quirino il 13/06/1936 - comproprietario MARSON MARIA PIA n. a San Quirino il 29/09/1934 - comprietario MARSON TERSILLA n. a San Quirino il 17/10/1940 - comproprietario Catasto terreni Fg. 17 mapp. 430 ex 101/d di mq 580 Fg. 17 mapp. 431 ex 101/c di mq 205 Seminativo Sup. da asservire mapp. 429 ex 101/a: mq 185	esproprio mq (580+205) x €/mq 4,25 = € 3.336,25 asservimento mq 185 x €/mq 2,13 = € 394,05 sommano: € 3.730,30	€ 3.730,30
82	CASAGRANDE GIORDANO n. a Aviano il 30/03/1961 - proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 433 ex 241/b di mq 930 Fg. 17 mapp. 434 ex 241/c di mq 170 (area residua) Fg. 17 mapp. 435 ex 241/d di mq 250 Fg. 17 mapp. 437 ex 266/b di mq 1940 Fg. 17 mapp. 438 ex 266/c di mq 600 (area residua) Seminativo Fg. 17 mapp. 100 di mq 90 incolto Sup. da asservire mapp. 432 ex 241/a: mq 175 Sup. da asservire mapp. 436 ex 266/a: mq 15	esproprio mq (930+170+250+1940+600) x €/mq 4,25 = € 16.532,50 mq 90 x €/mq 1,21 = € 108,90 asservimento mq (175+15) x €/mq 2,13 = € 404,70 sommano: € 17.046,10	€ 17.046,10

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
83	FRANCESCHIN AUGUSTA n. a San Quirino il 22/10/1939 - proprietà per 3/16 FRANCESCHIN Daniela n. a San Quirino il 28/12/1952 - proprietà per 3/16 FRANCESCHIN ELDA n. a San Quirino il 25/07/1935 - proprietà per 3/16 FRANCESCHIN RICCARDO n. a San Quirino il 03/07/1938 proprietà per 1/4 FRANCESCHIN VILMA n. a San Quirino il 21/02/1934 - proprietà per 3/16 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 428 ex 102/b di mq 80 Seminativo Sup. da asservire mapp. 427 ex 102/a: mq 20	esproprio mq 80 x €/mq 4,25 = € 340,00 asservimento mq 20 x €/mq 2,13 = € 42,60 sommano: € 382,60	€ 382,60
84	CAPRA CRISTINA n. a Pordenone il 07/02/1969 - nuda proprietà per 1/2 PIGNOLONI SERGIO n. a Pordenone il 23/03/1959 - nuda proprietà per 1/2 DE BORTOLI MARISA n. a San Quirino il 25/07/1932 - usufrutto 1/1 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 418 ex 141/b di mq 935 Seminativo	esproprio mq 935 x €/mq 4,25 = € 3.973,75	€ 3.973,75
85	BORTOLI SANTA n. a San Quirino il 07/12/1915 - usufrutto per 1/1 DE BORTOLI DANIELE n. a San Quirino il 15/02/1947 - nuda proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 440 ex 92/b di mq 330 Seminativo	esproprio mq 330 x €/mq 4,25 = € 1.402,50	€ 1.402,50
86	TOFFOLO ANNA MARIA n. a Pordenone il 01/01/1941 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 442 ex 90/b di mq 425 Fg. 17 mapp. 91 di mq 90 intero mappale Seminativo	esproprio mq (425+90) x €/mq 4,25 = € 2.188,75	€ 2.188,75
87	PIGNAT GIULIO n. a San Quirino il 12/05/1943 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 444 ex 88/b di mq 15 Fg. 17 mapp. 446 ex 89 di mq 60 Seminativo	esproprio mq (15+60) x €/mq 4,25 = € 318,75	€ 318,75
88	DE BORTOLI GIUSEPPINA n. a Trieste il 19/03/1936 - proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 420 ex 284/b di mq 1405 Seminativo Sup. da asservire mapp. 419 ex 284/a: mq 210	esproprio mq 1405 x €/mq 4,25 = € 5.971,25 asservimento mq 210 x €/mq 2,13 = € 447,30 sommano: € 6.418,55	€ 6.418,55

PP	DITTA INTESTATA E IDENTIFICATIVI CATASTALI	CALCOLO INDENNITÀ	Indennità provvisoria
90	ALLEGRETTO PAOLO n. a Pordenone il 04/06/1977 - proprietà per 1000/1000 DELLA ZOTTA ALDA n. a San Quirino il 30/10/1944 - usufrutto per 6/9 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 422 ex 147/b di mq 355 Seminativo Sup. da asservire mapp. 421 ex 147/a: mq 420	esproprio mq 355 x €/mq 4,25 = € 1.508,75 asservimento mq 420 x €/mq 2,13 = € 894,60 sommano: € 2.403,35	€ 2.403,35
91	FADALTO ELISA VITTORIA n. a Quinto di Treviso il 03/11/1918 - proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 17 mapp. 424 ex 148/b di mq 80 Seminativo Sup. da asservire mapp. 423 ex 148/a: mq 100	esproprio mq 80 x €/mq 4,25 = € 340,00 asservimento mq 100 x €/mq 2,13 = € 213,00 sommano: € 553,00	€ 553,00
101	ANGELI ADELINA n. a Vivaro il 15/10/1952 - proprietà per 1/2 DE BORTOLI DANIELE n. a San Quirino il 15/02/1947 - proprietà per 1/2 Catasto terreni Fg. 18 mapp. 383 ex 307/b di mq 675 Seminativo irriguo	esproprio mq 675 x €/mq 4,75 = € 3.206,25	€ 3.206,25
103	CHIAROTTO ERMES n. a Cernizza Goriziana il 14/12/1941 - proprietà 1/1 Catasto terreni Fg. 18 mapp. 388 ex 301/b di mq 3335,00 Seminativo irriguo Sup. da asservire mapp. 387 ex 301/a: mq 755	esproprio mq 3335 x €/mq 4,75 = € 15.841,25 asservimento mq 755 x €/mq 2,38 = € 1.796,90 sommano: € 17.638,15	€ 17.638,15

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Maria Linda Fantetti

07_25_3_CNC_AG TUR FVG DECRETO 1236_REVOCA_009

Agenzia per lo sviluppo del Turismo Friuli Venezia Giulia - Passariano di Codroipo - (UD)

Decreto del Direttore generale 13 giugno 2007 n. 1236. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG: revoca del decreto n. 1168 dd. 4 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;
VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n.

8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 374 del 31 ottobre 2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 del 22 dicembre 2006, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2007 e triennale 2007 - 2009 di TurismoFVG;
VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 21 marzo 2007;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 882 del 4 maggio 2007, con il quale è stata nominata la Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per la predetta assunzione;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1168 del 4 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 13 giugno 2007, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria degli idonei della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG, si è proclamato il vincitore della succitata procedura selettiva e si è disposto di provvedere con successivo provvedimento all'assunzione del vincitore medesimo;
VISTA la nota di data 12 giugno 2007, con la quale la candidata PINATTI Nicoletta, esclusa dalla selezione, ha chiesto la riconsiderazione della propria istanza di partecipazione per le motivazioni ivi contenute, cui si rinvia;
VISTA la nota n. 5852 di data 13 giugno 2007, con la quale si è disposta la riconvocazione della Commissione stessa per esaminare la domanda della predetta candidata ai fini dell'espletamento della procedura selettiva di cui al succitato Avviso pubblico, per le motivazioni ivi contenute, cui si rinvia;
RITENUTO di revocare il proprio decreto n. 1168 del 4 giugno 2007, sopra citato, al fine di consentire l'esame dell'istanza di partecipazione alla procedura selettiva della candidata PINATTI Nicoletta;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1168 del 4 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

07_25_3_CNC_AG TUR FVG DECRETO 1237_009

Agenzia per lo sviluppo del Turismo Friuli Venezia Giulia - Passariano Di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 13 giugno 2007, n. 1237. Commissione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG: nomina componente supplente.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;
VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 374 del 31 ottobre 2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 del 22 dicembre 2006, con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l'anno 2007 e triennale per gli anni 2007/2009;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 882 di data 4 maggio 2007, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG;
ATTESO che il succitato decreto n. 882 di data 4 maggio 2007 dispone, tra l'altro, che possono essere

nominati, con provvedimento del Direttore Generale, componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo sia temporaneamente impossibilitato a partecipare;
VISTA la nota n. 5852 di data 13 giugno 2007, con la quale si è disposta la riconvocazione della Commissione stessa per esaminare la domanda di una candidata ai fini dell'espletamento della procedura selettiva di cui al succitato Avviso pubblico, per le motivazioni ivi contenute, cui si rinvia;
PRESO ATTO che la prof.ssa Kelly WAGER, componente aggiunto della predetta Commissione, esperto in lingua inglese, estraneo a TurismoFVG ha comunicato di essere impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione;
RITENUTO di individuare, quale supplente della prof.ssa Kelly WAGER, la prof.ssa Betty COLLAONI, docente di inglese, estranea a TurismoFVG, per la preparazione e le esperienze professionali possedute;
RITENUTO di corrispondere alla predetta supplente un gettone di presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 103,29 lordi, misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale compenso per le commissioni giudicatrici dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, la componente medesima equiparata ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;

DECRETA

1) La prof.ssa Betty COLLAONI, docente di inglese, estranea a TurismoFVG, è nominata componente supplente della Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG, in sostituzione della prof.ssa Kelly WAGER, docente di lingua inglese, componente aggiunto esperto in lingua inglese estraneo a TurismoFVG, temporaneamente impossibilitata a partecipare ai lavori della predetta Commissione;
2) è corrisposto alla predetta supplente un gettone presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 103,29 lordi, misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale compenso per le commissioni giudicatrici dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, la componente medesima equiparata ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;
3) La spesa relativa al disposto di cui al punto 2) è impegnata al capitolo 420 *"Spese per funzionamento commissioni varie"* del documento tecnico di accompagnamento al bilancio previsionale 2007;

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

07_25_3_CNC_AZ SS5 BANDI + SORTEGGI_006

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" - Palmanova (UD)

Indizione concorsi pubblici per complessivi n. 2 posti di dirigente medico di discipline varie e pubblicazione data sorteggi commissioni esaminatrici.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA.
In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di Risorsa "Struttura Operativa Politiche del Personale" n. 331 del 4 maggio 2007, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n.1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia, a rapporto esclusivo.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: medica e delle specialità mediche
Posizione funzionale: Dirigente Medico
Disciplina: Nefrologia

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n.487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483, pubblicato sul supplemento n.8/L alla G.U. del 17.1.1998, dal DM 30.1.1998 e dal DM 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445.
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantire, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine (art.8 D.lgs. n.254/2000).
d) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art.56, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n.483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale. (cfr D.M. 30.1.1998 e D.M.31.1.1998, e successive modifiche ed integrazioni).

Prove d'esame:

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
Prova pratica:
- su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso;
- per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di Risorsa "Struttura Operativa Politiche del Personale" n.373 del 23 maggio 2007, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n.1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e Traumatologia, a rapporto esclusivo.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: di chirurgia e delle specialità chirurgiche
Posizione funzionale: Dirigente Medico
Disciplina: Ortopedia e traumatologia

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n.487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483, pubblicato sul supplemento n.8/L alla G.U. del 17.1.1998, dal DM 30.1.1998 e dal DM 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445.
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantire, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine (art.8 D.lgs. n.254/2000).
d) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art.56, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n.483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale. (cfr D.M. 30.1.1998 e D.M.31.1.1998, e successive modifiche ed integrazioni).

Prove d'esame

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
Prova pratica:
- su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso;
- per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (tra cui il D.Lgs. n.215/2001, come modificato dall'art.11 del D.Lgs.n.236/2003, per i volontari in ferma breve delle tre forze armate congedati senza demerito, ufficiali di complemento delle tre forze armate

che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e la Legge n.574/1980).
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
La graduatoria rimane efficacie per un termine di 24 (ventiquattro) mesi (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego.
- l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20.12.1979, n.761, è dispensato dalla visita medica. E' fatta salva l'applicazione dell'art.16 del D.Lgs.n.626/1994.
c) il titolo di studio previsto per l'accesso al concorso;
d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art.11 del D.P.R. 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n.174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare;
m) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al lettera l) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, (dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana" - Banca Popolare Friuladria (rif.punto 5);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.
I candidati di cui al 2° comma dell'art.56 del D.P.R. 10.12.1997, n.483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti, inclusi i dipendenti dell'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana", devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.
Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio.
Per quanto attiene i titoli, è facoltà del candidato di avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche contestuali all'istanza, rese ex 46 DPR n.445/2000 e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art.47 DPR n.445/2000 concernenti stati, fatti o qualità personali.
Qualora il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:
- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale, disciplina di inquadramento;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.
Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.
Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n.483/1997, agli artt.11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art.27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli
   b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta
   b) 30 punti per la prova pratica
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10
   b) titoli accademici e di studio: 3
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
   d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina,
punti 1,00 per anno
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso,
punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, anche se fatta valere come requisito di ammissione: punti 0,500 per anno di corso
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
c) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
d) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
e) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
f) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257.
7. La specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs.n.257/1991, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art.27 DPR n.483/1997).
Nell'attestazione relativa alla specializzazione deve essere indicata la durata legale del corso.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art.21 D.P.R. 10.12.1997, n.483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art.22 D.P.R. 10.12.1997, n.483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge 24 dicembre 1986, n.958, e successive modifiche ed integrazioni.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000. ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000, per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dallart.76 del citato DPR 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui ai precedenti alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.
L'amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini della valutazione dei lavori scientifici il testo degli stessi deve essere allegato all'istanza di partecipazione.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo € 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n.10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n.16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" - via Natisone - fraz.Jalmicco - 33057 Palmanova;
ovvero
- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 15.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).
All'atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.

8 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.

10 - Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione e approvazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarati vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Inoltre, ai sensi dell'art.13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutte le certificazioni richieste anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14 - Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione Concorsi della S.O. Politiche del Personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile della Sezione concorsi ed assunzioni, del Responsabile della Sezione trattamento giuridico e del Responsabile della Sezione trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione alla Provincia di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'art.34-bis del D.Lgs.n.165/2001.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - (tel.0432/921453 - E-mail: tognon@ass5.sanita.fvg.it) - via Natisone - fraz.Jalmicco - Palmanova -, oppure consultare il sito: www.ass5.sanita.fvg.it.

IL DIRIGENTE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Adelchi Scarano

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
dell'A.S.S. N.5 "BASSA FRIULANA"
Via Natisone
33057 PALMANOVA

..l.. sottoscritt.. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....bandito il .... n. ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat........ a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....;
  (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....
  conseguito il .... presso (Università): ....;
  - specializzazione nella disciplina di ....
  conseguita il .... presso (Università): ....;
- di essere iscritt.... all'albo dell'ordine dei Medici della provincia di ....al n...........;
  - di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ......……………..;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S N.5 "BASSA FRIULANA" di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig. ....Via / Piazza .... n. ....telefono n. ............................C.A.P. .... città ....

DICHIARA INOLTRE

Che tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice. Gli stessi sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

data, ...

(firma autografa non autenticata)
....(*)

(*) N.B.: l'istanza di partecipazione e le eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese devono essere sottoscritte in presenza del funzionario addetto all'Ufficio Concorsi, ovvero devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido.

==

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del DPR 10.12.1997, n.483, si rende noto che in data 23 luglio 2007, con inizio alle ore 9.00, presso la Sede Amministrativa dell'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana" - S.O. Politiche del Personale - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici:

RUOLO SANITARIO

- n.1 dirigente medico della disciplina di Anestesia e rianimazione
- n.1 dirigente medico della disciplina di Medicina Generale

IL DIRIGENTE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Adelchi Scarano

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione .fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell’anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all’ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD € 75,00
  - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA € 60,00
  - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE € 5,00
ANNO ARRETRATO € 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
  - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
  - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
  - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
    Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
  - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

• per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**"	**ABB.TO BUR N°** ***** (per rinnovo) o "**NUOVO ABB.TO BUR**" - **CAP. 710/270/178**
• per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente)	**ABB.TO BUR N°** ***** (per rinnovo) o "**NUOVO ABB.TO BUR**" - **CAP. 1710/270/178**
• per spese pubbl. avvisi, ecc.	**INSERZ.BUR – INVIO PROT.N.** ***** - **CAP. 708/270/178**
• per acquisto fascicoli B.U.R.	**ACQUISTO FASCICOLO/I BUR** - **CAP. 709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste